



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea Magistrale  
in Lavoro, cittadinanza sociale e interculturalità

Tesi di Laurea

# **Minori nigeriane vittime di sfruttamento sessuale**

Criticità e problemi connessi agli strumenti e ai servizi di  
tutela in Italia

**Relatrice**

Prof.ssa Sabrina Marchetti

**Correlatrice**

Prof.ssa Letizia Palumbo

**Laureanda**

Chiara Malossi

Matricola 888006

**Anno Accademico**

2022 / 2023



## Indice

---

<b>Introduzione</b> .....	<b>3</b>
<b>1. Le minori nigeriane vittime di tratta</b> .....	<b>7</b>
<b>1.1 Il fenomeno: le minori straniere non accompagnate vittime di tratta e sfruttamento</b>	<b>7</b>
1.1.1 <i>Il contesto italiano: dati e trend della tratta</i> .....	11
1.1.2 <i>Le situazioni di vulnerabilità delle ragazze vittime di sfruttamento sessuale</i> .....	13
1.1.3 <i>Lo sfruttamento sessuale online e indoor: le nuove tendenze dal 2017</i> .....	17
1.2.1 <i>L'organizzazione criminale nigeriana: trafficanti, madame e sfruttatori</i> .....	21
1.2.2 <i>Il viaggio delle ragazze nigeriane e lo sfruttamento in Italia</i> .....	25
<b>2. Il quadro normativo in un'ottica Internazionale, Europea e Nazionale</b> .....	<b>31</b>
<b>2.1 Uno sguardo alla normativa Internazionale</b> .....	<b>31</b>
2.1.1 <i>La normativa internazionale per la tutela dei minori</i> .....	36
<b>2.2 Il Consiglio d'Europa e il suo intervento con <i>La Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani</i></b> .....	<b>40</b>
<b>2.3 Uno sguardo alla normativa Europea</b> .....	<b>42</b>
2.3.1 <i>Le direttive europee per il contrasto alla tratta degli esseri umani</i> .....	43
2.3.2 <i>La nuova strategia dell'Unione Europea per la lotta alla tratta degli esseri umani</i> .....	46
<b>2.4 Uno sguardo alla normativa Nazionale</b> .....	<b>47</b>
2.4.1 <i>La Legge 228/2003</i> .....	49
2.4.2 <i>Articolo 18 del Decreto Legislativo n. 286 del 1998</i> .....	51
2.4.3 <i>La protezione internazionale</i> .....	54
2.4.4 <i>Norme nazionali a tutela dei minori vittime di tratta o grave sfruttamento: La Legge 7 aprile 2017, n. 47</i> .....	58
<b>2.5 Il Sistema Nazionale Anti-tratta</b> .....	<b>62</b>
<b>3. Le criticità e i problemi connessi agli strumenti e ai servizi di tutela</b> .....	<b>66</b>
<b>3.1 Le difficoltà nell'identificazione ed emersione delle vittime</b> .....	<b>67</b>
3.1.1 <i>La pandemia COVID-19 tra vulnerabilità e implementazione delle policy</i> .....	73

<b>3.2 Le principali difficoltà nell'implementazione delle misure per il contrasto al fenomeno e per la tutela delle vittime di tratta.....</b>	<b>75</b>
3.2.1 <i>La specifica condizione dei minori e le difficoltà nell'implementazione della Legge Zampa.....</i>	79
3.2.2 <i>I rischi delle minori dopo l'accoglienza .....</i>	81
<b>3.3 Assistenza e accoglienza tra lungaggini e inefficienze della burocrazia italiana e delle procedure amministrative.....</b>	<b>83</b>
<b>3.4 La frammentazione del territorio italiano e le difficoltà del Terzo Settore .....</b>	<b>86</b>
<b>4. Buone e possibili pratiche per la risoluzione dei problemi connessi alla tutela delle vittime e al contrasto del fenomeno.....</b>	<b>96</b>
<b>4.1 Gli aggiustamenti necessari al sistema di accoglienza e alla prima fase di identificazione .....</b>	<b>97</b>
<b>4.2 Il benessere psicosociale e la salute mentale: l'importanza di costruire interventi che guardino al superiore interesse del minore .....</b>	<b>102</b>
<b>4.3 Le nuove modalità di intervento dopo la pandemia: la diffusione della tecnologia</b>	<b>106</b>
<b>4.4 Il ruolo fondamentale delle figure professionali di riferimento .....</b>	<b>110</b>
4.4.1 <i>La mediazione culturale .....</i>	111
4.4.2 <i>Il tutore volontario e la relazione di fiducia .....</i>	114
4.4.3 <i>La supervisione come misura di tutela per il professionista.....</i>	119
<b>4.5 Innovazione sociale ed esempi di buone pratiche da adottare con le persone vittime di tratta degli esseri umani e grave sfruttamento .....</b>	<b>121</b>
4.5.1 <i>Il lavoro di comunità e di rete .....</i>	124
4.5.2 <i>Advocacy e Auto – mutuo – aiuto .....</i>	128
4.5.3 <i>Le politiche abitative innovative e l'accoglienza familiare alternativa .....</i>	131
<b>Conclusioni.....</b>	<b>136</b>
<b>Bibliografia.....</b>	<b>140</b>

## Introduzione

Tra gli anni '50 e '60, a causa della povertà e dalla mancanza di terra da lavorare, l'Italia si configurò come un paese di emigrazione (Colucci 2008). In questo contesto si verificò un chiaro spostamento della popolazione italiana non solo dalle regioni meridionali alle regioni settentrionali, ma anche il trasferimento della stessa all'estero e in particolar modo in Germania. La novità più significativa è indubbiamente costituita dall'immigrazione straniera che incominciò ad affacciarsi al nostro paese negli anni '80 e che assunse una congiuntura migratoria completamente diversa da quella che si era manifestata vent'anni prima (Colucci 2018). In particolare, nell'ultimo decennio il fenomeno migratorio in Italia ha assunto una portata enorme raggiungendo dimensioni che erano già presenti in paesi come la Germania, la Gran Bretagna e la Francia<sup>1</sup>. Tra il 2001 e il 2009 i cittadini stranieri in Italia risultavano triplicati e nel 2011 “la popolazione straniera presente in Italia supera i 4 milioni e mezzo di persone” (Colucci 2018), il nostro paese, in questo periodo, raggiunse il picco degli sbarchi provenienti principalmente dalla Siria e dagli Stati africani: si delineò l'anno di svolta nello studio dei flussi migratori. Da qui in poi il tema delle politiche migratorie assunse una dimensione piuttosto importante e il dibattito principale verteva principalmente sulla legittimità, l'organizzazione e la necessità di protezione internazionale (Colucci 2018). Dietro al progetto migratorio della persona entrano in gioco fattori che non sono meramente riconducibili alla politica, alla povertà, alle crisi climatiche (Parlamento Europeo 2020), ma anche a fattori morali e sociali che toccano la sfera più personale (Schmoll 2022): ci sono persone che vivono situazioni di grande difficoltà anche all'interno della propria famiglia – maltrattamenti, abusi, matrimoni costretti, violenza. Pertanto, il bisogno di allontanarsi dal proprio paese assume una dimensione più intima che non può più essere ridotta ai fattori che vengono delineati spesso dai *mass media*. Considerare l'intreccio di molteplici fattori che determinano la

---

<sup>1</sup> Ibidem

scelta di una persona ad allontanarsi dal proprio paese è necessario quando esaminiamo fenomeni come quello della tratta degli esseri umani che è sempre più presente, anche se invisibile, e diffuso in diversi ambiti quali lavoro, accattonaggio, sfruttamento sessuale, traffico di organi e via dicendo. La definizione di tratta degli esseri umani, nota anche come *trafficking*, è stata delineata all'interno del Protocollo di Palermo<sup>2</sup> il quale la considera come un'attività criminale finalizzata al reclutamento, al trasporto o all'ospitalità/accoglienza di persone con l'uso di forme di minaccia e coercizione. Si tratta di una forma di approfittamento di una situazione di vulnerabilità dalla quale si vuole trarre vantaggio o denaro attraverso lo sfruttamento della persona. Tale definizione è stata successivamente incorporata nell'ordinamento nazionale ed europeo e successivamente anche integrata con ulteriori interventi normativi.

Questo elaborato si concentra in particolare sulla specifica condizione delle ragazze nigeriane minorenni vittime di sfruttamento sessuale. L'obiettivo è di esaminare i limiti e le potenzialità dell'attuale sistema nazionale di tutela e assistenza dei minori vittima di tratta in Italia. Nello specifico lo scopo di questa tesi è innanzitutto quello di far conoscere un fenomeno che seppur caratterizzato da una dimensione e una diffusione elevata continua a restare invisibile non solo di fronte all'opinione pubblica e alla società civile, ma anche nella conoscenza e nella formazione delle figure professionali utili, attraverso il loro operato, al contrasto del crimine e alla tutela delle vittime, in particolare se si tratta di minori. Oltre alla conoscenza del fenomeno, la ricerca ha l'obiettivo di far conoscere ad operatori ed esterni quali sono le principali problematiche legate non solo all'operatività – quindi implementazione delle normative o la lungaggine burocratica di alcune procedure – ma anche tutte le problematiche legate al nostro sistema di welfare – come esternalizzazione dei servizi e frammentazione del territorio a livello regionale e locale – che inficiano sul percorso di autonomia ed integrazione delle vittime. Il senso è quello di ricercare buone pratiche che potrebbero essere utili agli interventi con le persone e dare una visione innovativa a progetti ed interventi che dovrebbero essere attuati – o che sono già attuati – nel facilitare la tutela e la costruzione dell'autonomia delle ragazze.

L'interesse personale per l'analisi della condizione di queste ragazze nasce durante il

---

<sup>2</sup> Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, ratificato dall'Italia il 2 agosto 2006 ed entrato in vigore il 1° settembre 2006.

tirocinio svolto presso l'Ufficio della Protezione sociale del Comune di Venezia, il quale si occupa di sviluppare interventi specifici e personalizzati per le persone vittime di tratta e sfruttamento e di inserirle all'interno del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale previsto da DPCM 16 maggio 2016. Nello specifico, l'equipe in cui ero stata inserita si occupava di rendere la persona autonoma e di avere stabilità lavorativa, abitativa e reddituale e quindi di lavorare sulla sua effettiva inclusione nella società. Ho potuto osservare situazioni che riguardavano persone adulte. Pertanto, successivamente al tirocinio, mi sono interrogata sulle problematiche riguardanti gli interventi di assistenza e di tutela per i minori. Il minore è considerato un soggetto vulnerabile in virtù dello sviluppo psico-fisico e identitario ancora in atto, quindi, necessita di particolari attenzioni in quanto i suoi bisogni sono necessariamente differenti rispetto a quelli di un adulto. Durante lo studio per lo sviluppo dell'elaborato fondamentali sono state le letture dei rapporti prodotti da Save the Children, che grazie ai dati forniti, ai contributi che i professionisti hanno dato nell'elaborazione dei rapporti, alle raccomandazioni che la stessa organizzazione intende diffondere alle istituzioni a livello nazionale, internazionale ed europeo e, infine, ai progetti che, con la collaborazione di enti pubblici e privati, sono stati avviati e che hanno portato a dei grandi risultati, hanno reso possibile la specificazione dell'oggetto di studio.

Questa ricerca si basa su una metodologia qualitativa che ha come obiettivo quello di comprendere e conoscere le principali difficoltà nel lavoro sociale con le minorenni vittime di sfruttamento sessuale e quali possibili soluzioni, attraverso le buone pratiche, possono essere messe in atto. Come strumento di ricerca sono state utilizzate delle interviste strutturate ed individuali somministrate, a novembre 2022, a dieci operatori appartenenti a enti pubblici, enti del terzo settore o altri professionisti che si occupano del fenomeno da molti anni e che potessero fornire informazioni aggiornate sulla condizione di queste ragazze.

Innanzitutto, il primo capitolo prende in esame i dati rilevanti e le caratteristiche del fenomeno della tratta degli esseri umani in Europa, e nello specifico in Italia, ponendo particolare attenzione alla condizione di vulnerabilità dei minori. L'elaborato concentrandosi sulla situazione delle ragazze nigeriane, necessita anche di un approfondimento che guardi all'analisi del paese e delle organizzazioni criminali che in

esso agiscono. Di conseguenza, per comprendere al meglio la condizione delle ragazze nigeriane si osserva il ruolo che ha nelle loro vite la *madame*, il ruolo dei trafficanti compresa l'importanza del rito *Juju*.

Nel secondo capitolo si delineano le principali normative che tutelano le vittime e contrastano il fenomeno con uno scorcio molto importante sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati. Questa analisi è necessaria a comprendere al meglio le problematiche afferenti all'implementazione della normativa che emergono nel capitolo successivo.

Successivamente, appunto, la ricerca si occupa di evidenziare tutte le problematiche e le difficoltà che sono emerse durante le interviste individuali. Nello specifico è emerso che vi sono diverse difficoltà che riguardano principalmente l'identificazione e l'emersione delle vittime influenzata da diversi fattori, primo tra tutti, la poca fiducia delle stesse nei confronti di operatori ed istituzioni; l'implementazione delle normative che vede le ragazze soggette a ri-vittimizzazione secondaria; e, infine, grosse problematiche relative al nostro sistema di accoglienza e welfare, segnato da tempistiche troppo lunghe per le procedure amministrative e la frammentazione dei servizi.

Infine, nel quarto capitolo, si è cercato di dare concretezza a possibili buone pratiche che gli operatori sociali, congiuntamente ad altre figure professionali ed istituzioni, potrebbero mettere in atto per migliorare un sistema di tutela, assistenza e protezione delle vittime e di contrasto al fenomeno che è già considerato tra i migliori a livello internazionale ed europeo.

Da tale lavoro ne emerge che ci deve essere necessariamente un miglioramento del nostro sistema di assistenza e di welfare che garantisca accesso ai servizi in maniera omogenea in tutto il territorio nazionale, riducendo le difficoltà connesse alla frammentazione locale e regionale. Assume grande importanza la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, delle istituzioni compresi i professionisti che operano con le ragazze. Inoltre, è emerso che diverrebbe fondamentale, una volta concluso il percorso di accoglienza e raggiunta la stabilità necessaria, che le ragazze fossero coinvolte nello sviluppo di consapevolezza e nella diffusione della propria esperienza alle persone, che come loro, hanno vissuto la situazione. Pertanto, attraverso la partecipazione attiva, lo sviluppo di reti e relazioni e attraverso il miglioramento del nostro sistema di welfare e accoglienza si potrebbe risolvere in tutto o in parte le problematiche emerse.



## **1. Le minori nigeriane vittime di tratta**

Il fenomeno della tratta degli esseri umani è molto complesso e necessita di essere analizzato dettagliatamente al fine di comprenderne tutti gli elementi. La condizione di una ragazza minorenni vittima di sfruttamento sessuale è ancor più particolare, perciò, al fine di conoscere e affrontare i problemi e le difficoltà che emergeranno da questo lavoro, è determinante analizzare il fenomeno da questo punto di vista. In questo capitolo quindi la tratta degli esseri umani verrà delineata ponendo attenzione alla vulnerabilità di queste ragazze e ai meccanismi che stanno dietro all'agire delle organizzazioni criminali nigeriane.

### **1.1 Il fenomeno: le minori straniere non accompagnate vittime di tratta e sfruttamento**

In Italia il tema dell'immigrazione viene affrontato da diversi anni. In particolare, le informazioni vengono, spesso, divulgate attraverso i mezzi di comunicazione principali: radio, televisione, testate dei giornali. Il problema sta nell'affrontare la tematica in modo approfondito in quanto spesso ciò che si legge nelle testate giornalistiche riguarda, e si limita, al determinare il numero dei e delle migranti sbarcati in Italia, chi dalla rotta Balcanica e chi dalla rotta del Mediterraneo, senza spiegare i motivi che spingono queste persone a lasciare la propria famiglia, il proprio paese e la propria casa per seguire "*il sogno dell'Europa*": realtà che viene descritta e raccontata come un paese che offre opportunità di vita migliori. Se si cercasse una risposta a questa domanda – quali sono i motivi che spingono le persone a migrare – si dovrebbe fare riferimento ai fattori di spinta, ovvero quelli che incoraggiano una persona a lasciare il proprio paese, e i fattori di attrazione, ovvero gli elementi che caratterizzano un determinato paese e che spingono la persona, ad esempio, a scegliere se migrare in Italia piuttosto che in Germania. Entrambi

i fattori possono essere caratterizzati da scelte sociopolitiche, demografiche ed economiche oppure ambientali. Nello specifico, i fattori sociopolitici sono i motivi che spingono una persona a scegliere di scappare a causa delle persecuzioni etniche, religiose, politiche o culturali (Parlamento Europeo 2020). Oppure, il motivo di allontanamento dal proprio paese può essere causato, nei peggiori dei casi, ad una guerra<sup>3</sup>. Anche i cambiamenti demografici possono essere fattore di migrazione: la crescita della popolazione o l'invecchiamento della stessa determina altresì la condizione economica del paese. Allo stesso modo, l'ambiente è da sempre una delle cause principali di migrazione: le persone scappano da disastri naturali in quanto questi inficiano sulle loro condizioni di vita. Appurato ciò, è da considerare anche che la scelta che spinge una persona a lasciare il proprio paese non si può racchiudere meramente sui fattori di spinta e di attrazione. Su questo vi sono diversi studi, i quali dimostrano che le motivazioni devono essere “disposte lungo un *continuum* che articola ragioni individuali e familiari, politiche ed economiche, dettate dai rapporti di genere e non” (Schmoll 2022). Si tratta di fattori non più riconducibili alle considerazioni diffuse sul tema delle migrazioni verso l'Europa che l'opinione pubblica è abituata a leggere o sentire attraverso i *mass media*; di conseguenza, è necessario riconsiderare quanto detto sopra. Camille Schmoll (2022) su questo tema definisce che non tutte le donne che migrano scappano da carestie, siccità o dalla povertà, anzi alcune di loro erano operaie, laureate, imprenditrici, professoresse e via dicendo. Ciò a dimostrazione del fatto che la scelta di allontanarsi dal proprio paese è complessa tanto da dover considerare le “diverse temporalità della decisione [...], occasioni che si presentano senza preavviso e decisioni maturate e riflettute molto tempo prima”<sup>4</sup>. Infine, vanno messi in conto anche i contesti familiari in cui vive la persona: per esempio, in molti paesi vige ancora il meccanismo dei matrimoni combinati o forzati che spesso condizionano la vita della donna determinata da infelicità e talvolta violenze. Perciò si può affermare che il progetto migratorio di una persona è influenzato da diversi fattori che appartengono anche alla vita personale della persona e non solo alla povertà, alle crisi climatiche, politiche o sociali. Infatti,

---

<sup>3</sup> Guardiamo all'attuale Guerra in Ucraina, recente e più vicina all'Italia, e a quante persone hanno dovuto lasciare il proprio paese per cercare tutela e protezione.

<sup>4</sup> Ibidem

La migrazione è un'esperienza relativamente "aperta" nella misura in cui gli individui adottano una pluralità d'azioni e di reazioni [...] che risulta da diverse logiche d'azione e strategie pragmatiche, che permette di costruire la realtà e di verificarla a partire dalla comprensione di universi sociali diversi... L'intenzionalità dell'individuo non si costruisce in opposizione ai collettivi (Stati, reti, famiglia...) né per tappe successive [...], ma in coproduzione<sup>5</sup>.

Uno dei problemi più grandi è che a migrare non sono solo persone adulte, spesso tra i "barconi" o negli aerei ci sono anche minori soli che lasciano la loro famiglia, il loro paese e, fondamentalmente, la loro vita spinti da un senso di responsabilità: cercare lavoro e garantire una vita migliore ai familiari rimasti nella propria terra. Con minore straniero non accompagnato si intende:

Il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano<sup>6</sup>.

Al 30 aprile 2022 i minori stranieri non accompagnati accolti in Italia sono 14.025<sup>7</sup> (Openpolis 2021). Quella dei minori stranieri non accompagnati è una condizione molto delicata: parliamo di ragazzi stranieri che vivono la difficoltà di trovarsi in un paese straniero e senza il sostegno di una famiglia. Tale condizione è aggravata anche dal fatto che si tratta di soggetti caratterizzati da "adulterizzazione infantile" ovvero ragazzi con un forte carico di responsabilità e, frequentemente, con un bagaglio di traumi accumulati durante il percorso migratorio. Come scritto in precedenza, spesso la responsabilità che muove questi ragazzi verso un altro paese è quella di cercare un lavoro, ricavare soldi da poter poi inviare ai familiari garantendogli una vita migliore. Da questa responsabilità, spesso capita che un minore straniero non accompagnato si ritrovi ad essere sfruttato

---

<sup>5</sup> Mazzella, S. (2014), *Sociologie des migrations*, PUF, Paris.

<sup>6</sup> Legge del 7 Aprile 2017, n. 47

<sup>7</sup> Numero in crescita a causa della fuoriuscita dei minori dall'Ucraina a causa della guerra

sessualmente o lavorativamente.

La tratta degli esseri umani è stata definita la prima volta dal Protocollo di Palermo del 2000, ma la definizione specifica del fenomeno la vedremo in seguito<sup>8</sup>. È fondamentale, ora, guardare alla condizione del minorenne vittima di tratta ovvero:

Ogni individuo al di sotto dei 18 anni reclutato, trasportato, trasferito, ospitato o accolto a scopo di sfruttamento, sia all'interno che all'esterno di un Paese, anche senza che vi sia stata coercizione, inganno, abuso di potere o altra forma di abuso<sup>9</sup>.

Gli elementi costitutivi della tratta sono tre: la *condotta* ovvero il reclutamento, trasporto, trasferimento, ospitalità o accoglienza di persone; il *mezzo* ovvero l'uso della forza, la coercizione, l'abuso di potere, lo scambio di denaro o vantaggi per ottenere il consenso; lo *scopo* ossia la tipologia di sfruttamento perpetrata, sessuale o lavorativa, la schiavitù, l'asservimento o il prelievo di organi. La tratta e lo sfruttamento sono ancora uno dei mercati illeciti più diffusi al mondo: fenomeni sommersi in quanto l'emersione e l'identificazione della vittima, soprattutto se minori, sono l'ostacolo più grande che gli attori coinvolti devono saper gestire ed affrontare. La United Nations Office on Drugs and Crime (2020) nel suo report evidenzia come sia complesso monitorare gli sviluppi e lo studio del fenomeno per diversi motivi: la difficoltà di avere sistemi di raccolta dati uniformi per tutti gli Stati; per la rapidità delle trasformazioni sociali che impattano anche sui sistemi di organizzazione criminale<sup>10</sup>; infine, per l'ampia diversificazione del fenomeno sia globalmente che a livello territoriale. Tutto ciò è legato anche alla difficoltà, da parte del minore, di chiedere aiuto e sottrarsi ad una situazione di sfruttamento a causa del controllo, la coercizione e la violenza che subiscono; per il debito a cui sono costretti o per il mandato familiare; per il sentimento di gratitudine verso chi gli ha permesso di lasciare il loro paese in cerca di un futuro migliore. Le situazioni in cui i minori stranieri non accompagnati possono ritrovarsi sfruttati, sia a livello lavorativo che a livello

---

<sup>8</sup> V. cap. 2 par. 2.1

<sup>9</sup> Save the Children (2020) *Procedure operative standard per l'identificazione di minorenni vittime di tratta e sfruttamento in Italia*.

<sup>10</sup> Vedremo in seguito come la pandemia da Covid-19 abbia reso maggiormente difficoltosa la raccolta dati.

sessuale, sono molteplici, ma è da specificare che in alcuni casi ci si può trovare di fronte a minori che sono consapevoli e a conoscenza di cosa li può aspettare una volta arrivati in Italia o in un altro paese europeo, oppure vi sono casi in cui, nonostante il forte assoggettamento, indotto dalle modalità di reclutamento, riescono in ogni caso e, talvolta in autonomia, a fuoriuscire dalla situazione di sfruttamento. La tratta degli esseri umani è un fenomeno molto complesso che, a causa dell'inasprimento delle misure migratorie europee e poi con le restrizioni attuate dagli Stati nel tentativo di contenere il virus da Covid-19, si è reso ancor più invisibile e favorevole per le organizzazioni criminali. Infatti, verrà delineato in seguito, come la pandemia abbia trasformato definitivamente il fenomeno e reso difficile, per i sistemi anti-tratta e le istituzioni, stabilire un contatto diretto con i minori e, per i minori, potersi identificare ed emergere.

È importante approfondire il fenomeno definendo e analizzando gli elementi caratterizzanti dello stesso e quindi cosa spinge la minore a partire dal suo paese, come avviene il reclutamento, cosa succede durante il viaggio e cosa dopo e, infine, chi sono gli sfruttatori. Prima di ciò è necessario analizzare il contesto italiano di fronte al fenomeno per comprendere al meglio come si sviluppa e manifesta nel nostro territorio nazionale.

### *1.1.1 Il contesto italiano: dati e trend della tratta*

Secondo i dati della Commissione Europea (2018)<sup>11</sup>, tra il 2015 e il 2016, le persone di origine nigeriana hanno rappresentato la principale nazionalità registrata tra le vittime di tratta degli esseri umani all'interno dell'Unione Europea. Inoltre, secondo i dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel periodo che si riferisce al 2018, la maggioranza delle minori straniere non accompagnate (237 ovvero il 30,1% del totale delle presenze femminili) inserite nelle strutture di accoglienza proviene dalla Nigeria (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2018).

Più recenti sono i dati, a livello globale, del Counter Trafficking Data Collaborative

---

<sup>11</sup> Commissione europea (2018), *Seconda relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2018) a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, 3 dicembre 2018, disponibile al sito: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0777&from=EN>

(CTDC) che conta 23.432 casi di sfruttamento nel 2019. Nello specifico, definisce un 69,8% di persone vittima di sfruttamento e di questa percentuale il 94,7% è composto da donne adulte e bambini. Con la pandemia l'emersione delle vittime di tratta è risultata difficile, infatti, c'è stato un drastico calo nella registrazione dei numeri<sup>12</sup>. Rispetto al contesto italiano, si analizzano dati forniti dal report "Piccoli schiavi invisibili" di Save the Children pubblicato a Luglio 2022. A tale report ha collaborato anche il Numero Verde Anti-Tratta e torna molto utile guardare ai numeri forniti dal SIRIT (Sistema Informatizzato per la Raccolta delle Informazioni sulla Tratta) che al 2021 registra 1911 persone assistite dai sistemi antitratta italiani. Tra tutti, i minori risultano essere 63, ovvero il 3,3% del totale del campione. Le minori di genere femminile rappresentano il 75,6% su un campione di 1445 persone, confermando la tendenza del 2020: c'è una forte presenza femminile tra le vittime di tratta dei minori. Al 2021 si contano 687 nuove prese in carico, di cui 19 sono minorenni. È difficile ritenere consolidato questo dato in quanto la maggior parte dei minori arrivati in Italia si dichiara maggiorenne. Per quanto concerne l'origine dei minori sfruttati, la Nigeria rimane il paese di maggior provenienza: il 65,6% (n=1254) del campione arriva dalla Nigeria (Save the Children 2022a, 15-21). È inoltre fondamentale definire da chi arrivano più frequentemente le segnalazioni: 281 persone chiedono aiuto in autonomia, 246 sono state segnalate dagli enti del privato sociale, 143 dalle unità di contatto, 109 dai CAS (Centri di Accoglienza Straordinari), 159 dalle Istituzioni locali/enti territoriali-servizi socioassistenziali e 76 da IOM (International Organization of Migration)<sup>13</sup>. È evidente, invece, un calo nel numero di segnalazioni provenienti dalle Forze dell'Ordine dovuta alla poca conoscenza del fenomeno e delle normative; questa tematica verrà approfondita nei capitoli successivi in quanto risulta uno dei problemi principali legati all'identificazione delle minori vittime di sfruttamento sessuale. Per quanto invece riguarda le tipologie di sfruttamento, ad oggi, resta impegnato lo sfruttamento sessuale. Infatti, guardando alla specifica situazione della Regione Veneto, dall'undicesima mappatura nazionale della prostituzione di strada pubblicata il 24 maggio 2022 dal Numero verde Anti-tratta risulta che lo sfruttamento sessuale notturno in strada coinvolge 113 ragazze in tutto il Veneto. Nella provincia di Venezia vi

---

<sup>12</sup> Per approfondire tale criticità si rimanda al *capitolo 3 par. 3.1.1*

<sup>13</sup> *Ibidem.*

sono circa 21 ragazze che si prostituiscono nelle ore notturne mentre nelle ore diurne si contano circa 27 ragazze in tutto il territorio del Veneto tra cui 12 nella provincia di Venezia. È fondamentale evidenziare che dalla mappatura emerge che solo lo 0,3% in tutta Italia (ovvero 4 ragazze) erano presumibilmente minori: “un dato che, seppur basato su “impressioni” di professionisti, sembra essere, nel tempo, in costante diminuzione (era il 4,3% nel maggio 2017)” (Numero Verde Anti-tratta 2022). Al momento, secondo gli esperti, è difficile dare un dato esatto dei numeri che coinvolgono le minori nello sfruttamento sessuale per due motivi principali: innanzitutto perché una volta arrivate in Italia e segnalate prevale la minor età perciò vengono prese in carico dai Servizi Sociali di Tutela Minori e quindi è difficile venire a conoscenza di quante minori effettivamente sono state vittime di sfruttamento sessuale; inoltre, perché, come vedremo nei capitoli seguenti, si è delineata una trasformazione del fenomeno per cui lo sfruttamento sessuale viene svolto *indoor* o *online*, quindi l'emersione delle ragazze diviene ancora più difficoltosa. Alla luce dei dati emersi, tale elaborato verterà nell'analizzare la condizione di sfruttamento sessuale delle ragazze minorenni. Nello specifico si guarderà alla specifica condizione delle ragazze provenienti dalla Nigeria, in quanto si è rilevato il paese da cui arrivano la maggior parte delle ragazze sfruttate sessualmente.

### *1.1.2 Le situazioni di vulnerabilità delle ragazze vittime di sfruttamento sessuale*

La parola ‘*vulnerabile*’ deriva dal Latino – ‘*vulnerare*’ che significa ‘*ferire*’ – e tale termine, riferito ad una persona, la definisce come “*debole, eccessivamente sensibile, fragile*” (Treccani s.d.). Comunemente la vulnerabilità viene associata a determinate categorie di persone – le donne, i disabili, i menomati o gli stessi immigrati. Infatti, la stessa viene spesso connessa ad una caratteristica congenita che ci porta a decontestualizzare e a ignorare gli elementi che tale vulnerabilità creano e riproducono (Sciarba 2020). Concretamente, la vulnerabilità dovrebbe invece essere intesa come: “La produzione o alimentazione di situazioni personali, sociali, politiche, economiche o ambientali che colpiscono una persona o un gruppo sociale, incluse le relazioni interpersonali, l’oppressione sociopolitica e l’ingiustizia” (Mackenzie *et al.* 2014).

Alessandra Sciarba riprende il concetto di Mackenzie *et al* (2014) parlando proprio di

*vulnerabilità situazionale*, ovvero quella “determinata da elementi di contesto sui quali è indispensabile intervenire per attuare un cambiamento, necessario non solo alla tutela della persona, ma anche alla decostruzione della vulnerabilità intesa come posizione” (Sciurba 2020). È necessario anche specificare che una situazione di vulnerabilità situazionale non sia definita da un unico elemento recante la situazione di disagio temporanea, ma il contesto in cui vive la persona che può essere disagiata per diversi elementi.

Ognuno di noi appartiene a categorie sociali che interagiscono tra di loro a livello soggettivo, di gruppo e di istituzioni. Si parla di *intersezionalità* “non solo quando si riconoscono queste categorie sociali, ma anche quando si riconosce la relazione che intercorre tra queste” (Marchetti 2013). Per questo motivo, la vulnerabilità necessita di essere guardata anche da un ‘*approccio intersezionale*’: i minori stranieri non accompagnati ne sono un chiaro esempio. Quest’ultimi vivono una triplice situazione in quanto migranti, soli e minori: il *minore* viene considerato soggetto vulnerabile per eccellenza in quanto persona ancora in crescita, oggetto di tutela in diversi e numerosi testi normativi internazionali e nazionali; *solo* poiché senza una rete sociale, senza punti di riferimento con un elevato rischio di instaurare relazioni pericolose per sé stesso; *migrante* in quanto si ritrova in un paese che non conosce e con una chiara difficoltà nel comunicare e raccontare la propria storia. Questi tre elementi concorrono a determinare la *vulnerabilità situazionale* in cui si trovano molti minori non accompagnati che, per altro, trovandosi in tale situazione sono maggiormente esposti a dinamiche di sfruttamento che possono contribuire ad accentuare la propria situazione di vulnerabilità. Nello specifico, lo sfruttamento sessuale è chiaramente un fenomeno che caratterizza l’Italia fin dagli anni ’90, tanto che, per le modalità e la portata del fenomeno, ha richiamato l’attenzione non solo della società civile, ma anche delle istituzioni internazionali impegnate sul versante dei diritti umani. Inoltre, è da evidenziare che quando si guarda alla condizione di vulnerabilità dei minori non ci si deve scordare che le dinamiche di genere assumono una rilevanza molto importante. Infatti, dal punto di vista del *genere* si può notare come già nel *Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini* che rappresenta il trattato di riferimento sul piano internazionale, si può comprendere già dal titolo che il binomio



donne-minori acquisiscono un'importanza basata sulla logica di "tutela" della donna e del minore in quanto soggetti deboli. Elisabetta Ruspini (2017) afferma che "Il genere è una potente variabile che permette la costruzione sociale di un mondo ordinato in base alla riproduzione e produzione sociale". Nessuna società è esente dalla rigida separazione della sfera domestica e dalla sfera pubblica lavorativa associate rispettivamente a donna e uomo; ciò ha determinato non solo distanza tra corsi di vita, progetti e le percezioni che ognuno di noi ha di sé stesso, ma anche la dicotomia donna-riproduzione e uomo-produzione (Ruspini 2017). L'essere donna e l'essere uomo sono soggetti a stereotipi di genere da sempre, in tutto il mondo, fornendo immagini che non solo influenzano il pensiero collettivo, ma anche l'espressione dei nostri valori. La discriminazione basata sul genere è trasmessa prima di tutto dalla famiglia "gli adulti trasmettono il sistema di ruoli, valori, regole che allora è stato trasmesso e che per loro è necessario rispettare, pena una difficile accettazione sociale" (Ruspini 2017); nonostante i recenti cambiamenti, lo stereotipo della forza e della superiorità fisica maschile utile al lavoro e lo stereotipo associato alla donna caratterizzato dalla vocazione naturale al lavoro di cura e ai ruoli domestici sono ancora diffusi dalle letture per bambini, dai media, dall'educazione scolastica e dalle relazioni che si instaurano tra pari. In particolare, la dicotomia donna-riproduzione ha rappresentato gran parte del processo di socializzazione al genere: la sessualità femminile è sempre stata nascosta e rappresentata come una problematica. L'espressione della sessualità era ritenuta causa di molte malattie, perciò, una donna sessualmente attiva era considerata deviante, così come la donna che si dimostrava abile nelle sfere di lavoro a cui solitamente si doveva dedicare l'uomo (Ruspini 2017). Per questo motivo, la donna, secondo il pensiero pubblico, doveva dedicarsi alla cura della casa e alla cura dei figli permettendo all'uomo di avere anche un certo "controllo" su di lei. Nonostante le cose siano cambiate, ci troviamo comunque di fronte ad una concezione delle donne ancora fortemente ancorata a stereotipi di genere e che, dalle recenti trasformazioni delle identità femminili, sono causa, oltretutto, di fenomeni come la violenza di genere. Le ragazze nigeriane, per esempio, possono essere soggette nel proprio paese a matrimoni forzati o precoci, mutilazioni dei genitali, violenza domestica oppure controllo da parte del marito. Secondo un rapporto di Action Aid in collaborazione con BeFree (2018) è proprio la 'violenza di genere' il fattore scatenante che spinge le

donne a lasciare il proprio paese per raggiungere l'Italia o, più in generale, l'Europa. Nel 61% dei casi le donne nigeriane subiscono violenza di genere dentro e fuori le mura domestiche, infatti

Le differenze di genere divengono, spesso indipendentemente dai contesti, disuguaglianza di genere: essere donne significa avere meno potere, risorse più scarse, maggiori ostacoli nell'accesso all'istruzione, all'occupazione; all'essere donna è attribuito uno status di inferiorità, di mancanza, di disvalore. [...] Per questi motivi, parlare di migrazione non è un fatto neutro. L'approccio di genere è indispensabile per comprendere le diverse forme di espulsione dalla società, sia nel contesto d'origine che in quello d'approdo. [...] la tratta si configura come uno degli strumenti in mano al potere maschile nell'esercitare violenza, quale parte di un sistema di dominio basato sul genere, che rende la violenza contro donne e ragazze estremamente redditizia e contribuisce a sancire l'abuso strutturale dei diritti delle donne<sup>14</sup>

L'essere “*donna*” conduce spesso ad una *oggettivazione sessuale* ovvero la riduzione della valutazione di una persona nel considerarla in base alle sue funzioni sessuali “che vengono separate dal resto della sua personalità e ridotte allo stato di mero strumento” (Bartky S.L. 1990). Per questo motivo, le donne sono soggette ad abusi sessuali che spesso investono anche la dimensione riproduttiva: per esempio capita molto spesso che le ragazze minorenni arrivino in Italia già in gravidanza – gravidanza chiaramente frutto di un abuso sessuale – e costrette poi dagli stessi sfruttatori a dover abortire. Quindi, è chiaro che nei confronti della donna il “ricatto sessuale o la violenza sessuale siano una costante nelle modalità di assoggettamento femminile” (Degani 2020). Perciò si può affermare che la specifica modalità di assoggettamento sia strettamente legata alla discriminazione basata sul genere a cui la donna è costretta in tutte le società. Come vedremo in seguito, un progetto migratorio definito dalla tratta e dallo sfruttamento sessuale in condizioni di grande vulnerabilità inizia già nelle prime fasi – reclutamento e

---

<sup>14</sup> Livia Zoli (2018), *La lente della dimensione di genere nell'analisi delle cause della migrazione*. In De Masi F. e Coresi F. (2018), *Mondi connessi. La migrazione femminile dalla Nigeria all'Italia e la sorte delle donne rimpatriate*, p. 6.

trasporto. La maggior parte delle ragazze, provenendo da zone molto povere, dispone di una bassissima scolarizzazione o sono analfabete: ciò è un elemento che aggrava, ancora una volta, la condizione di vulnerabilità e aumenta il rischio di manipolazione sulle ragazze da parte degli sfruttatori che approfittano della loro situazione<sup>15</sup>. Non solo, l'esperienza della tratta e dello sfruttamento, dell'essere donne e minori hanno effetti devastanti sulle ragazze e per questo motivo gli interventi di integrazione devono essere ben strutturati in quanto vi è un'elevata possibilità di una *ri-vittimizzazione* o *vittimizzazione secondaria* della ragazza dovuta, per l'appunto, all'assenza di rete sociale e difficoltà ad integrarsi nel nuovo paese a causa della mancanza delle risorse personali. Come affermato da Paola Degani,

la femminilizzazione della tratta, insomma, rimarrebbe un dato confermato. [...] Le donne rimarrebbero esposte maggiormente rispetto agli uomini al rischio di assoggettamento, a conferma del carattere "strutturale" delle discriminazioni a carico delle donne<sup>16</sup>.

Questo a riconferma del fatto che la vulnerabilità situazionale in cui si trovano molti minori viene estesa, accentuata e resa discriminante anche dal fatto di essere ragazze straniere, senza una rete sociale a cui fare affidamento e oggettificate come strumento sessuale e quindi sfruttate.

### *1.1.3 Lo sfruttamento sessuale online e indoor: le nuove tendenze dal 2017*

Proprio per la vulnerabilità di cui si è parlato nel paragrafo precedente, i minori, che essi siano maschi o femmine, rientrano tra i destinatari più facilmente agganciabili dalle reti criminali. Dietro allo sfruttamento sessuale, così come dietro alla tratta delle persone, vi sono grosse filiere criminali sempre più organizzate da cui i minori vengono adescati,

---

<sup>15</sup> La Dichiarazione Universale dei diritti Umani annovera, all'art. 26, il diritto all'istruzione ad ogni individuo in quanto il legame tra povertà, esclusione sociale e analfabetismo o bassa istruzione è stato più volte confermato.

<sup>16</sup> Degani, P. (2020). *Lotta alla tratta di persone e diritti umani. Un'analisi del sistema degli interventi a sostegno delle vittime alla luce dei fenomeni di grave sfruttamento in Italia*. Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca", Università degli Studi di Padova e Comune di Venezia.

formati, trasportati tra confini e costretti a violenze. Generalmente lo sfruttamento sessuale consiste nella prostituzione, notturna o diurna, in strada o negli appartamenti. Le ragazze vengono tenute sotto controllo dall'organizzazione criminale attraverso metodologie di coercizione fisica o psicologica che rendono, la maggior parte delle volte, difficile la fuoriuscita da questo sistema per la paura delle ripercussioni. La prostituzione vede le ragazze scendere in strada tutte le notti, anche per 10-20€ a prestazione, riuscendo generalmente a guadagnare dai 300€ ai 700€. Concretamente i soldi che restano per le ragazze sono pochi: una parte viene sottratta direttamente dalla *madame*<sup>17</sup>; un'altra parte è destinata al pagamento del vitto e alloggio o per comprarsi i vestiti necessari e imposti dagli sfruttatori; e infine talvolta sono costrette a pagare l'affitto del marciapiede dove restano in attesa dei clienti. In questo modo, il tempo per estinguere il debito<sup>18</sup> si allunga.

Guardando ancora una volta ai dati del Numero Verde Anti-tratta, è possibile notare che dal 2017 vi è stato un enorme calo della prostituzione in strada: nello specifico in Veneto, a Maggio 2017, si contavano 452 donne, mentre a Maggio 2022 risultano prostituirsi in strada e durante l'orario notturno 113 donne<sup>19</sup>. Questo è solo un esempio per dimostrare il trend di decrescita e di come, già dal 2017, si sta assistendo ad una trasformazione del fenomeno. Infatti, oggi risulta molto difficile l'emersione delle ragazze in quanto con la pandemia, la tendenza allo sfruttamento *indoor* e *online*, è stata ancor più delineata: sicuramente la trasformazione ha portato un vantaggio alle organizzazioni criminali permettendo un'invisibilità delle ragazze tale da consentire agli sfruttatori un maggior controllo sulle ragazze limitando ancor di più la possibilità di emergere da parte di quest'ultime.

Avendo confermato che la crisi pandemica dovuta al COVID-19 ha accelerato definitivamente una trasformazione del fenomeno, è importante concentrarsi ora su come avviene lo sfruttamento sessuale *indoor* e *online*. Si tratta di un fenomeno molto complesso che viene chiamato *e-trafficking* e che racchiude tutti i casi di tratta di esseri umani perpetrati attraverso l'utilizzo delle reti informatiche influenzando sui tre elementi<sup>20</sup> che definiscono la tratta o su uno di essi. Nell'*e-trafficking* gli sfruttatori possono

---

<sup>17</sup> Figura femminile che ha pieno controllo sulle ragazze

<sup>18</sup> Somma in denaro che devono restituire a chi gli ha permesso di venire in Italia

<sup>19</sup> Dati che si riferiscono sia a donne adulte che a donne minori

<sup>20</sup> Condotta, mezzo e scopo

utilizzare chat online, siti di incontri o social media sia per adescare e reclutare potenziali vittime, sia come mezzo per un possibile contatto con i clienti da parte delle ragazze (Save the Children 2021, 47-51). In questo modo, la tecnologia ha accelerato l'abilità delle organizzazioni criminali nell'adattarsi molto rapidamente alle trasformazioni sociali e, di conseguenza, alla domanda dei clienti. Sembra che la strategia maggiormente adottata da trafficanti riguardi la figura del "*lover boy*": si tratta di contatti che vengono presi con le ragazze da parte di uomini connazionali che si fingono interessati ad instaurare un rapporto sentimentale. In questo modo, attraverso le conversazioni via social, il trafficante viene a conoscenza di *hobby*, interessi della minore, così come la sua situazione personale e familiare, a tal punto da ottenere da una parte un legame affettivo e, quindi, un controllo emotivo sulla ragazza e dall'altra di utilizzare tale rapporto per ricattarla: "il ricatto e l'utilizzo di informazioni compromettenti contro le persone adescate possono essere utilizzati come strumento di costrizione non solo nelle fasi iniziali di sfruttamento, ma anche nel lungo periodo" (GRETA 2022). Per quanto concerne l'*indoor* parliamo di un fenomeno che ha determinato vantaggi in termini di gestione e rischio di controlli per gli sfruttatori e presumibilmente, soprattutto per quanto concerne le minori, tale forma di sfruttamento è la più utilizzata perché permette un pieno controllo sulla minore e la difficoltà di contatto da parte degli operatori sociali.

Spesso *indoor* e *online* si sono intersecati in quanto la tecnologia o internet vengono utilizzati come mezzo per combinare appuntamenti o dove organizzare gli incontri. In particolare, l'uso di smartphone, unitamente all'uso di *WhatsApp*, dà la possibilità di non utilizzare direttamente una *SIM* sul telefono rendendo ancor più invisibili i trafficanti, i quali si collegano a rete *wireless* rendendo le intercettazioni difficili, se non impossibili (Save the Children 2021). Non solo, l'utilizzo di internet rende ancora più facile il controllo da parte sia degli sfruttatori che delle madame: per esempio può capitare che la madame si trovi in Svizzera e la ragazza sfruttata si prostituisca in Italia. Internet ha accorciato le distanze anche per lo sfruttamento. Si può confermare, quindi, che la tecnologia ha ampliato notevolmente la capacità delle reti criminali acquisendo maggior controllo in tutto il processo della tratta degli esseri umani e raggiungendo dimensioni di applicazione più grandi. In questo modo si sono resi più forti e hanno aumentato i loro profitti; infatti, Save the Children afferma che "comunicazioni criptate e anonimato,

nessuna intermediazione diretta con le vittime reclutate, minor rischio di incorrere in operazioni di polizia sono gli elementi da cui trafficanti e sfruttatori hanno tratto maggiore vantaggio” (Save the Children 2021). Inoltre, si assiste anche ad una riconversione delle modalità di sfruttamento *outdoor* poiché i luoghi all’aperto non sono più gli stessi: si parla di vie dedite alla prostituzione definite da sfruttatori e vittime con il termine “*Joint*”<sup>21</sup> oppure nei “*giro walk*” ossia fermate degli autobus o i parchi (Save the Children 2019, 23). Anche la trasformazione della prostituzione *outdoor* ha dato vantaggio alle organizzazioni criminali, le quali tendono sempre meno a rischiare di mettere in strada ragazze minorenni che potrebbero facilmente venire a contatto con operatori sociali o con le Forze di Pubblica Sicurezza.

## 1.2 La Nigeria

La Nigeria viene definita come “*gigante dell’Africa*” poiché consta di circa 200 milioni di abitanti e da sempre rappresenta una terra di immigrazione di movimenti regionali (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 2021). Negli ultimi vent’anni, però, è divenuta anche terra di emigrazione dove i primi movimenti in uscita della popolazione nigeriana, avvenuti per le difficoltà economiche e alla domanda di manodopera nell’Europa meridionale, possono essere riferiti agli anni ’80. Non solo, successivamente la Nigeria è stata caratterizzata da una forte crescita demografica dando vita a veloci processi di urbanizzazione e conseguenti contrasti con le aree rurali del paese, aggravati poi dai cambiamenti climatici<sup>22</sup>. Questo quadro ha portato ad un aumento delle disuguaglianze, già esistenti, tra le fasce della popolazione costringendo quella più povera ad emigrare: secondo la Banca Mondiale nel 2021, quasi il 43% della popolazione in Nigeria vive al di sotto della soglia di povertà. Inoltre, l’instabilità nel sud-est e nel nord-est del Paese, legata alle migrazioni interne, al terrorismo di matrice islamica di Boko Haram, alle divisioni etnico-religiose, ha alimentato la fuoriuscita di numerosi richiedenti asilo (ISPI & Caritas Italiana). Nello specifico, rispetto alla tratta degli esseri umani, in

---

<sup>21</sup> I *Joint* sono piazzole di sosta lungo le strade oppure le strade principali come quelle provinciali

<sup>22</sup> Ibidem

particolare delle donne, risulta che i motivi non riguardino solo la difficoltà economica, ma anche la violenza che caratterizza la società nigeriana nei confronti delle donne. Sicuramente, a contribuire nell'inasprire il fenomeno sono state le politiche migratorie europee, nelle quali i trafficanti hanno trovato fin da subito terreno fertile utile ad espandere un mercato ricco del sesso già di notevoli dimensioni e senza crisi (EASO 2015).

Questa introduzione si rende utile all'elaborato per comprendere, in parte, l'elevata presenza di ragazze nigeriane nei numeri riferiti alle vittime di sfruttamento sessuale. Proprio per questo, nei paragrafi successivi, l'elaborato si concentrerà nell'analizzare la specifica situazione delle ragazze nigeriane: al viaggio che intraprendono al ruolo della madame e dei trafficanti.

### *1.2.1 L'organizzazione criminale nigeriana: trafficanti, madame e sfruttatori*

La nascita della criminalità organizzata nigeriana è piuttosto recente, risale infatti alla metà del secolo scorso quando nelle Università nigeriane nascevano i *cults* ossia "confraternite create sul modello americano che avevano lo scopo di combattere l'Apartheid e il razzismo e ogni altra forma di violenza attraverso l'elevazione dei valori morali" (Servizio Analisi Criminale 2020). Negli anni '80, a causa della crisi del petrolio e degli sconvolgimenti politici, i *cults* subirono una vera e propria trasformazione passando da associazioni universitarie pacifiche per scopi politici a vere e proprie criminalità organizzate. Tra le più antiche confraternite si trova quella dei "*Pyrates confraternity*" da cui presero poi vita altri *cults* tra cui "*Black Axe Confraternity*" che assunse un ruolo di primaria importanza presso l'Università di Benin City nello Stato di Edo. La zona di Benin City è conosciuta come area maggiormente soggetta alla criminalità che si occupa di traffico di esseri umani, ciò spiega come in Italia la provenienza delle ragazze vittime di sfruttamento sessuale arrivi, per la maggior parte, proprio da questa città. In Nigeria la criminalità organizzata interessa maggiormente le etnie *Ibo* o *Yoruba*; infatti, l'appartenenza alle confraternite è caratterizzata da una parte dal legame etnico e, dall'altra, per il ricorso alle ritualità magiche conosciute come "*rito Juju*" il quale assoggetta psicologicamente i consociati instaurando un vincolo indissolubile. Le confraternite, divenute organizzazioni criminali, oltre ad infiltrarsi negli

apparati politici ed economici del paese e ad inficiare ulteriormente sulla scarsa capacità dello Stato di esercitare il proprio controllo su un territorio così vasto, nel corso degli anni si sono fatte conoscere per l'uso della forza e per il continuo ricorso alla violenza per imporre le proprie regole.

Di fatto, la mafia nigeriana si interessa di diversi settori criminali quali: la tratta degli esseri umani finalizzata alla prostituzione e al lavoro in nero; il narcotraffico; e, infine, alla falsificazione e contraffazione dei documenti, utilizzati anche per la tratta degli esseri umani. Attualmente la mafia nigeriana in Italia è presente sia al Nord (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna) che al Sud (Sardegna, Sicilia e Campania) (Ministero dell'Interno 2021). Infatti, l'Italia per la posizione strategica in cui si trova, insieme alla disponibilità di porti e aeroporti che permettono i collegamenti alle rotte internazionali, rappresenta per le organizzazioni criminali nazionali e straniere una terra dove poter espandere interessi illegali.

Nello specifico l'interesse, da parte della mafia nigeriana, nel settore della prostituzione consiste nel reclutare giovanissime ragazze nigeriane dalle aree estremamente povere della Nigeria.

È proprio in queste aree che la mafia nigeriana opera attraverso cellule che, dietro la falsa promessa di un futuro migliore e di un lavoro all'estero, reclutano le ragazze da avviare alla prostituzione. Il reclutamento delle donne avviene principalmente a Benin City, capitale dello Stato di Edo, da dove la criminalità organizzata attraverso i propri trafficanti organizza i viaggi soprattutto per l'Europa<sup>23</sup>.

Analizzando i profili delle persone coinvolte nel traffico delle minori nigeriane si può affermare con certezza che assume un ruolo determinante il vincolo parentale e sentimentale con colui o colei che mette in atto lo sfruttamento e le forme di abuso. Nello specifico caso delle ragazze nigeriane, le stesse si trovano a doversi ribellare da una parte alla famiglia stessa che l'ha reclutata e, dall'altra, alla persona con cui si è instaurata una relazione caratterizzata dal vincolo affettivo, sentimentale ed economico. Sicuramente, l'instaurare una relazione di tipo affettiva e sentimentale con il proprio sfruttatore può

---

<sup>23</sup> Servizio Analisi Criminale (2020). *La mafia nigeriana in Italia*. Roma: Ministero dell'Interno.



determinare in alcune ragazze la difficoltà a percepire con chiarezza lo sfruttamento in atto: il fatto di sentirsi legate ad un rapporto in cui investono i loro sentimenti le convince ad agire per propria libertà di scelta non accorgendosi dell'influenza che hanno su di loro le persone che le circondano. Possiamo affermare che la difficoltà ad emergere come vittima di sfruttamento sessuale può essere sì dipeso da un legame sentimentale instaurato con il proprio sfruttatore, ma anche dalla cattiva informazione, dalla diffidenza nei confronti delle istituzioni, dalla paura e, in gran parte, dalla responsabilità nei confronti della famiglia che le ha spinte ad intraprendere un progetto migratorio. Allo stesso modo, come afferma Degani (2020)

È una condizione quella delle donne migranti nigeriane che pur a fronte di considerevoli cambiamenti avvenuti nel corso del tempo, si contraddistingue per un frame in cui immaginario e religione concorrono a costruire quella condizione di fedeltà garantita dal rito juju che insieme al debito vincola le donne in un rapporto di soggiogamento dal quale è difficile liberarsi. Paradossalmente, il ruolo della donna sembra giocare una parte fondamentale proprio nell'agevolare il soggiogamento nel sistema di tratta perché, di fatto, costituisce una delle poche possibilità – spesso la sola – di mobilità sociale per la componente femminile normalmente relegata ai margini.

In altri casi invece, proprio per la diversità e la complessità delle situazioni, l'autonomia delle ragazze non è così limitata, anzi, proprio per la consapevolezza di essere sfruttate, talvolta riescono ad uscirne autonomamente. Certo è che “è proprio durante i periodi di crisi – come la fine del legame affettivo o la pandemia – che le ragazze tendono a chiedere aiuto mettendo in discussione il proprio progetto migratorio”<sup>24</sup>.

Per i viaggi via mare, vengono utilizzati pescherecci sempre più fatiscenti che aumentano il rischio di incidenti o naufragi. Un ruolo marginale lo assume proprio lo *scafista*: di solito si tratta di connazionali, o nei peggiori dei casi i minori stessi, costretti ad adempiere questo compito per pagarsi una parte del viaggio. Questa metodologia garantisce ai trafficanti di non esporsi al pericolo del viaggio e al rischio di essere arrestati

---

<sup>24</sup> Intervista svolta a novembre 2022 ad un operatore sociale del Numero Verde Anti-Tratta

e incriminati dalle Autorità una volta sbarcati. Un ruolo fondamentale lo assume invece il *trafficante passeur* – solitamente un connazionale – ovvero colui che è operativo nelle zone di frontiera e svolge il ruolo di trasferimento delle minori nei paesi di transito: una volta giunte in Italia le ragazze entrano in contatto con un loro conoscente il quale le inserisce nelle reti della prostituzione (Save the Children 2016, 32).

Nei riguardi delle ragazze nigeriane, quando si parla di “conoscente” spesso ci si riferisce alla figura della *madame* o *maman*, le quali sono ex prostitute che hanno estinto il debito nei confronti dei propri trafficanti riscattandosi all’interno della rete criminale e riuscendo ad affermare il proprio ruolo di controllo sulle ragazze. Il fatto di rappresentare una donna che a sua volta è stata vittima di tratta e sfruttamento, determina il fatto che viene percepita dalle minori quale modello di successo da poter raggiungere. Per di più, la *madame* rappresenta per le ragazze uno dei pochi, se non l’unico, legame con la cultura d’origine e costituisce pertanto un punto di riferimento rispetto al contesto in cui sono arrivate. Il passaggio da vittima a *madame* è una libera scelta, che spesso è dettata dalla paura di ritornare alla vita che precedentemente avevano lasciato; perciò, per arricchirsi e per non deludere chi prima le sfruttava decidono di entrare nella rete criminale che precedentemente le sfruttava (Kienast *et al.* 2014). Questo passaggio è dettato anche talvolta alla visione e considerazione della donna nella cultura nigeriana, infatti:

La narrazione diffusa sulla condizione femminile in Nigeria rende una donna accettabile agli occhi della società se è madre e moglie; laddove non vi siano queste condizioni, divenire *madame* (o *maman*), innesca un gioco di parentela fittizia e conferisce dignità<sup>25</sup>.

Una volta divenute *madame* il compito che assumono è caratterizzato dal reclutamento, istruzione, accompagnamento, protezione, controllo e intimidazione sulle giovani ragazze. Il tutto all’interno di una solida rete costituita da altre figure quali, per esempio, i *connection men*. Spesso le *madame* sono persone vicine alla cerchia familiare delle ragazze e questo rapporto di conoscenza rende ancora più forte e complesso il grado di

---

<sup>25</sup> Taliani, S., (2019), *Il tempo della disobbedienza. Per un’antropologia della parentela e della migrazione*, Verona, Ombre Corte.

sottomissione della vittima all'interno del circuito dello sfruttamento. Infatti, il *modus operandi* di una *madame* è spesso caratterizzato da violenza, fisica o psicologica, al fine di rendere collaborative le proprie ragazze; esercita un ruolo chiave durante l'intera fase di sfruttamento avendo il controllo assoluto sul debito della minore e "regolando ogni aspetto della quotidianità, decidendone la destinazione finale ed i suoi eventuali successivi spostamenti, nonché i luoghi, i tempi e i modi con cui deve essere svolta l'attività di prostituzione" (Save the Children 2016, 35). Detengono, inoltre, i mezzi per restare in contatto con gli affetti più cari, conoscono la famiglia della ragazza e il luogo dove abita e questo rende ancora più determinante la paura di ritorsioni e minacce contro il nucleo familiare della ragazza, vittima ricattabile e manipolabile. Difatti, "qualora non rispettassero gli accordi del debito, le conseguenze per la famiglia in Nigeria potrebbero essere terribili e la vendetta del rito *Juju* le colpirebbe senza pietà" (Beare 2010). A caratterizzare il modello nigeriano di tratta sono le relazioni che intraprendono le minori esclusivamente con connazionali permettendo a quest'ultimi un controllo sulle stesse che si perpetua non solo in strada o *indoor*, ma anche nei luoghi in cui abitano.

A facilitare ancora di più l'asservimento della vittima al sistema di sfruttamento è la relazione sentimentale con un *boyfriend* o *love boy* che svolge il ruolo di facilitatore nel rapporto tra la *madame* e la minore (Save the Children 2016, 35). Può capitare che il fidanzato abbia un legame parentale con la *madame* o che quest'ultima abbia una relazione sentimentale con un parente della minore stessa. Attraverso questi legami, la ragazza viene circondata da una serie di relazioni con persone, a lei sentimentalmente vicine, tali da indurla a ritenere la prostituzione come l'unica possibilità di sostegno per lei e per la famiglia lasciata nel paese d'origine.

### *1.2.2 Il viaggio delle ragazze nigeriane e lo sfruttamento in Italia*

Dietro all'arrivo in Italia delle ragazze nigeriane minorenni vi è spesso un percorso migratorio ben definito ed organizzato. Fino a dieci anni fa le organizzazioni criminali nigeriane utilizzavano, come mezzo di trasporto, prevalentemente la rotta aerea, ma con l'inasprimento dei controlli aeroportuali le rotte della tratta sono state fatte coincidere con quelle migratorie, soprattutto nel caso di tratta per sfruttamento sessuale. Il

coinvolgimento dei minori in dinamiche di tratta avviene spesso attraverso l'inganno, infatti, la maggior parte delle volte le ragazze partono indotte dai connazionali che promettono un futuro migliore e raccontano di una realtà con nuove e maggiori opportunità di vita rispetto a quella del proprio paese. Talvolta si è di fronte a situazioni in cui le ragazze non intraprendono il progetto migratorio con lo scopo di portare fortuna alla propria famiglia o con la promessa di trovare un futuro migliore nel paese di destinazione: ci sono casi che riguardano fughe da violenza già subite in famiglia o da matrimoni progettati e a cui sono costrette o, ancora, partono semplicemente per il bisogno e il desiderio di un cambiamento. Inoltre, è da specificare che non sempre le ragazze sono inconsapevoli di cosa le aspetta in Italia: di certo non si aspettano le condizioni dure che poi effettivamente vivono, ma in ogni caso intraprendono il viaggio conoscendo ciò che andranno a fare una volta arrivate in Italia. Questo è accentuato anche dalla diffusione della tecnologia che oggi influenza gran parte delle nostre vite: sicuramente in Nigeria il fenomeno della tratta può essere meno conosciuto rispetto alla consapevolezza che ne può avere il nostro paese grazie anche agli interventi messi in atto per contrastarlo, ma non si può affermare che in quel paese la tratta degli esseri umani è un fenomeno oscuro ed invisibile. Molte ragazze, attraverso la tecnologia, vengono a conoscenza di quello che succede in Libia e in Italia e, nonostante ciò, la scelta di partire e di vivere una situazione così dura è più forte rispetto alla scelta di rimanere nel proprio paese e continuare a subire violenza o sposarsi con un uomo che non vogliono oppure non seguire il proprio desiderio di cambiamento. Probabilmente, in loro ha molto più peso la speranza che, una volta pagato il debito, riescano a liberarsi sia della situazione di sfruttamento che della vita che facevano prima di partire nel loro paese d'origine.

Nello specifico, le ragazze nigeriane vengono adescate dalle "*Italos*"<sup>26</sup> che, raccontando la loro esperienza, divulgano di promesse di lavoro in Europa. Le *Italos* oltre a ingannare le ragazze, ingannano gli stessi genitori che, inconsapevoli del destino delle loro figlie e spinti da una falsa prospettiva di arricchimento, decidono di dare la possibilità di intraprendere il viaggio con la promessa di studiare o trovare lavoro. Una volta cadute

---

<sup>26</sup> Le *Italos* sono ex prostitute rientrate in paese.

nell'inganno le ragazze vengono manipolate psicologicamente attraverso il *rito Juju*<sup>27</sup>, il quale indica l'insieme di tutte le entità spirituali ritenute, dalla popolazione nigeriana, malefiche (Brivio 2021). Il rito per le ragazze rappresenta un patto con gli spiriti e per questo motivo hanno la convinzione che, se non lo rispettano, saranno artefici di un futuro malvagio. Durante il rito le stesse sono soggette ad una vera e propria cerimonia che consiste nel denudarsi di fronte al sacerdote – *native doctors* – costringendole a sentirsi ancora più vulnerabili. Durante la pratica religiosa vengono inflitte delle profonde lesioni alle ragazze nelle quali, poi, viene sparsa della cenere che simboleggia lo spirito. Inoltre, viene raccolta della biancheria intima della persona e posta, insieme a ciuffi di capelli o materiali animali, all'interno di un vaso che viene successivamente sigillato e posto in un santuario (Perilmondo Onlus, s.d.). Secondo William Pietz (1985) vi è proprio "l'assoggettamento del corpo umano (come luogo materiale dell'azione e del desiderio) all'influenza di certi oggetti materiali significanti che, anche se separati dal corpo, funzionano come organi di controllo in determinati momenti", perciò in questo modo il sacerdote ottiene un controllo e un potere a distanza sulle ragazze. Durante questa cerimonia la ragazza promette di restituire tutti i soldi del debito alla *madame*, di obbedire a qualsiasi cosa le venga ordinato, compreso il dare completa fedeltà ai suoi sfruttatori e trafficanti con la promessa di non scappare mai. Con questa modalità gli sfruttatori e le stesse madame tengono assoggettate le vittime che, insieme alla responsabilità di restituire grosse somme di denaro, le mantiene in una condizione di asservimento. Spesso le ragazze non sono a conoscenza di questo mondo e vengono plasmate da credi che non sono solo derivanti dal rito *juju*, ma anche da "*dicerie*" della madame. Su questo Alessandra Brivio (2022) racconta che

Mama Adela di ritorno dai suoi viaggi in Nigeria, dava alle ragazze creme e talchi trattati dal sacerdote. [...] I cosmetici incantati, infatti, avevano il potere di aumentare i guadagni ma erano molto pericolosi perché facevano penetrare il juju

---

<sup>27</sup> Si tratta di una pratica religiosa delle persone di etnia Yoruba la quale crede nello spirito del mondo e di come Dio e gli Dei influiscano nella vita di tutti i giorni. "*Joujou*" in francese sta ad indicare un piccolo oggetto o gioco, questo termine è arrivato in Africa alla fine del 15esimo secolo ed è stato assunto, dalla popolazione, come il simbolo della forza e della grandezza di Dio. Perilmondo Onlus (n.d.), *Riti Juju*, Centro Ricerche Protezione Internazionale. Disponibile all'indirizzo: <https://crprotezioneinternazionale.files.wordpress.com/2018/08/riti-juju-nigeria.pdf>.

dentro il corpo, che ne restava completamente posseduto. [...] Il juju continuava in tal modo ad agire su corpi già pesantemente segnati durante la cerimonia del giuramento ma soprattutto dalle violenze fisiche e morali subite dall'inizio del loro percorso<sup>28</sup>.

Difatti, durante il viaggio migratorio la rilevanza del rito *juju* può essere quasi insignificante e, talvolta, la scelta per alcune ragazze di abbandonare il progetto migratorio non è condizionata dalla forza mistica e malefica indotta dal sacerdote, ma da chi le accompagna (Brivio 2021). Il rito, inoltre, una volta arrivate in Italia può rappresentare l'unico elemento affettivo e familiare che le rincuora dal fatto di trovarsi in un paese di cui non conoscono usi, lingua e abitudini e dove non hanno alcuna rete sociale<sup>29</sup>. Il costo del viaggio è compreso tra i 4000 e i 15000€ (Save the Children 2022a, 54-55), ma può arrivare anche ai settantamila/ottantamila euro (Degani 2020), perciò la famiglia si indebita con chi aiuta le ragazze ad arrivare in Italia, con la promessa che una volta arrivate ripagheranno il debito lavorando. Il viaggio migratorio consiste nel partire dalla Nigeria, solitamente in minibus, passando il confine con il Niger – in auto, a piedi o in moto – successivamente, arrivano ad Agadez (Niger) e da lì intraprendono il viaggio nel deserto del Sahara. Una volta superato il deserto arrivano in Libia<sup>30</sup> dove permangono massimo un mese. Durante la permanenza in Libia vengono sfruttate, subiscono violenza fisica e sono maltrattate e picchiate da persone armate che gli infliggono pressioni psicologiche minacciando loro e anche la famiglia. Lo sfruttamento, infatti, inizia fin da subito in quanto i trafficanti nigeriani vendono le ragazze agli sfruttatori libici, definiti *connection man*<sup>31</sup>, e spesso vengono sfruttate nelle cosiddette *connection house*<sup>32</sup>. Oltre

---

<sup>28</sup> Intervista a Felicity del maggio 2019, tratto da Brivio, A. (2022), *Assoggettamento da juju? Decostruire le categorie della dipendenza tra le giovani migranti dalla Nigeria*, Università di Milano Bicocca.

<sup>29</sup> Ibidem.

<sup>30</sup> Di solito sono collocate nelle città libiche di Zuwarah, Zawhia, Sabratha o Tripoli.

<sup>31</sup> Organizzatore del viaggio/*smuggler*. Generalmente indicato come colui che organizza i viaggi dalla Nigeria all'Italia attraverso la Libia. Più "connection man" possono contribuire al trasporto di una stessa vittima, ad esempio uno in Nigeria e uno diverso in Libia. Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (2017), *La tratta di esseri umani attraverso la rotta del mediterraneo centrale: dati, storie e informazioni raccolte dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni*. OIM Un Migration Italy: [https://italy.iom.int/sites/g/files/tmzbd11096/files/documents/oim\\_rapporto-tratta\\_2017.pdf](https://italy.iom.int/sites/g/files/tmzbd11096/files/documents/oim_rapporto-tratta_2017.pdf).

<sup>32</sup> Casa chiusa/bordello. Generalmente le vittime di tratta indicano con il termine "connection house" le case chiuse in Libia e, più recentemente, anche quelle in Italia o in Europa, dove sono forzate alla

al maltrattamento, vivono in condizioni igienico sanitarie estremamente dure con scarso accesso sia al cibo che all'acqua. Allo stesso tempo, il debito, spesso, si innalza in quanto, una volta in Libia, gli sfruttatori e i trafficanti richiedono una somma ancora più ingente costringendo le ragazze a contattare la famiglia per avere più risorse economiche. Dopo la Libia è previsto il viaggio verso l'Italia via mare, nel *Mediterraneo*, dove adulti, donne, bambini e ragazzi partono con la consapevolezza che, con grossa probabilità, non toccheranno terra. Il viaggio viene diviso in fasi e ad ogni fase viene comunicato alle ragazze con chi dovranno prendere i contatti.

All'arrivo in Italia si possono delineare due vie: da una parte si può avere la minore che dichiara comunque la maggior età e quindi viene poi portata direttamente dallo sfruttatore a casa della *madame*; dall'altra parte c'è la ragazza che si dichiara minorenne e che viene accolta nei Centri di accoglienza per minori<sup>33</sup>. In quest'ultimo caso le *madame*, che hanno contatti in tutta Italia, vanno personalmente a recuperare le ragazze nelle strutture per poi portarle nelle case dove verranno poi sfruttate. Può capitare, invece, il caso della minore accompagnata direttamente dallo sfruttatore che si finge un familiare o il fidanzato e che si occuperà direttamente del collocamento delle ragazze nella casa della *madame*. Frequentemente il fatto di essere collocate nei centri di accoglienza e successivamente non lasciare più traccia di sé, a causa di fughe o a causa del contatto con la *madame*, può dar vita al fenomeno dei *minori invisibili*<sup>34</sup> il quale rende ancora più complicata l'operatività delle figure professioniste, soprattutto per quanto concerne la raccolta dati. Nel 2017 l'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) nel suo rapporto "*La tratta degli esseri umani attraverso la rotta del Mediterraneo centrale: dati, storie e informazioni raccolte dall'organizzazione internazionale per le migrazioni*", dichiarava che le minori incontrate nei luoghi di sbarco affermava di non aver mai avuto rapporti sessuali, di non conoscere i mezzi contraccettivi e nemmeno il rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili e, allo stesso modo, non sapevano in cosa consistesse la prostituzione che avrebbero svolto per saldare il debito contratto con i trafficanti.

---

prostituzione. In Italia e in Europa, spesso sono le minori ad essere rinchiusi nelle connection houses, perché in strada darebbero troppo nell'occhio. *Ibidem*.

<sup>33</sup> Emerso durante un'intervista ad un operatore sociale dell'Ufficio Protezione Sociale del Comune di Venezia

<sup>34</sup> Si tratta di tutti i minori arrivati in Italia che non sono più ritracciabili nelle strutture che li hanno accolti.

Questa inconsapevolezza è dettata non solo dall'evidente giovane età, ma anche dalla provenienza da villaggi remoti caratterizzati dallo scarso livello d'istruzione.

Una volta allontanate dai centri di accoglienza, le ragazze nigeriane vengono costrette alla prostituzione in strada o, come visto nei paragrafi precedenti, sempre più spesso *indoor*. Infatti, se prima lo sfruttamento era visibile nei marciapiedi delle nostre città, oggi, accelerato anche dalla pandemia, il fenomeno è sempre più invisibile soprattutto per le minori, costrette ad una prostituzione caratterizzata da sfruttamento in appartamenti, online attraverso i social o siti di incontri, o nelle *connection house*. Negli ultimi anni si nota anche una tendenza ad uno sfruttamento multiplo: le ragazze oltre ad essere sfruttate sessualmente vengono “utilizzate” come corrieri delle economie illecite facendole ingerire ovuli di droga da trasportare da una città all'altra oppure trasportando pacchi di cui non conoscono il contenuto (Save the Children 2021, 53-55).



## **2. Il quadro normativo in un'ottica Internazionale, Europea e Nazionale**

Fin dall'Ottocento la tratta degli esseri umani è stata contrastata a livello internazionale, europeo e nazionale, per la portata e la sua complessità e anche per i reati che possono essergli associati. Per questo motivo al fine di comprendere da una parte le problematiche emerse e dall'altra per conoscere la normativa che gli Stati applicano in favore delle vittime e per il contrasto al fenomeno, in questo capitolo verranno definite le principali normative a livello internazionale, europeo e nazionale utili all'elaborato. Inoltre, tale ricerca soffermandosi in particolar modo sulla condizione delle ragazze minorenni, intende approfondire la normativa, introdotta nel nostro ordinamento giuridico, sulla Legge 47/2017, la quale ha rappresentato una misura fondamentale ed innovativa per la tutela dei minori stranieri non accompagnati.

### **2.1 Uno sguardo alla normativa Internazionale**

Il 28 aprile 1919 ci fu la nascita della Società delle Nazioni con la quale la lotta al fenomeno della tratta avrebbe assunto un'impostazione giuridica molto importante. La prima conferenza internazionale sulla tratta si tenne a Ginevra dal 30 giugno al 5 luglio 1921 con la partecipazione di 35 stati con cui si ribadì la necessità di un sistema omogeneo nelle diverse Nazioni per una collaborazione a livello internazionale per la repressione del fenomeno criminale. La consapevolezza di quanto fosse importante un'azione comune si sviluppò nella redazione, il 30 settembre 1921, della *Convenzione sulla repressione della tratta delle donne e dei fanciulli*.

L'attenzione della comunità internazionale per i fenomeni connessi al traffico degli esseri umani ha portato, negli ultimi due secoli, allo sviluppo di diversi strumenti

internazionali in grado di contrastare il fenomeno. Per questo è di fondamentale importanza introdurre la normativa internazionale con la *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo* in quanto il fenomeno della tratta costituisce una violazione dei diritti umani. La nascita della Dichiarazione rappresentò un evento storico di fondamentale importanza in quanto si raggiunse un consenso universale sul valore supremo della persona umana. Negli anni, la Dichiarazione Universale del 1948, si è evoluta divenendo perno del sistema internazionale della protezione dei diritti umani e fondamento di successive e significative convenzioni e documenti giuridicamente vincolanti. La Dichiarazione Universale del 1948 si compone di un preambolo e di 30 articoli i quali contengono i diritti inalienabili dell'uomo. Il preambolo sancisce il valore intrinseco di ogni uomo nonché il “riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo” (Senato della Repubblica 2018). Nello specifico, diviene fondamentale per questo elaborato citare i seguenti articoli: *l'art. 2* con il quale si richiama indirettamente il *principio di eguaglianza* e introduce, allo stesso tempo, il *principio di non discriminazione*<sup>35</sup>; *l'art. 4* con il quale si sancisce il divieto di schiavitù già determinato dalla Dichiarazione per l'abolizione della tratta degli schiavi del 1815; *l'art. 5* che sancisce il divieto “di tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti” per il quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la *Convenzione contro la tortura ed altre pene* il 10 dicembre 1984 dove si determina che la natura dei crimini può avere sia portata fisica che psicologica. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo come l'ideale comune da raggiungere da parte di tutti i popoli e Nazioni con l'obiettivo che ogni individuo ed ogni organo della società si preoccupi e si obblighi a promuovere, attraverso l'insegnamento e l'educazione, al rispetto di questi diritti e libertà e di garantire, attraverso misure progressive nazionali e internazionali, il riconoscimento universale e il rispetto non solo degli stati membri ma anche dei paesi sottoposti alla loro giurisdizione.

Per ovviare alla mancanza di doveri obbligatori per gli stati firmatari della

---

<sup>35</sup> Il divieto di discriminazione viene annoverato innanzitutto nella Carta delle Nazioni Unite (1945) e, inoltre, in tutte le convenzioni giuridiche internazionali.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948, la Commissione per i Diritti Umani, istituita nel 1946<sup>36</sup>, designò, attraverso lo stesso procedimento con cui adottò la Dichiarazione, due Convenzioni, meglio note come *Patto internazionale sui diritti civili e politici* e *Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali*. Nello specifico, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici è stato adottato dall'Assemblea Generale dell'ONU il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976, collocando la protezione dei diritti umani all'interno di un trattato internazionale vincolante per tutti gli stati membri, come previsto dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani. Attualmente gli stati che hanno preso parte al Patto sono 173 e ciò dimostra e sottolinea un consenso a livello internazionale. È fondamentale evidenziare che, attraverso questo Patto, si è dato, a livello internazionale e universale, vieto assoluto di schiavitù e tratta degli esseri umani attraverso l'art. 8 dello stesso, senza però definire cosa si intenda e quali circostanze vengano considerate tali. Una definizione internazionale di tratta degli esseri umani verrà stabilita successivamente con il Protocollo di Palermo.

La tratta degli esseri umani è un crimine di enorme portata e come tale ha bisogno di essere affrontato mediante un approccio globale internazionale “nei Paesi di origine, transito e destinazione”<sup>37</sup>. Inoltre, considerando che, benché, attraverso diverse Convenzioni siano stati adottati strumenti, norme e disposizioni per combattere lo sfruttamento delle persone, non era ancora stato individuato uno strumento universale che affrontasse tutti gli aspetti della tratta. Per tale motivo, durante la Conferenza di Palermo del 2000<sup>38</sup> si elaborò la Convenzione internazionale contro la criminalità organizzata transnazionale, con la quale si è data una definizione di tratta delle persone che, oltre ad essere più precisa e strutturata, ha dato ampio spazio alle tipologie di sfruttamento che non sono più riconducibili solo allo sfruttamento sessuale, ma anche allo sfruttamento lavorativo. Più precisamente, la definizione di tratta è contenuta nel “*Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne*

---

<sup>36</sup> Oggi sostituita dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, istituito nel 2006 con risoluzione 60/251 dell'Assemblea Generale.

<sup>37</sup> Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini concluso a New York il 15 novembre 2000. Disponibile al sito: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/ProtocolonTrafficking.pdf>.

<sup>38</sup> Ratificata dall'Italia il 16 Marzo 2006 con Legge n. 146.

*e bambini*”<sup>39</sup>, conosciuto anche come “*Protocollo di Palermo*”. Quest’ultimo nasce con lo scopo di: prevenire e combattere la tratta di persone, prestando particolare attenzione alle donne e ai bambini; tutelare e assistere le vittime della tratta nel pieno rispetto dei loro diritti umani; e promuovere la cooperazione fra gli Stati Parte al fine di realizzare detti obiettivi<sup>40</sup>. La tratta delle persone trova specifica definizione nell’art. 3 dello stesso:

[...] il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi.

In base a tale definizione, possono essere evidenziati i tre elementi costitutivi della tratta degli esseri umani ovvero: la *condotta* - reclutare, trasportare, trasferire, ospitare, accogliere persone e quindi il movimento delle vittime da un luogo all’altro; i *mezzi* – uso o minaccia dell’impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, di frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra, perciò l’acquisizione del consenso attraverso mezzi impropri; lo *scopo* - sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, asservimento o prelievo di organi (Nicodemi 2021). Per quanto concerne il *consenso*<sup>41</sup>, è un elemento che, qualora fosse stato espresso dalla persona-vittima, viene considerato irrilevante di fronte sia all’utilizzo di mezzi coercitivi, reclutamento, trasporto, trasferimento, ospitalità o

---

<sup>39</sup> Ratificato dall’Italia il 2 agosto 2006 ed entrato in vigore il 1° settembre 2006.

<sup>40</sup> Art. 2, Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini.

<sup>41</sup> Art. 3, par. b, Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini

accoglienza ai fini di sfruttamento, sia in circostanze in cui quest'ultimi non dovessero essere impiegati; questo perché lo status di vulnerabilità dei soggetti in esame è talmente elevato che non si può considerare tale consenso il medesimo che una persona, con una situazione sociale, economica, ambientale e morale stabile, può esprimere. Ai fini di questo elaborato è fondamentale citare le lettere c) e d) del medesimo articolo in cui si definisce rispettivamente che: “il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere un bambino ai fini di sfruttamento sono considerati ‘*tratta di persone*’ anche se non comportano l’utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera a) del presente articolo” e che “ ‘*bambino*’ indica qualsiasi persona al di sotto di 18 anni”. Tale definizione non tenendo conto dell’elemento del consenso, ritiene che ognuna delle attività elencate si qualifichi come tratta indipendentemente dal consenso del minore. Il Protocollo specifica, altresì, che ogni Stato Parte deve adottare le misure legislative, e di altro tipo, necessarie a determinare “reato” la condotta descritta dall’art. 3. Al tempo stesso, gli Stati tutelano la riservatezza e l’identità delle vittime della tratta di persone assicurando e prevedendo, attraverso il proprio ordinamento giuridico o amministrativo, misure che consentano alle persone-vittime di ricevere informazioni e assistenza garantendo anche un recupero fisico, psicologico e sociale delle stesse fornendogli un alloggio adeguato, consulenza e informazioni rispetto ai diritti riconosciuti, assistenza medica, opportunità d’impiego, educative e di formazione<sup>42</sup>. Il Protocollo definisce altrettanto che gli Stati Parte possano stabilire politiche globali, programmi o altre misure per prevenire e combattere la tratta delle persone e proteggere le vittime. A tale scopo, viene inclusa anche la cooperazione con le organizzazioni non governative o altre organizzazioni interessate e soggetti terzi<sup>43</sup>. Gli Stati parte sono tenuti anche a adottare e potenziare misure che aiutino a ridurre i fattori di vulnerabilità della tratta come la povertà, il sottosviluppo e la mancanza di pari opportunità<sup>44</sup>. Fondamentale è da ritenersi l’art. 14 dello stesso Protocollo, il quale definisce che

Nessuna disposizione [...] pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli

---

<sup>42</sup> Art. 6, Protocollo di Palermo

<sup>43</sup> Art. 9, Protocollo di Palermo

<sup>44</sup> Ibidem

Stati ed individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo Status dei Rifugiati e il principio di non allontanamento.

Per arrivare ad una definizione precisa di “tratta di esseri umani”, quindi, si è assistito ad un lungo e travagliato percorso che è giunto al Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini attraverso la risoluzione dell’Assemblea Generale n. 53/111 del 9 dicembre 1998 permettendo ad ogni Stato Parte (170 Stati) di contribuire proponendo proprie definizioni e giungendo ad un *consensus* globale.

### *2.1.1 La normativa internazionale per la tutela dei minori*

La Carta delle Nazioni Unite del 1945 riconosce la dignità a tutti i membri della famiglia umana, così come l’uguaglianza e il carattere inalienabile dei diritti della persona, fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Considerando che, tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, hanno ribadito la loro fede ai principi dettati dalla Carta delle Nazioni Unite impegnandosi nello sviluppo sociale e nel migliorare le condizioni di vita delle persone in una maggiore libertà, hanno anche accettato i principi stabiliti dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo tra cui il riconoscere che il minore ha diritto a un aiuto e a un’assistenza particolare. Per tutti questi motivi, con la *Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo* e la *Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo* adottata dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959, si è ravvisata la necessità di una protezione speciale per i minori. Tale protezione è stata elaborata con la *Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza* approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176. La stessa annovera quattro principi fondamentali per la tutela del

minore: la non discriminazione<sup>45</sup>; il superiore interesse del minore<sup>46</sup>; il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell'adolescente<sup>47</sup>; l'ascolto delle opinioni del minore<sup>48</sup> (Unicef Italia s.d.). Si tratta di un documento di fondamentale importanza che riconosce, per la prima volta espressamente, che anche bambine, bambini e adolescenti hanno dei diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici, i quali devono essere promossi e tutelati da tutti. Unicef Italia ha dichiarato che, ad oggi, la Convenzione è divenuta il trattato con il più alto numero di ratifiche – 196 gli Stati che si sono vincolati giuridicamente (Unicef Italia s.d.). Inoltre, alla Convenzione sono stati affiancati tre Protocolli facoltativi approvati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite: i primi due nel 2000<sup>49</sup>, l'ultimo nel 2011<sup>50</sup>. I documenti sono stati redatti con l'obiettivo di approfondire le tematiche dei bambini in guerra, sullo sfruttamento sessuale e la procedura di reclamo (Unicef Italia , s.d.). Fondamentale per questo elaborato è l'approfondimento sul “*Protocollo opzionale – n. 2 – alla Convenzione sui diritti*

---

<sup>45</sup> “Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza” Art. 2, comma 1, Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

<sup>46</sup> “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” Art. 3, comma 1, Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

<sup>47</sup> “Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale” Art. 4, Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

<sup>48</sup> “Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità” Art. 12, comma 1, Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

<sup>49</sup> Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (1) ratificato dal Parlamento italiano con Legge 11 marzo 2002, n. 46. Il testo del Protocollo è disponibile all'indirizzo: <https://www.datocms-assets.com/30196/1602518710-protocolloconflittiarmati.pdf>. Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini (2) ratificato dal Parlamento italiano con Legge 11 marzo 2002, n. 46. Il testo del protocollo è disponibile all'indirizzo: <https://www.datocms-assets.com/30196/1602518565-protocollovenditaprostituzione.pdf>.

<sup>50</sup> Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sulle procedure di reclamo (3) ratificato dal Parlamento italiano con Legge 16 novembre 2015, n. 199. Il testo del Protocollo è disponibile all'indirizzo: <https://www.datocms-assets.com/30196/1602518676-protocolloproceduredireclamo.pdf>.

*dell'infanzia e dell'adolescenza sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini*” il quale nasce dalla preoccupazione degli Stati membri per l'offerta crescente su internet e su altri supporti tecnologici di materiale pedopornografico. Inoltre, gli stessi convinti che

l'eliminazione della vendita di bambini, della loro prostituzione e della pornografia inscenante bambini, sarà agevolata dall'adozione di un approccio globale che tenga conto dei fattori che contribuiscono a questi fenomeni, in particolare sotto-sviluppo, povertà, disparità economiche, ineguaglianza delle strutture socio-economiche, dissesto delle famiglie, esodo rurale, discriminazione basata sul sesso, irresponsabile comportamento sessuale degli adulti, prassi tradizionali pregiudizievoli, conflitti armati e tratta dei bambini<sup>51</sup>.

Hanno ritenuto necessaria un'azione di sensibilizzazione del pubblico per ridurre la domanda di vendita dei bambini, della loro prostituzione e della pornografia pedofila rafforzando la *partnership* mondiale fra tutti i firmatari della Convenzione e migliorando l'attuazione della legge a livello nazionale.

Tra le Convenzioni fondamentali a livello internazionale a tutela dei minori ritroviamo anche la *Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile – Convenzione n. 182* dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). La stessa, nasce durante la Conferenza generale dell'OIL convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro riunitasi il 1° giugno 1999. I motivi che hanno spinto l'OIL all'elaborazione di una Convenzione sul lavoro minorile riguardano la necessità di adottare degli strumenti mirati alla proibizione e all'eliminazione delle forme peggiori di sfruttamento minorile come la priorità d'azione, nazionale e internazionale, assoluta degli stati facenti parte dell'Organizzazione. Affinché ci sia un'eliminazione e una proibizione del lavoro minorile, l'OIL afferma che è necessaria

un'azione onnicomprensiva e immediata che tenga conto dell'importanza

---

<sup>51</sup> Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, ratificato dal Parlamento Italiano con legge 11 marzo 2002, n. 46.



dell'istruzione di base gratuita e della necessità di sottrarre a tutte queste forme di lavoro i minori in questione e di provvedere alla loro riabilitazione e al loro reinserimento sociale, prendendo anche in considerazione i bisogni delle famiglie<sup>52</sup>.

Attraverso la stessa Convenzione, l'OIL riconosce che la principale concausa del lavoro minorile è da ricondurre alla povertà economica del paese e, perciò, afferma che una soluzione a lungo termine deve essere ricercata in una crescita economica sostenuta che conduca al progresso sociale, particolarmente indirizzato all'alleviamento della povertà e alla promozione dell'istruzione universale. Per tale elaborato è di fondamentale importanza segnalare l'Art. 3 della presente Convenzione, il quale determina quali sono le forme peggiori di lavoro minorile. Nello specifico, lo stesso articolo recita che:

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «forme peggiori di lavoro minorile» include: a) tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati; b) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici; c) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione e per il traffico di stupefacenti, così come sono definiti dai trattati internazionali pertinenti; d) qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore<sup>53</sup>.

Il 4 agosto 2020, successivamente alla firma del Regno di Tonga, la Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, ha ottenuto una ratifica universale da parte di tutti gli Stati facenti parte dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (187 Stati). La ratifica universale della Convenzione evidenzia una protezione legale contro le peggiori forme di lavoro minorile per tutti i bambini e l'impegno globale degli Stati a vietare e contrastare schiavitù, sfruttamento sessuale, uso dei bambini nei

---

<sup>52</sup> Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, OIL 1999.

<sup>53</sup> Art. 3, Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, OIL 1999.

conflitti armati o altri lavori illeciti e pericolosi che compromettono la salute, la morale, il benessere psicologico dei bambini (Università di Padova - Centro diritti umani 2020).

## **2.2 Il Consiglio d'Europa e il suo intervento con *La Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani***

Fondamentale per la lotta contro la tratta degli esseri umani, è stato l'intervento del Consiglio d'Europa (COE)<sup>54</sup>, principale organizzazione di difesa dei diritti umani dell'UE. Il 1° febbraio 2008 entrò in vigore la *Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani*<sup>55</sup>, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 12 maggio 2005 e ratificata dall'Italia 29 novembre 2010 entrando effettivamente in vigore il 1° marzo 2011. La stessa, nasce tenendo conto che la tratta degli esseri umani costituisce una grave violazione dei diritti umani e un'offesa alla dignità e all'integrità della persona; inoltre, il Consiglio d'Europa, ha considerato la tratta degli esseri umani come un fenomeno che può condurre alla schiavitù, di conseguenza, ha ritenuto necessario proteggere le vittime rispettandone i diritti umani, obiettivo prioritario della Convenzione. Nello specifico, la Convenzione è stata elaborata con lo scopo di “rafforzare la protezione stabilita dal Protocollo e di sviluppare le disposizioni ivi contenute”<sup>56</sup> ed ha come obiettivi: prevenire e combattere la tratta di esseri umani, garantendo la parità tra le donne e gli uomini; proteggere i diritti umani delle vittime della tratta e delineare un quadro completo per la protezione e l'assistenza alle vittime e ai testimoni, garantendo la parità tra donne e uomini, in modo da assicurare indagini e procedimenti giudiziari efficaci; e, infine, promuovere la cooperazione internazionale nel campo della lotta alla tratta di esseri umani<sup>57</sup>. La Convenzione prevede una serie di diritti per le vittime della tratta, in particolare: il diritto di essere identificate come vittime; di essere protette e assistite; di

---

<sup>54</sup> Include 47 Stati Membri, tra cui i 27 appartenenti all'Unione Europea. Il Consiglio D'Europa promuove i diritti umani attraverso convenzioni internazionali e monitora il progresso degli Stati Membri nell'ambito di interesse dello stesso Consiglio presentando raccomandazioni attraverso organi di controllo.

<sup>55</sup> L'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione sono stati dati in Italia con Legge 108 del 2 luglio 2010.

<sup>56</sup> Art. 39, Convenzione della lotta contro la tratta degli esseri umani, Consiglio d'Europa, 2008

<sup>57</sup> Art. 1, comma 1, Convenzione della lotta contro la tratta degli esseri umani, Consiglio d'Europa, 2008

beneficiare di un periodo di recupero e riflessione di almeno 30 giorni; di ottenere un permesso di soggiorno rinnovabile; e di ricevere un risarcimento per i danni subiti. La stessa, fornisce all'art. 4, lettera a), una definizione di tratta degli esseri umani analoga a quella vista per il *Protocollo di Palermo* specificando che “il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di un minore allo scopo di sfruttarlo, verrà considerato ‘tratta di esseri umani’ anche non viene utilizzato nessuno dei mezzi previsti nel comma a) del presente articolo”<sup>58</sup> e prevedendo lo sviluppo di molteplici misure di protezione e promozione dei diritti umani. Tra le misure di protezione e promozione dei diritti umani, il Consiglio d'Europa si avvale di un organo di monitoraggio specializzato e indipendente ovvero: il *Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA)*<sup>59</sup> e il *Comitato delle Parti*<sup>60</sup>.

Oltre a introdurre per la prima volta il concetto di *identificazione*, la Convenzione si interessa a definire prescrizioni specifiche anche per quanto concerne i minori vittime di tratta nell'ambito della loro identificazione, protezione e assistenza specificando che “Il permesso di soggiorno per i minori vittime, quando giuridicamente necessario, sarà rilasciato in funzione dell'interesse superiore del minore e, se opportuno, rinnovato alle stesse condizioni”<sup>61</sup> e che “I minori vittime non saranno rimpatriati in uno Stato, se, in base ad una valutazione dei rischi e della sicurezza, appare che tale rimpatrio non sarebbe nell'interesse superiore del minore”<sup>62</sup>. La Convenzione, quindi, rappresenta un utile strumento innovativo per la lotta alla tratta degli esseri umani contenendo elementi di novità rispetto al Protocollo di Palermo: la stessa infatti ha dato importanza e attenzione alla protezione delle vittime, aspetto che era stato tralasciato dal Protocollo di Palermo.

---

<sup>58</sup> Art. 4, lettera c), Convenzione della lotta contro la tratta degli esseri umani, Consiglio d'Europa, 2008

<sup>59</sup> “GRETA è composto da un minimo di 10 membri ad un massimo di 15 membri, esperti indipendenti e imparziali provenienti da diversi contesti. Sono eletti dal Comitato delle Parti per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta. GRETA è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti” art. 36, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani.

<sup>60</sup> “Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa degli Stati membri Parte della Convenzione e dai rappresentanti delle Parti della Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa. Il Comitato delle Parti adotta le proprie regole di procedura” art. 37, Convenzione della lotta contro la tratta degli esseri umani, Consiglio d'Europa, 2008.

<sup>61</sup> Art. 14, comma 2, Convenzione della lotta contro la tratta degli esseri umani, Consiglio d'Europa, 2008.

<sup>62</sup> Art. 16, comma 7, Convenzione della lotta contro la tratta degli esseri umani, Consiglio d'Europa, 2008.

### 2.3 Uno sguardo alla normativa Europea

L'Unione Europea (UE) è il risultato di quanto i Paesi Membri hanno costruito per esercitare collettivamente, pacificamente e democraticamente la sovranità in settori d'importanza cruciale per i/le cittadini/e. Tra gli obiettivi dell'Unione Europea, annoverati nel *Trattato di Lisbona* del 2009<sup>63</sup>, si legge “offrire libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, adottando al contempo misure adeguate alle frontiere esterne per regolamentare l'asilo e l'immigrazione e prevenire e combattere la criminalità”<sup>64</sup> e “promuovere la giustizia e la protezione sociale, la parità tra donne e uomini e la tutela dei diritti del minore”<sup>65</sup>. Inoltre, l'Unione Europea si fonda su valori indivisibili e universali annoverati sia dal Trattato di Lisbona che dalla *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, modificata successivamente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Con quest'ultima, l'obiettivo che UE si è prefissata è di riaffermare i diritti che derivano “dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri”<sup>66</sup>. Di fatto, la Carta annovera tra i valori fondamentali - che costituiscono i rispettivi titoli di cui si compone la stessa - la dignità umana, la libertà, l'uguaglianza, lo Stato di diritto<sup>67</sup> e infine i diritti umani (Unione Europea s.d.). La stessa, stabilisce che la dignità umana è inviolabile e come tale deve essere rispettata e tutelata per tutte le persone, infatti, anch'essa, come le fonti internazionali, vieta la schiavitù e il

---

<sup>63</sup> Il Trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1° dicembre 2009 ed è costituito dal Trattato dell'Unione Europea (TUE) e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Lo stesso, evidenzia le materie che sono di competenza degli Stati membri e le materie nelle quali le decisioni sono prese direttamente dalle Istituzioni europee, in particolare dal Parlamento europeo e dal Consiglio, inoltre accresce la responsabilità democratica dell'Unione, rafforzando la Carta dei diritti fondamentali e consolidando lo stato di diritto.

<sup>64</sup> Art. 3, comma 2, Trattato di Lisbona 1° dicembre 2009.

<sup>65</sup> Art. 3, comma 3, Trattato di Lisbona 1° dicembre 2009.

<sup>66</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

<sup>67</sup> “L'UE si fonda sullo Stato di diritto. Tutti i suoi poteri riposano cioè su trattati liberamente e democraticamente sottoscritti dai paesi dell'UE. Il diritto e la giustizia sono tutelati da una magistratura indipendente. I paesi dell'UE hanno conferito alla Corte di giustizia dell'Unione europea la competenza di pronunciarsi in maniera definitiva e tutti devono rispettare le sentenze emesse”. Unione Europea, *Obiettivi e valori*, disponibile al sito: [https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/aims-and-values\\_it](https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/aims-and-values_it) (consultato il 15 dicembre 2022)

lavoro forzato<sup>68</sup> in particolare quello minorile<sup>69</sup>. Per quanto riguarda i minori, la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, stabilisce che

I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità<sup>70</sup>.

E ancora “In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente”<sup>71</sup>.

Successivamente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che ha imposto il divieto assoluto della tratta degli esseri umani, è divenuto anche di fondamentale importanza il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in particolare l'art. 79 dello stesso il quale stabilisce che l'Unione Europea debba definire una politica comune di immigrazione volta ad assicurare, in ogni fase la prevenzione e il contrasto alla tratta degli esseri umani, sollecitando il Parlamento Europeo e il Consiglio ad adottare misure nella lotta contro la tratta degli esseri umani soprattutto nei confronti di donne e minori. Una volta disposto ciò, infatti, sia il Consiglio che il Parlamento Europeo si sono interessati a definire delle direttive europee per il contrasto al fenomeno.

### *2.3.1 Le direttive europee per il contrasto alla tratta degli esseri umani*

Come visto in precedenza, la lotta alla tratta degli esseri umani è obiettivo prioritario dell'Unione Europea considerando, la stessa, un crimine e una violazione dei diritti umani. Per questo motivo nel corso degli anni l'UE ha intrapreso diverse iniziative volte a contrastare il fenomeno e proteggere le vittime. Tra gli strumenti normativi atti ad affrontare il tema della tratta degli esseri umani si possono trovare diverse direttive: la *Direttiva 2004/81/CE* del Consiglio europeo del 24 aprile 2004 riguardante il *titolo di*

---

<sup>68</sup> Art. 5, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

<sup>69</sup> Art. 32, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

<sup>70</sup> Art. 24, comma 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

<sup>71</sup> Art. 24, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime di tratta di esseri umani o coinvolti in azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti. L'oggetto della direttiva "è definire le condizioni per rilasciare titoli di soggiorno di limitata durata [...] ai cittadini di paesi terzi, i quali cooperino alla lotta contro la tratta di esseri umani o contro il favoreggiamento dell'immigrazione illegale"<sup>72</sup>. Nel caso di minori l'Unione Europea, successivamente al periodo di riflessione<sup>73</sup> o ancora prima se le autorità competenti lo ritengono opportuno, prevede il rilascio e il rinnovo del titolo di soggiorno. Nello specifico:

gli Stati membri prendono in debita considerazione l'interesse superiore del minorenne. Essi provvedono ad adeguare il procedimento in considerazione dell'età e del grado di maturità del minorenne. In particolare, gli Stati membri possono prolungare la durata del periodo di riflessione, se ritengono che tale misura sia nell'interesse del minorenne<sup>74</sup>.

Di fronte ad un minorenne, inoltre, gli Stati sono tenuti a garantire "l'accesso al sistema scolastico alle medesime condizioni dei propri cittadini"<sup>75</sup> e nel caso in cui si ritrovassero di fronte ad un minore straniero non accompagnato, gli Stati Membri, hanno l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per stabilire l'identità e la nazionalità del minore accertandosi che, lo stesso, non sia effettivamente accompagnato. Inoltre, gli Stati sono tenuti a "rintracciarne al più presto la famiglia e adottano con la massima sollecitudine le misure necessarie per assicurarne la rappresentanza legale"<sup>76</sup>.

Altra direttiva fondamentale è la *Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, la quale contiene disposizioni finalizzate alla repressione del crimine, alla prevenzione e alla protezione delle vittime. Nello specifico questa Direttiva ha incorporato la definizione di tratta degli esseri umani emanata dal Protocollo di Palermo e, inoltre, si è interessata ad ampliare le

---

<sup>72</sup> Art. 1, Direttiva 2004/81/CE

<sup>73</sup> "Gli Stati membri garantiscono che al cittadino di un paese terzo sia concesso un periodo di riflessione per consentirgli di riprendersi e sottrarsi all'influenza degli autori dei reati, affinché possa decidere consapevolmente se voglia cooperare con le autorità competenti" Art. 6, comma 1, Direttiva 2004/81/CE.

<sup>74</sup> Art. 10, lettera a), Direttiva 2004/81/CE

<sup>75</sup> Art. 10, lettera b), Direttiva 2004/81/CE

<sup>76</sup> Art. 10, lettera c), Direttiva 2004/81/CE

tipologie di sfruttamento aggiungendo l'utilizzo di alcuni mezzi, definendola attraverso l'art. 2 come:

il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona su un'altra, a fini di sfruttamento.

Al comma 3 dello stesso articolo, sono stati indicate altre tipologie di sfruttamento considerando non solo quello della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale ma anche “accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi”<sup>77</sup>. Con questa direttiva, inoltre, si è definito per la prima volta cosa si intende per *posizione di vulnerabilità* ovvero “una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima”<sup>78</sup>, definizione che era stata introdotta precedentemente attraverso il Protocollo di Palermo. Inoltre, attraverso tale direttiva si afferma, altresì, che la posizione di vulnerabilità deve essere elemento a favore della punibilità, da parte degli Stati Membri, nei confronti di chi abbia commesso un reato di cui all'art. 2 con la reclusione della durata massima di almeno dieci anni. Rispetto a quest'ultimo punto, la direttiva specifica che è da considerarsi vittima particolarmente vulnerabile il minore, in quanto la loro posizione di vulnerabilità, come si è visto precedentemente, è aggravata da diversi fattori. L'Unione Europea attraverso questa specifica direttiva dedica uno spazio, attraverso gli artt. 13, 14 e 15, ai minori vittime di tratta di esseri umani determinando che debbano ricevere assistenza, sostegno e protezione considerando l'interesse superiore del minore e predisponendo che:

Gli Stati membri provvedono affinché, ove l'età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, detta persona sia

---

<sup>77</sup> Art. 2, comma 3, Direttiva 2011/36/UE

<sup>78</sup> Art 2, comma 2, Direttiva 2011/36/UE

considerata minore al fine di ottenere accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione a norma degli articoli 14 e 15<sup>79</sup>.

Attraverso la Direttiva 2011/36/UE, viene specificato inoltre che gli Stati membri sono tenuti alla nomina di un tutore o un rappresentante del minore non appena quest'ultimo viene identificato dall'autorità giudiziaria. Questo passaggio diviene fondamentale per analizzare una delle criticità principali emerse dal lavoro sviluppato per l'elaborazione di questa tesi e che si osserverà nei capitoli successivi.

### *2.3.2 La nuova strategia dell'Unione Europea per la lotta alla tratta degli esseri umani*

Il contrasto alla tratta degli esseri umani quale priorità dell'Unione Europea ha compiuto, negli anni, grandi progressi attraverso la cooperazione tra i principali soggetti interessati, sia nei contesti nazionali che transnazionali. I progressi hanno riguardato anche le azioni penali e le condanne nei confronti degli sfruttatori, così come un miglioramento nell'identificazione delle vittime. Non solo, l'Unione Europea si è interessata a produrre campagne di formazione con l'obiettivo non solo di portare il fenomeno alla conoscenza della società civile, ma anche con l'obiettivo di ridurre il rischio che le persone cadano nella tratta degli esseri umani divenendo vittime del fenomeno. Nonostante i progressi, la tratta degli esseri umani rimane una grave minaccia per l'Unione Europea; la pandemia di COVID-19 ha inasprito ancora di più il fenomeno innalzando le disuguaglianze sociali e la vulnerabilità economica e sociale delle persone e impedendo, per un lungo periodo, l'accesso per le vittime alla giustizia, all'assistenza e al sostegno. Questi eventi hanno reso necessaria l'ideazione di una nuova strategia europea per la lotta alla tratta degli esseri umani incentrata sulla prevenzione della criminalità, la consegna dei trafficanti alla giustizia e la protezione e l'emancipazione delle vittime (Commissione europea 2021). La stessa, oltre ad essere strettamente collegata alla strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025, si basa sul quadro giuridico e politico dell'Unione Europea facendo particolare riferimento alla sopraccitata Direttiva 2011/36/UE. Nello specifico la strategia si muove sulla base di diversi obiettivi: prima di tutti si muove per

---

<sup>79</sup> Art. 13, comma 2, Direttiva 2011/36/UE



ridurre la domanda che favorisce la tratta degli esseri umani, con l'intento di adottare misure e norme minime dell'UE, per qualificare come reato, l'utilizzo dei servizi usufruiti dalle organizzazioni criminali per lo sfruttamento delle persone; inoltre, si occupa della diffusione di campagne di prevenzione rivolte ai settori ad alto rischio. La pandemia avendo portato a delle grosse trasformazioni, ha visto gli sfruttatori adattarsi alle stesse utilizzando le piattaforme online per il reclutamento delle vittime. Per questo motivo, l'UE ha dovuto riorganizzare i propri obiettivi strategici con il fine di smantellare il modello commerciale dei trafficanti sia *online* che *offline*. L'Unione Europea intende, inoltre, migliorare l'identificazione delle vittime e la loro segnalazione ponendo particolare attenzione al genere e ai minori. In conclusione, considerata la portata del fenomeno, è stato necessario introdurre nella strategia dell'UE la promozione alla cooperazione internazionale in quanto la metà delle vittime identificate è costituita da paesi terzi, di conseguenza si è visto come un approccio globale ed omogeneo possa avvantaggiare il contrasto del fenomeno e la protezione delle vittime attraverso un sistema caratterizzato dalla collaborazione di tutti gli stati europei.

## **2.4 Uno sguardo alla normativa Nazionale**

L'Italia è in prima linea per il contrasto al fenomeno in quanto Stato membro dell'UE e, inoltre, per la posizione che ricopre vantaggiosa alle organizzazioni criminali. La tratta degli esseri umani infatti interessa da sempre l'Italia, soprattutto in quanto nel territorio vi è una disponibilità di porti e aeroporti che permettono un collegamento con le rotte internazionali avvantaggiando gli interessi illegali delle criminalità organizzate. Insieme all'UE svolge un lavoro di contrasto al fenomeno al fine di assistere, proteggere ed emancipare le vittime di tratta. Già il 20 febbraio 1958 venne approvata la *Legge Merlin per l'abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui*<sup>80</sup>. La stessa, tra le disposizioni, stabilisce che è punito chiunque

---

<sup>80</sup> L. 20 feb. 1958, n.75, *Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui* (G.U. 4 mar. n.55). Il testo della Legge è disponibile all'indirizzo: [https://www.osservatoriointerventitratta.it/wp-content/uploads/2018/03/art.3\\_Legge\\_Merlin.pdf](https://www.osservatoriointerventitratta.it/wp-content/uploads/2018/03/art.3_Legge_Merlin.pdf).

induca una persona a prostituirsi nel territorio di un altro Stato o comunque in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza<sup>81</sup>, specificando, inoltre, che, se tale crimine è commesso ai danni di un minore di anni 18, la pena viene raddoppiata<sup>82</sup>. Successivamente il paese, nel 1998, adottò una norma a tutela delle vittime di tratta degli esseri umani finalizzata a garantire assistenza e protezione delle persone coinvolte favorendo, alle stesse, l'inclusione nel contesto sociale territoriale a prescindere dalla loro, eventuale, collaborazione con l'Autorità Giudiziaria. Tale norma è contenuta nell'art. 18 del *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* (Decreto Legislativo 286/1998)<sup>83</sup>. Tale Decreto fu emanato precedentemente alle modifiche attuate con *Legge n. 228 del 2003* relative agli articoli<sup>84</sup> del Codice penale già attinenti alla riduzione in schiavitù. In particolare, l'Italia innanzitutto, con *Legge 16 marzo 2006 n. 146*, si è impegnata a ratificare il Protocollo di Palermo integrando nel nostro ordinamento giuridico la stessa Convenzione delle Nazioni Unite e i Protocolli addizionali; successivamente ha anche ratificato, con *Legge 2 luglio 2010 n. 108*<sup>85</sup>, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 2005 e, inoltre, con la XVII legislatura, il Governo ha ratificato anche la Direttiva 2011/36/UE con *Decreto Legislativo n. 24 del 2014* integrando, oltretutto, la formulazione data dal Codice penale ai delitti di cui agli artt. 600 e 601 (Camera dei Deputati s.d.). Successivamente il Consiglio dei ministri, il 26 febbraio 2016, adottò per la prima volta il *Piano Nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani* valido per il periodo 2016-2018 con l'obiettivo di individuare strategie di intervento pluriennali. Il 19 ottobre 2022, è stato adottato un nuovo Piano Nazionale

---

<sup>81</sup> Art. 3, comma 6, L. 20 feb. 1958, n.75, *Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui* (G.U. 4 mar. n.55).

<sup>82</sup> Art. 4, comma 2, L. 20 feb. 1958, n.75, *Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui* (G.U. 4 mar. n.55).

<sup>83</sup> Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* (GU n.191 del 18-8-1998 - Suppl. Ordinario n. 139). Il testo aggiornato è disponibile all'indirizzo: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25:286>.

<sup>84</sup> Artt. 600, 601 e 602 del Codice penale

<sup>85</sup> La Legge 2 luglio 2010 n. 108 ratifica la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 2005 e determina le disposizioni per un adeguamento dell'ordinamento interno in base a quanto stabilito dalla Convenzione. L'Italia non ha avuto necessità di un adeguamento profondo dell'ordinamento interno in quanto, grazie all'intervento della Legge n. 228 del 2003, furono sufficienti delle specificazioni in merito alle circostanze aggravanti del fenomeno.

contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani valido per il periodo 2022-2025 in linea con la Strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani. Il Piano definisce le strategie pluriennali e azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime. Per comprendere al meglio le criticità emerse nel lavoro per l'elaborazione di questa tesi è necessario analizzare e approfondire quanto appena introdotto.

#### 2.4.1 La Legge 228/2003

La Legge n. 228 del 2003 ha permesso di punire espressamente la tratta degli esseri umani con la sua entrata in vigore. Tramite tale Legge si sono riscritti e modificati gli artt. 600, 601 e 602<sup>86</sup> del Codice penale già inerenti alla riduzione in schiavitù: lo scopo era introdurre nuove disposizioni penali e modificare quelle già esistenti per contrastare il fenomeno della schiavitù e quello nuovo: *la tratta degli esseri umani*. È necessario analizzare tali disposizioni per comprendere le tutele in favore alle persone vittima di tratta e le norme per contrastare il fenomeno. L'articolo 600 del Codice penale punisce con la reclusione da otto a vent'anni, chiunque riduca in schiavitù una persona o in una condizione analoga: ovvero quando si esercita su di essa il *diritto di proprietà* e quando la si riduce o mantiene in stato di *soggezione continua* costringendola a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. Questa disposizione è stata poi modificata con il D.Lgs 24/2014<sup>87</sup>, il quale ha aggiunto la costrizione per coloro i quali compiano attività illecite che comportino lo sfruttamento a sottoporsi al prelievo di organi. Viene, inoltre, precisato che lo stato di riduzione o mantenimento in schiavitù debba essere strettamente legato ad una condotta specifica che può riguardare: la violenza, minaccia o inganno; abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità<sup>88</sup>; e infine, mediante la promessa o la consegna di somme di denaro

---

<sup>86</sup> Gli articoli che la Legge ha modificato riguardano rispettivamente la *riduzione o mantenimento in schiavitù*, la *tratta di persone* e *acquisto o alienazione di schiavi*.

<sup>87</sup> Decreto Legislativo 24/2015 Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI. Il testo del Decreto è disponibile al sito: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;24>.

<sup>88</sup> Il Decreto Legislativo n. 24 del 2014 ha aggiunto l'"approfittamento di una situazione di vulnerabilità".

o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Per quanto concerne invece l'art. 601 del Codice penale, quindi specifico sulla tratta delle persone, anche qui la pena è la reclusione dagli otto ai vent'anni comprendendo la fattispecie delle persone che sono già ridotte o mantenute in schiavitù e la fattispecie di persone che vengono trafficate allo scopo di essere ridotti in tali situazioni. La condotta che qualifica questa nuova forma di reato è stata, anch'essa, modificata dal D.Lgs 24/2014 di attuazione della Direttiva 2011/36, e oggi consiste nel:

reclutare, introdurre nello Stato, trasferire fuori dallo Stato, cedere l'autorità, ospitare persone che si trovano nelle condizioni di schiavitù definite dall'art 600 c.p.; realizzare le medesime condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o consegna di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi<sup>89</sup>.

Particolarmente importante è il secondo comma del medesimo articolo, il quale specifica che “alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età”<sup>90</sup>, permettendo in questo modo di estendere tale pena a chiunque infligga la stessa condotta nei confronti di minori e garantendo a quest'ultimi una tutela.

La Legge n. 228 del 2003 oltre a modificare gli articoli sopracitati, ha introdotto disposizioni per la prevenzione di reati e per l'assistenza alle vittime degli stessi prevedendo:

- l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un *Fondo per le misure anti-tratta* destinato al finanziamento di programmi di assistenza e

---

<sup>89</sup> Art. 601, comma 1, Codice penale.

<sup>90</sup> Art. 601, comma 2, Codice penale

integrazione sociale in favore delle vittime che opera congiuntamente all'art. 18 del D.Lgs 286/1998;

- l'istituzione di uno speciale *programma di assistenza per le vittime* dei reati previsti dagli artt. 600 e 601 allo scopo di assicurare, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria;
- la previsione di speciali politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai reati organizzando “incontri internazionali e campagne di informazione anche all'interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone”<sup>91</sup>.

Quindi, oltre a dettare disposizioni che puniscano i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù e tratta degli esseri umani, congiuntamente a quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. 286/1998, la Legge 228/2003 previene il rischio per le persone di essere vittime di tali reati garantendo, alle stesse, assistenza.

#### 2.4.2 Articolo 18 del Decreto Legislativo n. 286 del 1998

L'ordinamento italiano ha introdotto nel 1998 una norma a tutela delle vittime di tratta degli esseri umani, istituendo la *protezione sociale* volta a consentire alle persone in situazioni di grave sfruttamento di accedere a specifici programmi di assistenza e protezione e di ottenere uno speciale permesso di soggiorno. L'*Articolo 18 del D.Lgs 286/1998* ha creato il sistema di assistenza e protezione delle vittime, garantendo, dal 1999, programmi di assistenza e integrazione sociale che si sono attivati in tutto il territorio nazionale sviluppando un sistema efficace per la tutela e la protezione delle vittime. Nello specifico il testo dell'articolo detta che:

Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni

---

<sup>91</sup> Art. 14, Legge 286 del 2003

di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale<sup>92</sup>.

Lo stesso prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale per consentire “alla persona straniera di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale”<sup>93</sup>. Per il rilascio del permesso di soggiorno si prevedono specifici requisiti che riguardano innanzitutto una situazione di *violenza e grave sfruttamento* e la sussistenza del *pericolo*, concreto<sup>94</sup>, grave ed attuale<sup>95</sup>. Con *Circolare del Ministero dell'Interno n. 300* del 4 agosto 2000 si è precisato che l'elemento del *pericolo* deve essere preso in considerazione anche di fronte ad eventuali conseguenze dei rischi per l'incolumità personale e per i rischi a cui potrebbero essere esposti, la vittima e i familiari, nei paesi d'origine in caso di rimpatrio.

L'articolo 18 ha rappresentato fin da subito uno strumento innovativo nel sistema anti-tratta nazionale introducendo la possibilità per le persone vittime di tratta di affrontare due percorsi. Si parla infatti di *doppio binario* in quanto da una parte la persona può scegliere il percorso giudiziario, il quale prevede il rilascio del permesso di soggiorno successivamente alla denuncia da parte della persona presupponendo, quindi, l'avvio di una procedura penale relativa ai fatti di violenza o grave sfruttamento; dall'altra la persona può invece scegliere il percorso sociale, che rappresenta l'aspetto più importante della norma, permettendo alla persona di non esporsi al rischio di ritorsione in seguito alla denuncia e aderendo ad un programma di assistenza ed integrazione sociale

---

<sup>92</sup> Art. 18, D.Lgs 286/1998

<sup>93</sup> Art. 18, comma 1, Decreto Legislativo 286/1998

<sup>94</sup> *Ibidem*

<sup>95</sup> Art. 18, comma 2, Decreto Legislativo 286/1998

affidandosi ad un ente preposto. Nel primo caso – percorso giudiziario – il permesso di soggiorno viene rilasciato dal Questore previa proposta o parere favorevole da parte del Procuratore della Repubblica, contrariamente, nel secondo caso, la proposta del permesso di soggiorno può essere inviata dai servizi sociali o enti locali o associazioni specializzate e accettata dal Questore che, successivamente al parere favorevole, rilascia il permesso di soggiorno. Per fare un esempio, il reato per favoreggiamento o sfruttamento alla prostituzione<sup>96</sup> è una delle situazioni che richiederebbe, espressamente, di essere accertata in un procedimento penale e di conseguenza si presuppone che il permesso di soggiorno venga rilasciato successivamente alla denuncia da parte della vittima. Contrariamente, l'art. 18, attraverso il percorso sociale, dà la possibilità di poter accedere al programma di assistenza ed integrazione sociale senza dover denunciare i propri sfruttatori esponendosi al rischio di ritorsione.

Per quanto concerne la durata del permesso di soggiorno, rilasciato ai sensi dell'art.18 D.Lgs. 286/1998, si parla di sei mesi rinnovabili per un anno o per la durata necessaria per motivi di giustizia<sup>97</sup>. Inoltre,

Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età<sup>98</sup>.

Per questo motivo, l'art. 18 prevede anche che, una volta scaduto, il permesso di soggiorno possa essere rinnovato per motivi di lavoro o di studio qualora sia in essere un rapporto di lavoro da parte dell'interessato oppure che l'interessato sia iscritto regolarmente ad un corso di studi. Il permesso di soggiorno è rilasciato previa adesione, da parte della persona, ad un programma di assistenza e integrazione sociale; qualora la persona intendesse interrompere il programma o esercitasse una condotta incompatibile con il programma o venissero meno le condizioni che hanno giustificato il rilascio del permesso, è previsto che lo stesso venga revocato.

Se oggi si dovesse guardare al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18 D.Lgs

---

<sup>96</sup> Art. 3, Legge n. 75 del 1958, Legge Merlin

<sup>97</sup> Art. 18, comma 4, Decreto Legislativo 286/1998

<sup>98</sup> Art. 18, comma 5, Decreto Legislativo 286/1998

286/1998, si noterebbe che la scelta dei flussi migratori ricade sempre più spesso sulla domanda d'asilo la quale viene considerata dai migranti, ma soprattutto dagli sfruttatori e trafficanti, uno dei modi più veloci per ottenere regolarità sul territorio italiano. Si approfondirà questo tema nel capitolo successivo in quanto rappresenta una delle grosse criticità del sistema di accoglienza italiano. In ogni caso, è necessario ora analizzare che cosa prevede per la persona migrante e per il minore straniero, fare domanda d'asilo. Tale punto è fondamentale al fine di comprendere i motivi per i quali tra i mandati, definiti dai trafficanti e con cui sbarcano le persone in Italia, vi sia la scelta di richiedere la protezione internazionale.

#### 2.4.3 *La protezione internazionale*

L'ordinamento italiano garantisce alle persone straniere di permanere nel territorio acquisendo i permessi di soggiorno in base alla necessità del soggetto che ne fa domanda e ai suoi requisiti. In precedenza, si è visto come le persone vittime di tratta o di grave sfruttamento possano richiedere il permesso di soggiorno previsto dall'Art. 18 del D.Lgs. 286/1998. I minori, così come gli adulti, hanno anche la possibilità di richiedere la protezione internazionale, conosciuta meglio come domanda d'asilo. Questo strumento è stato introdotto a livello internazionale attraverso la *Convenzione di Ginevra sullo status del rifugiato del 1951*<sup>99</sup> e ratificata in Italia con *Legge 24 luglio 1954, n. 722*<sup>100</sup>. La Convenzione è stata poi modificata con il *Protocollo relativo allo status di rifugiato del 1967*<sup>101</sup> – conosciuto anche come *Protocollo di New York* – ratificato in Italia con *Legge*

---

<sup>99</sup> Convention relating to the Status of Refugees. Adopted on 28 July 1951 by the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons convened under General Assembly resolution 429 (V) of 14 December 1950. Il testo è disponibile all'indirizzo: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/refugees.pdf>.

<sup>100</sup> Legge 24 luglio 1954, n. 722 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951” (GU n.196 del 27-08-1954). Il testo è disponibile all'indirizzo: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-07-24:722>.

<sup>101</sup> Protocol relating to the Status of Refugees 1967. The Protocol was taken note of with approval by the Economic and Social Council in resolution 1186 (XLI) of 18 November 1966 and was taken note of by the General Assembly in resolution 2198 (XXI) of 16 December 1966. In the same resolution the General Assembly requested the Secretary-General to transmit the text of the Protocol to the States mentioned in article V thereof, with a view to enabling them to accede to the Protocol. Il testo è disponibile all'indirizzo: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/protocolrefugees.pdf>.



14 febbraio 1970<sup>102</sup>. Attraverso la Convenzione e, successivamente, il Protocollo di New York si è definito, a livello normativo, cosa si intende per rifugiato:

cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno [...]<sup>103</sup>.

Perché un atto di persecuzione sia considerato requisito per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, come detta l'art. 7 del D.Lgs 251/2007, che lo stesso sia: sufficientemente grave da rappresentare una violazione dei diritti umani fondamentali; che costituisca la somma di diverse misure; e che possa assumere la forma di atti di violenza, provvedimenti discriminatori o attuati in modo discriminatorio, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici, così come atti che sono specificatamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia<sup>104</sup>. Analogamente, una persona vittima di tratta potrebbe ricoprire le fattispecie sopracitate, motivo per cui anche la domanda per il permesso di soggiorno per protezione internazionale, negli ultimi anni, ha assunto un ruolo fondamentale come strumento di tutela per i minori. Nel precedente capitolo si è potuto vedere come i motivi che spingono le persone a lasciare il proprio paese possano, in qualche modo nella necessità di allontanarsi, spingerli nell'affidarsi a trafficanti di esseri umani ed essere poi sfruttati. Per questo motivo, le vittime di tratta, secondo le *Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione*

---

<sup>102</sup> Legge 14 febbraio 1970, n. 95 “Adesione al protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e sua esecuzione” (GU n.79 del 28-03-1970). Il testo è disponibile all'indirizzo: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-02-14:95>.

<sup>103</sup> Art. 2, lettera e), Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”. Il testo è disponibile al sito: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19:251!vig=>.

<sup>104</sup> Art. 7, Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

*internazionale*, specificano che, in alcune circostanze, le vittime di tratta possono rientrare nella definizione di rifugiato delineata dalla Convenzione di Ginevra del 1951. Nello specifico, il riconoscimento della protezione internazionale fa appello al “*fondato timore di persecuzione*”, infatti le Linee Guida evidenziano che

esso dipende dalle particolari circostanze di ogni caso individuale [...] inerenti all’esperienza di tratta, sono forme di grave sfruttamento – come il rapimento, la detenzione, lo stupro, la riduzione in schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, il lavoro forzato, il prelievo di organi, le percosse, la riduzione alla fame, la negazione di cure mediche – che generalmente costituiscono persecuzione<sup>105</sup>.

Inoltre, potrebbe verificarsi anche per le vittime di tratta, in caso di rimpatrio, il rischio di ritorsioni nel proprio paese d’origine a cui potrebbero essere soggetti anche i familiari rimasti in patria. Per questo motivo, le Linee Guida chiariscono che la protezione internazionale potrebbe essere riconosciuta anche in quelle situazioni in cui l’esperienza di tratta si sia già conclusa, ma permanga il rischio per la persona di ritorsioni nel proprio paese o nel paese di ospitalità. A confermare le vittime di tratta quali persone vulnerabili tra i richiedenti asilo è il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014 n.18 di attuazione della Direttiva europea 2011/95/UE<sup>106</sup> che ha modificato il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 introducendo all’art. 19, comma 2, “i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, [...]”. Inoltre, con l’art. 17 del D.Lgs. 142/2015<sup>107</sup> si è chiarita la possibilità per le persone vittime di tratta di poter accedere e beneficiare delle misure previste dal sistema anti-tratta senza dover rinunciare alla domanda di protezione internazionale.

Il permesso di soggiorno per protezione internazionale ha una durata pari a cinque anni

---

<sup>105</sup> Nicodemi, F. (a cura di) (2021), L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral. Linee guida per le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

<sup>106</sup> Decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 18 Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. (14G00028) (GU Serie Generale n.55 del 07-03-2014), reperibile all’indirizzo: <https://www.normattiva.it/>.

<sup>107</sup> Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU n.214 del 15-09-2015). Disponibile al sito: <https://www.normattiva.it/>.

ed è rinnovabile. Per la sua acquisizione, è prevista una valutazione dei documenti necessari per motivare la domanda, in collaborazione con il richiedente e di fronte alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (CT)<sup>108</sup>. La valutazione prevede un'audizione del richiedente per approfondire i motivi della domanda, il suo vissuto, informazioni personali, ecc. Lo scopo dell'intervista delle CT è comprendere le esigenze di protezione della vittima; non hanno il compito di contrastare il fenomeno, ma, di fronte all'acquisizione di fondamentali informazioni, che potrebbero essere utili alle Autorità Giudiziarie nelle indagini per il contrasto alla tratta degli esseri umani, quest'ultime possono essere trasmesse, in forma confidenziale, alla Procura della Repubblica rispettandone la riservatezza e la tutela della sicurezza del richiedente. Alla conclusione del procedimento, le CT possono prendere diverse decisioni che si basano sulle caratteristiche individuali di ogni singolo richiedente:

La Commissione, valutando le circostanze individuali, caso per caso, può: accogliere la domanda di protezione internazionale, con il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria (art. 32, comma 1 lett. a) D.Lgs. 25/08); rigettare la domanda di protezione internazionale ma, essendo emersi fondati motivi per ritenere che la persona richiedente è o è stata vittima dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.) o tratta di persone (art. 601 c.p.), trasmettere gli atti al Questore per la valutazione della sussistenza dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali ex art. 18 D.Lgs. 286/98 (art. 32, comma 3bis D.Lgs. 25/08); rigettare la domanda di protezione internazionale ma ritenere che ricorrano i presupposti di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1. D.Lgs. 286/98 e dunque trasmettere gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per "protezione speciale" (art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/08); rigettare la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale né per altra forma di protezione (art. 32, comma 1 lett. b), b bis), b ter) D.Lgs. 25/08)<sup>109</sup>.

---

<sup>108</sup> Sono state introdotte con legge 30 luglio 2002, n. 189 (Legge Bossi-Fini). Le stesse hanno il compito di valutare e decidere in merito alla domanda di protezione internazionale, previa audizione del richiedente.

<sup>109</sup> Nicodemi, F. (a cura di) (2021). *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral. Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*. Disponibile al sito: [https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali\\_identificazione-vittime-di-tratta.pdf](https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf)

I risultati che ne derivano delineano diverse prospettive per le persone vittime di tratta o grave sfruttamento e, tra queste, è utile precisare che la domanda di protezione internazionale non determina l'impossibilità, da parte del richiedente, di prendere parte al programma di emersione, accoglienza e integrazione sociale così come non costituisce elemento rilevante, per il riconoscimento della protezione internazionale, il non accedere al programma. In ogni caso, qualunque sia l'esito del procedimento, l'obiettivo della CT "è quello di contribuire a favorire la corretta e precoce identificazione delle presunte vittime di tratta" (Nicodemi 2021) tra le persone che richiedono la protezione internazionale, al fine di consentire l'applicazione delle misure di assistenza e protezione opportune al caso specifico.

#### *2.4.4 Norme nazionali a tutela dei minori vittime di tratta o grave sfruttamento: La Legge 7 aprile 2017, n. 47*

Nei paragrafi precedenti si sono delineate le misure legislative atte a, da una parte, contrastare la tratta degli esseri umani, dall'altra, a proteggere e dare assistenza alle vittime di tale reato. L'elaborato, trattando la situazione specifica delle minori vittime di tratta, necessita di guardare alle norme a tutela degli stessi; perciò, di seguito si analizzeranno le principali disposizioni attuate per questi soggetti.

Tra il 2016 e il 2017, molti sono stati gli interventi volti alla tutela dei minori vittime di tratta o di grave sfruttamento; in particolare, fondamentale è stato il primo Piano Nazionale Anti-tratta (PNA) 2016-2018, il quale ha definito per la prima volta un sistema completo di protezione che prendesse in considerazione anche la condizione di vulnerabilità a cui sono sottoposti i minori vittime di tratta o grave sfruttamento. Il PNA ha cercato di garantire un'interazione e un coordinamento multidisciplinare tra gli attori coinvolti, predisponendo innanzitutto disposizioni specifiche relative all'attuazione delle misure a tutela dei minori, successivamente disposizioni sulla loro identificazione quali vittime di tratta e infine, sul riconoscimento, agli stessi, della protezione internazionale. Altre disposizioni basilari per tutelare i minori da tale fenomeno sono state:

- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016 recante *“Definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’Art. 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli Articoli 600 e 601 del Codice Penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso Articolo 18”*<sup>110</sup>.
- Decreto n. 234/2016 *“Regolamento per la determinazione dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta, relativo all’implementazione dell’Art. 4, par. 2 del Decreto Legislativo n. 24 del 4 Marzo 2014”*<sup>111</sup>.

Il 7 aprile 2017 l’Italia fece un enorme passo avanti promulgando la Legge n. 47, conosciuta meglio con il nome della Senatrice Sandra Zampa, con la quale si introdussero una serie di disposizioni di protezione volti a rafforzare i diritti dei minori stranieri non accompagnati e misure di tutela agli stessi. Infatti, tale legge ha riordinato, aggiornato ed esteso gli standard dei trattamenti riservati ai minori che entrano in Italia, predisponendo specifiche disposizioni per i minori vittime di tratta o grave sfruttamento. Con la Legge Zampa si dispone innanzitutto la possibilità per i minori di ottenere due tipi di permessi di soggiorno: uno per minore età e l’altro per motivi familiari. Tale disposizione è dettata all’art. 10 della stessa legge, la quale determina anche che il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato al minore straniero non accompagnato in quanto soggetto nei confronti del quale vige il divieto, da parte delle istituzioni, di respingerlo<sup>112</sup>; tale permesso può essere richiesto per il solo fatto di essere minorenni. Per quanto concerne invece il permesso di soggiorno per motivi familiari, la legge disciplina che questo venga rilasciato a minori di 14 anni e nei casi specifici in cui: il minore sia sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante e convivente con il tutore; il minore sia affidato a un cittadino italiano o a un cittadino straniero regolarmente soggiornante, ai sensi dell’art. 4 della legge 184/1983; oppure nel caso in

---

<sup>110</sup> Il testo del DPCM 16 maggio 2016 è disponibile al sito: <https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Decreto16maggio2016.pdf>

<sup>111</sup> Il testo del DPCM 10 novembre 2016, n. 234 è disponibile al sito: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/22/16G00248/sg>

<sup>112</sup> Art. 3, Legge 7 aprile 2017, n. 47.

cui il minore sia affidato “di fatto” a parente entro il quarto grado (fratello/sorella, nonno/a, zio/zia, cugino/a) ai sensi dell'art. 9, co. 4 della legge 184/1983 (Camera dei Deputati 2022).

L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stata disciplinata per la prima volta dal Decreto Legislativo n. 142 del 2015<sup>113</sup> – il “Decreto accoglienza” – le cui disposizioni sono state successivamente modificate dalla Legge Zampa. Il sistema di accoglienza che ne è risultato distingue una *prima* e una *seconda* accoglienza. Nello specifico, l'accoglienza dei minori si fonda su strutture governative di prima accoglienza per le esigenze di soccorso e di protezione immediata; come specificato dalla legge 47/2017, si tratta di strutture specificatamente destinate ai minori, attivati dal Ministero dell'Interno che li gestisce anche con la collaborazione di enti locali. I minori sono accolti in tali strutture dal momento della presa in carico e per il tempo necessario all'identificazione e per l'eventuale accertamento dell'età. Per quanto concerne l'identificazione del minore, la Legge, attraverso l'Art. 5, predispone che la stessa debba essere effettuata entro dieci giorni dall'arrivo del minore nella struttura di accoglienza. Il minore può permanere nella struttura non oltre i 30 giorni e, entro tale periodo, si avvia il primo colloquio per ricavare informazioni “sulla storia personale e familiare e far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione”<sup>114</sup>. Nello stesso articolo, viene definito che in caso di dubbi fondati sull'età del minore, la stessa “è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari”<sup>115</sup>, ma qualora il dubbio permanesse “la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa”<sup>116</sup>. L'accertamento dell'età deve essere svolto in luogo adeguato alle esigenze del minore con l'accompagnamento di un mediatore culturale e con un approccio multidisciplinare, il quale prevede l'intervento di diversi professionisti formati.

---

<sup>113</sup> Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”. Il testo del decreto è disponibile al sito: <https://www.normattiva.it/atto>

<sup>114</sup> Art. 5, comma 1, Legge 7 aprile 2017, n. 47.

<sup>115</sup> Art. 5, comma 3, Legge 7 aprile 2017, n. 47.

<sup>116</sup> Art. 5, comma 4, Legge 7 aprile 2017, n. 47.

Per la prosecuzione dell'accoglienza si prevede che il minore, successivamente al periodo non superiore ai 30 giorni nella prima accoglienza, possa essere accolto nel Sistema di Accoglienza ed Integrazione (SAI) la cui capienza si basa sull'effettiva presenza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio (Camera dei Deputati 2022). Nella scelta del luogo in cui collocare il minore si deve necessariamente tenere conto delle esigenze e caratteristiche dello stesso e che la struttura nella quale viene accolto soddisfi gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni. Oltre a ciò, la Legge prevede l'affidamento familiare per i minori stranieri non accompagnati e l'istituzione di un elenco di tutori volontari, presso ogni Tribunale per i minorenni, disponibili ad assumersi la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori – massimo tre. Nello specifico per i minori vittime di tratta, all'Art. 17, si prevede un Programma specifico di Assistenza per i minori stranieri non accompagnati identificati come vittime di tratta nel rispetto del *superiore interesse del minore*<sup>117</sup>, già sancito dalla sopracitata *Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*. Oltre a far valere le disposizioni dettate dall'Art. 18 del D.Lgs 286/1998 anche per i minori “il programma è volto a garantire adeguate condizioni di assistenza e accoglienza psico-sociale, sanitaria e legale che possano essere sviluppate anche dopo il raggiungimento della maggior età”<sup>118</sup>, infatti, la legge 47/2017 sancisce per la prima volta il prosieguo amministrativo ovvero:

Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età<sup>119</sup>.

In questo modo, si è permesso che, una volta raggiunta la maggior età, il ragazzo non

---

<sup>117</sup> Con tale principio si dispone che ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del minore deve avere una considerazione preminente.

<sup>118</sup> Art. 17, comma 1, Legge 7 aprile 2017, n. 47.

<sup>119</sup> Art. 13, comma 2, Legge 7 aprile 2017, n. 47.

perda il diritto alla tutela. Dunque, va sicuramente sottolineata l'importanza che ha assunto questa Legge in Italia nell'aver istituito una disciplina interamente dedicata alle persone di minore età provenienti da paesi extracomunitari e presenti nel nostro territorio che sono prive di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di adulti per loro legalmente responsabili, determinando poi quanto fondamentale sia un programma di assistenza e protezione specifico per i minori vittime di tratta in quanto soggetti con bisogni diversi rispetto a quelli di un adulto e specifici per la condizione che hanno vissuto e che vivono.

## 2.5 Il Sistema Nazionale Anti-tratta

Precedentemente si è definito come l'Italia rappresenti il paese maggiormente interessato ed esposto al fenomeno della tratta degli esseri umani a causa, principalmente, della posizione strategica che ricopre. Per questo motivo, è stato necessario sviluppare un sistema che riuscisse a rispondere da una parte alle criticità e dall'altra al bisogno delle vittime di fuoriuscire da una condizione di vulnerabilità aggravata dallo sfruttamento. Il soggetto deputato al coordinamento, monitoraggio e valutazione delle politiche e agli esiti delle stesse per la prevenzione, il contrasto e la protezione sociale delle vittime di tratta è il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. Come si vedrà in seguito, l'art. 18 del Decreto Legislativo n. 286 del 1998 prevede l'applicazione di un *Programma unico di emersione, assistenza e accoglienza*<sup>120</sup> per le persone straniere e per i cittadini dell'Unione Europea vittime di reati previsti dagli art. 600<sup>121</sup> e 601<sup>122</sup> del

---

<sup>120</sup> Il Programma unico di emersione, assistenza e accoglienza “[...] garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e l’integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo” D.Lgs 286/1998 art. 18.

<sup>121</sup> “Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni” Art. 600, comma 1, Codice penale.

<sup>122</sup> “È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità,



Codice penale. La realizzazione del Programma avviene attraverso progetti attuati a livello territoriale con l'obiettivo di garantire un'iniziale assistenza con il fine di realizzare, con la persona, un'integrazione sociale della stessa. I soggetti abilitati alla realizzazione di detti programmi possono essere gli enti pubblici, come i Servizi Sociali, oppure enti e/o organismi privati autorizzati<sup>123</sup>. Periodicamente il Dipartimento per le Pari Opportunità pubblica il Bando per il finanziamento dei progetti tenendo un elenco aggiornato degli enti titolari e attuatori del Programma Unico di emersione, accoglienza e integrazione sociale previsto dall'art. 18, D.Lgs 286/98. A livello nazionale ci si muove anche prendendo in considerazione il *Piano Nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2025* (PNA)<sup>124</sup> che ha come obiettivo

[...] di migliorare – in coerenza con un approccio unitario a livello europeo - la risposta nazionale al fenomeno della tratta, agendo nel rispetto dei diritti umani e del principio di non discriminazione, in un'ottica di mainstreaming di genere, di tutela dei diritti dei minori, delle donne e più in generale delle categorie vulnerabili<sup>125</sup>.

Fondamentale, invece, è il Numero Verde Anti-tratta, dispositivo volto a fornire assistenza h 24 provvedendo a divulgare informazioni dettagliate sui servizi di tutela alle persone vittime di tratta e sfruttamento e ad indirizzarle verso i servizi socioassistenziali previsti nell'ambito dei programmi di assistenza. Il Servizio è garantito anche per i cittadini che sono interessati a segnalare situazioni di sfruttamento alle Forze dell'ordine oppure enti pubblici e/o privati e altri professionisti che sono a conoscenza di casi di

---

di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi” Art. 601, comma 1, Codice penale

<sup>123</sup> Per essere autorizzati devono essere obbligatoriamente iscritti nell'apposita sezione del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati.

<sup>124</sup> Il primo Piano Nazionale è stato adottato il 26 febbraio 2016 valido per gli anni 2016-2018. Il Piano “Si propone di definire ‘strategie pluriennali di intervento per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime” Consiglio dei Ministri (2022), *Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2025*. Disponibile all'indirizzo: <https://www.retesai.it/adottato-il-piano-nazionale-dazione-contro-la-tratta-e-il-grave-sfruttamento/>.

<sup>125</sup> Consiglio dei Ministri. (2022). *Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2025*. Disponibile all'indirizzo: <https://www.retesai.it/adottato-il-piano-nazionale-dazione-contro-la-tratta-e-il-grave-sfruttamento/>

sfruttamento o che abbiano necessità di acquisire informazioni su tali tematiche. Il Numero Verde realizza inoltre attività di monitoraggio e raccolta dati e/o campagne informative e di sensibilizzazione, sviluppo di materiale informativo per le vittime di tratta e attività formative. Inoltre, il Numero Verde detiene ha responsabilità nella gestione del Sistema Informatizzato per la raccolta di informazioni sulla tratta (SIRIT), che raccoglie dati e informazioni su attività di contatto e valutazione delle vittime, sulle prese in carico, sull'inclusione sociale e sulla verifica dei risultati raggiunti.

Nel Veneto l'impegno alla prevenzione e al contrasto alla tratta degli esseri umani, così come la tutela delle vittime, ha visto il coinvolgimento di istituzioni, a diversi livelli di governo e competenze, e il Terzo settore. La Regione, infatti, collabora, fin dal primo bando pubblicato dal Dipartimento per le Pari Opportunità nel 2016, con il Comune di Venezia; ciò ha permesso nel tempo di costruire un importante lavoro di rete e di cooperazione. Nello specifico il Comune di Venezia ha svolto il ruolo di capofila nel progetto Network Antitratta Veneto (N.A.VE), finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità e co-finanziato dalla Regione Veneto. A tale progetto hanno partecipato un centinaio di partner quali enti pubblici e soggetti attuatori del Terzo settore. Il Comune di Venezia opera attraverso l'equipe di Protezione sociale della Direzione Coesione Sociale dello stesso Comune e si compone di educatori e assistenti sociali che negli anni hanno operato "per la costruzione, il rafforzamento e il mantenimento della rete antitratta in Veneto insieme ai partner e soggetti gestori delle attività" (Regione del Veneto 2021). Con gli anni il sistema anti-tratta in veneto ha coinvolto sempre più partner raggiungendo dimensioni sempre più complesse che hanno reso necessario adattare e riorganizzare anche la governance dei progetti. Per questo motivo, si è ritenuto che la Regione rappresentasse l'ente più adatto, per sua natura, a svolgere azioni in tutto il territorio Veneto, ad esercitare il ruolo di Capofila e Coordinatore del progetto. A luglio 2021, attraverso la riorganizzazione il progetto ha assunto una nuova denominazione N.A.V.I.G.A.Re (Network Antitratta per il Veneto Intersezioni Governance Azioni Regionali): "è stato quindi avviato un percorso di coprogettazione con i partner di rete e in stretta sinergia con il Comune di Venezia, [...] che veda la Regione nel ruolo di capofila, affiancata nella progettazione e nelle attività dall'equipe del Comune di Venezia" (Regione del Veneto 2021). La riorganizzazione inoltre ha visto anche il

subentro della regione Veneto nella gestione del Numero Verde anti-tratta dal 15 giugno 2021. Nello specifico, il progetto, fin dal 2016, ha l'obiettivo di facilitare l'identificazione delle vittime di tratta attraverso un contatto finalizzato a fornire informazioni e a supportare la vittima nella fuoriuscita grazie anche all'aiuto della mediazione linguistico culturale. L'intervento degli operatori sociali è finalizzato anche a garantire aiuto, supporto e accompagnamento nella collaborazione con le Autorità Giudiziarie, promuovendo un intervento educativo di contrasto al crimine.

### 3. Le criticità e i problemi connessi agli strumenti e ai servizi di tutela

Il Sistema anti-tratta italiano è considerato tra i più innovativi in Europa, soprattutto per quanto riguarda le misure di assistenza e tutela delle vittime. Nel suo ultimo rapporto su “*Trafficking in Persons*”, il U.S Department of State ha rilevato una classifica dei diversi paesi nel mondo e di come questi abbiano portato avanti le azioni di prevenzione e contrasto alla tratta degli esseri umani (U.S. Department of State 2021). La classificazione si basa su diversi indicatori<sup>126</sup>, ma è di fondamentale importanza segnalare che l’Italia viene collocata tra i paesi appartenenti al secondo livello rispetto al resto del mondo. Nello specifico, il report afferma che le azioni del Governo italiano “non soddisfa pienamente gli standard minimi per l’eliminazione della tratta, ma si sta impegnando in modo significativo” e che “ha dimostrato un impegno complessivamente crescente rispetto al periodo di riferimento precedente, considerando l’impatto della pandemia COVID-19 sulla sua capacità anti-tratta” (U.S. Department of State 2021). Pertanto, si può affermare che il sistema anti-tratta italiano e la normativa di riferimento, seppur considerati tra i migliori a livello internazionale, hanno delle mancanze rispetto ai paesi che sono stati collocati al primo posto nella classificazione elaborata da U.S Department of State. Perciò, dopo aver illustrato nei capitoli precedenti la normativa nazionale in materia di tratta e tutela delle vittime, è necessario ora guardare alle sue principali criticità e ai problemi relativi la sua implementazione. Per lo sviluppo di tale capitolo sono state fondamentali le interviste rivolte agli operatori che svolgono azioni di tutela, assistenza e integrazione nei confronti delle minori vittime di sfruttamento. Attraverso questa metodologia sono emerse diverse criticità che riguardano, in particolare,

---

<sup>126</sup> Gli indicatori con cui sono state misurate le capacità dei vari paesi nel mondo nella prevenzione e nel contrasto alla tratta degli esseri umani riguardano nello specifico: capacità del governo di vietare forme gravi di Trafficking of human beings (THB) e punire i responsabili di tali azioni; capacità del Paese di imporre sanzioni ai colpevoli di THB commisurate a quelle per i reati gravi; capacità del Paese di imporre sanzioni ai colpevoli sufficientemente rigorose da scoraggiare simili reati; capacità del Paese di attuare sforzi significativi per l’eliminazione della tratta degli esseri umani. Per approfondire tale tema si rimanda alle pagine da 56 a 58 del report “*Trafficking in Persons*” U.S. Department of State, 2021 disponibile all’indirizzo: [https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/07/TIP\\_Report\\_Final\\_20210701.pdf](https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/07/TIP_Report_Final_20210701.pdf).

l'implementazione delle misure legislative, i problemi che si riflettono sull'identificazione e sull'emersione delle vittime e infine, il modello di welfare che caratterizza il nostro paese. Ad aggravare la situazione, infatti, non solo vi sono i frequenti cambiamenti giuridici, bensì anche l'alta burocratizzazione, il lavoro di rete e l'interazione con contesti locali che rendono ancora più complessa l'operatività (Cannarella 2022). Il sistema di welfare italiano ha causato non solo una differenziazione territoriale, ma anche una dilatazione troppo elevata dei tempi burocratici e amministrativi con conseguente impossibilità di poter accedere ai servizi e ai diritti garantiti per le persone vittime di tratta.

### **3.1 Le difficoltà nell'identificazione ed emersione delle vittime**

Il viaggio delle minori, come anticipato nei precedenti paragrafi, termina con lo sbarco in Italia dove si avvia la prima fase di accoglienza prevista dal sistema normativo italiano. È in questa fase che emergono e si identificano le vittime di tratta o grave sfruttamento con la collaborazione delle Forze dell'Ordine e operatori sociali che lavorano per enti pubblici o privati. In ogni caso, per comprendere una delle principali criticità emerse da questo lavoro è necessario introdurre e analizzare in che modo vengono identificate le persone vittime di tratta o grave sfruttamento. L'identificazione<sup>127</sup> della persona come vittima avviene attraverso un processo vero e proprio che prevede l'individuazione di determinati elementi che emergono durante i colloqui con le persone o in altre particolari circostanze. Si tratta di un processo propedeutico a tutte le azioni e policy che vengono messe in atto per garantire alla persona sostegno, assistenza, protezione e tutela; infatti "l'identificazione rappresenta un momento cruciale per garantire l'adeguata protezione e assistenza alle vittime della tratta degli esseri umani" (Nicodemi 2021). Spesso il processo risulta lungo e complesso per la frequente resistenza delle vittime dovuta a timore e scarsa fiducia nelle autorità<sup>128</sup>. L'identificazione delle vittime di tratta consta di due fasi: quella

---

<sup>127</sup> Termine adottato dalle disposizioni internazionali ed europee e quindi assunto anche nelle disposizioni italiane.

<sup>128</sup> In alcuni casi, l'identificazione può anche essere autonoma: la persona riferisce della vicenda di tratta e sfruttamento e si riconosce come vittima di tratta.

*preliminare* in cui avviene un'analisi iniziale delle circostanze che permette l'emergere di elementi rilevanti che possono indurre il sospetto, sugli operatori sociali che intervengono, che la persona interessata sia vittima di tratta o che sia a rischio tratta o grave sfruttamento; e quella *formale* che viene realizzata dai soggetti qualificati ed autorizzati con lo scopo di stabilire se la persona sia effettivamente una vittima di tratta. Mentre la seconda fase – *formale* – viene effettuata da enti del pubblico e del privato sociale abilitati alla realizzazione di programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale, come specificato dall'art. 18 co. 3bis D.Lgs. 286/98, la seconda fase può essere effettuata da forze dell'ordine, polizia di frontiera e chiunque abbia contatti con persone straniere<sup>129</sup> compresi, quindi, gli operatori dei centri di accoglienza. In ogni caso, l'identificazione costituisce, come affermato nell'art. 10 della *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani*, un obbligo a carico delle autorità statali. Perciò, ciascun soggetto coinvolto nella lotta contro la tratta degli esseri umani o grave sfruttamento deve contribuire “in un'ottica di lavoro multi-agenzia e multi-settoriale” (Nicodemi 2021), favorendo tale processo. Una corretta procedura di identificazione rende capaci gli operatori nel comprendere le storie di vita delle persone e le loro condizioni garantendo “la previsione di protocolli operativi prestabiliti che coinvolgano più soggetti con competenze differenti, integrate tra loro” (Beretta *et al.* 2016). Nonostante ciò, emergono diverse criticità legate all'identificazione. È da segnalare che soprattutto nell'identificazione *preliminare* affiorano delle insicurezze legate alle figure professionali che la rendono possibile. In questa fase si incontrano le maggiori difficoltà e soprattutto, come scrive Beretta *et al.* (2016), quando questa viene svolta dalla polizia di frontiera. La frontiera non è un luogo adatto all'identificazione delle vittime di tratta per due motivi: in primis perché le persone trafficate possono non avere la consapevolezza di essere state trafficate e in secundis perché spesso in questa fase manca e non si è ancora realizzato l'elemento dello sfruttamento, fondamentale per definire il reato di tratta degli esseri umani. Inoltre, il lavoro sociale con le persone immigrate ha natura sfidante in quanto i bisogni della persona sono pluridimensionali e richiedono, perciò, lo sviluppo di competenze e saperi specifici da parte dei professionisti

---

<sup>129</sup> Cittadini dell'UE, cittadini stranieri, rifugiati e richiedenti asilo.

coinvolti. Sicuramente, l'interesse nel lavorare in quest'ambito e la conoscenza del fenomeno migratorio rappresentano due requisiti importanti nella scelta dell'operatore, ma ciò non basta ad affrontare la pluridimensionalità dei bisogni di questi soggetti. Nello specifico, risulta che il problema più generale riguarda la non familiarità, da parte degli operatori, con gli indicatori che definiscono una vittima di tratta<sup>130</sup> con la conseguenza che vi sia l'impossibilità, per questi soggetti, di poter accedere sia al sistema anti-tratta che ai servizi di assistenza, tutela e protezione ed integrazione sociale garantiti.

Molto più complessa è l'identificazione della minore vittima di tratta la quale è segnata da una scarsa consapevolezza della propria condizione e dal timore di fornire informazioni. In questa specifica situazione, infatti, la non conoscenza degli indicatori di tratta, soprattutto quelli specifici per i minori, rappresenta una mancanza tale da rendere impossibile l'identificazione e, di conseguenza, un intervento efficace per il minore. Nel corso dell'accoglienza gli operatori dei centri si possono rivolgere agli enti specializzati nell'assistenza alle vittime di tratta per segnalare, qualora ce ne fossero gli elementi, le presunte vittime, favorendo in questo modo un'identificazione precoce delle stesse. La scarsa conoscenza dell'operatività, della normativa e di tutto ciò che sta dietro al contrasto del fenomeno e alla tutela delle vittime, inficia in questo senso anche sulla procedura di *referral*<sup>131</sup>, impedendo, in questo modo, anche una cooperazione tra servizi la quale, contrariamente, risulta fondamentale anche a livello internazionale poiché solo in questo modo si può garantire una metodologia operativa e strategica omogenea per il contrasto del fenomeno e la protezione delle vittime.

La scarsa conoscenza del fenomeno non è solo ed esclusivamente riferibile agli

---

<sup>130</sup> Gli indicatori di tratta sono elementi e circostanze sintomatici di una determinata situazione e condizione della persona. Tali elementi possono emergere nelle diverse fasi dell'identificazione. Fondamentali per comprendere quali siano gli effettivi indicatori di tratta sono le "Linee guida per la rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento", allegate al Piano Nazionale di azione contro la tratta, che contengono gli indicatori da considerare durante la fase dell'identificazione preliminari e quelli da considerare durante la fase di identificazione formale. Le "Linee guida per la rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento" relative al Piano Nazionale di azione contro la tratta 2016-2018 sono disponibili all'indirizzo: <https://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2017/12/allegato-2-linee-guida-rapida-identificazione.pdf>.

<sup>131</sup> "Il *referral* è il meccanismo di coordinamento e di segnalazione, possibilmente standardizzato, della persona e dei relativi bisogni specifici alle autorità o ai servizi competenti, ovvero ai soggetti che possano meglio rispondere ai bisogni individuati, nel rispetto della confidenzialità delle informazioni e del consenso delle persone interessate" UNCHR (2007), Refugee Protection and Mixed Migration: 10 Point Action Plan. Reperibile all'indirizzo: <https://www.unhcr.org/4742a30b4.pdf>.

operatori all'interno dei sistemi di accoglienza o alla polizia di frontiera in quanto ad essere prese in causa, sul tema, vi sono anche le forze dell'ordine<sup>132</sup>. A tal proposito è necessario guardare all'accertamento dell'età del minore: procedimento che, attraverso un esame di radiografia al polso, si determina l'età del minore. Di questo se ne parla da diversi anni in quanto tale metodologia e procedura trascinano con sé diversi elementi critici che vale la pena discutere. Innanzitutto, si tratta di un esame che ha un margine di errore<sup>133</sup> di circa due anni e su cui, di fatto, non si può fare affidamento: di fronte ad una ragazza che anagraficamente avrebbe 16 anni, qualora venisse sottoposta all'esame, quest'ultimo determinerebbe un'età pari ai 18 anni. In questo modo si andrebbe incontro al rischio di non garantire l'assistenza e la tutela di cui invece avrebbe diritto in quanto minore. Oltre a ciò, si parla di un intervento che può essere invasivo per una ragazza che, per la storia e per i traumi vissuti, vive una situazione di vulnerabilità: si andrebbe a peggiorare una condizione già di per sé fragile tale da non permettere di vivere una radiografia in serenità. E ancora, si potrebbe ipotizzare che, se ad accompagnare la ragazza all'esame ci fosse una figura di fiducia – tutore o mediatore culturale – come tra le altre cose viene definito dalla Legge 47/2017 all'art. 5, co. 3, tale processo garantirebbe una parziale serenità alla ragazza; questa cosa concretamente non viene fatta<sup>134</sup> e, anzi, l'assenza di queste figure rende ancora più complicata la comprensione su cosa stia accadendo al minore e a cosa verrà sottoposto. Le problematiche legate a questa procedura sono state in parte affrontate con la Legge Zampa, la quale con l'art. 5 definiva che l'accertamento dell'età deve avvenire “nei casi di dubbi fondati relativi all'età”<sup>135</sup> e comunque “qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico”<sup>136</sup>. Malgrado ciò, la presente Legge ha dimostrato, anch'essa, dei limiti nella sua implementazione. Difatti, per affrontare tali limiti, a luglio 2020, è stato approvato il *Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati* il quale:

---

<sup>132</sup> In questo caso, la conoscenza a cui ci si riferisce riguarda soprattutto il livello normativo e non fenomenologico.

<sup>133</sup> Il margine d'errore di due anni è strettamente connesso alla fisicità ossea della persona che può essere determinata anche dall'appartenenza ad una cultura piuttosto che ad un'altra.

<sup>134</sup> Ciò è emerso durante un'intervista effettuata a Novembre 2022 ad un tutore volontario.

<sup>135</sup> Art. 5, co. 2.

<sup>136</sup> Art. 5, co. 3.



individua [...] un approccio multidisciplinare attraverso il quale, nel rispetto del superiore interesse del minore e su richiesta dell’Autorità Giudiziaria competente, si procede alla determinazione dell’età nei casi in cui permangono fondati dubbi sull’età dichiarata dal minore e l’età non sia accertabile da documenti identificativi o altre procedure previste secondo l’art. 5 della Legge n. 47/2017<sup>137</sup>.

Quindi, come definito dallo stesso Protocollo, l’accertamento dell’età deve essere sempre richiesto dall’Autorità Giudiziaria e, tale richiesta, deve avvenire solo nei casi di estrema ratio o solo se effettuato nell’interesse del minore. Ciononostante, gli operatori hanno segnalato a tal proposito che, talvolta, la mancanza di conoscenza della normativa da parte delle Forze dell’Ordine determina come conseguenza la richiesta di accertamento dell’età in situazioni in cui non ce ne sarebbe il bisogno.

Strettamente legato al processo di identificazione è *l’emersione* della vittima; è infatti proprio grazie all’emergere degli elementi utili al processo di identificazione che si determina la persona vittima di tratta. Tale fase dipende in gran parte dall’interessato e perciò richiede una collaborazione che spesso è influenzata da fattori tali da impedire alla persona di emergere. Come già introdotto nel primo capitolo, le ragazze vittime di grave sfruttamento arrivano in Italia e, allo sbarco o nei centri di accoglienza, possono entrare in contatto con OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) la quale opera per garantire una gestione ordinata e umana delle migrazioni. Quest’ultima attraverso le sue attività ha individuato delle difficoltà nella tutela e protezione delle vittime, nello specifico: sul tempo a disposizione per fornire informativa alle vittime che non permette di instaurare un rapporto di fiducia con la persona tale da garantire l’emersione della stessa; il legame che la vittima ha con i suoi trafficanti che costituisce un enorme ostacolo in quanto le porta a credere incondizionatamente alle false informazioni che gli vengono date prima della partenza; il controllo che gli stessi trafficanti hanno sulle vittime costringendole ad uno status di assoggettamento perenne; infine, il sentimento di gratitudine che porta le vittime ad accettare lo sfruttamento percependolo come il giusto

---

<sup>137</sup> Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell’età dei minori stranieri non accompagnati disponibile all’indirizzo: <https://www.statoregioni.it/media/2751/p3-cu-atto-rep-n-73-9lug2020.pdf>.

mezzo per raggiungere una situazione di benessere<sup>138</sup> (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 2017). Particolare è la situazione delle minori in quest'ultimo caso che, nonostante la consapevolezza di ciò a cui saranno destinate, comunque vivono all'insaputa di cosa sia la prostituzione, in cosa consiste oppure ne hanno idea, ma questa è vaga ed errata<sup>139</sup>. In ogni caso le informazioni che l'OIM divulga nel momento in cui le ragazze sbarcano in Italia sono di vitale importanza in quanto fa nascere la consapevolezza circa la propria condizione e la possibilità per la vittima di poter richiedere aiuto appena ne avesse bisogno e coraggio.

Oltre alle difficoltà riscontrate da OIM è necessario guardare alle problematiche legate all'emersione segnalate dagli operatori sociali intervistati per questo elaborato. Gli stessi dichiarano che negli ultimi anni, già a partire dal 2018, è risultato piuttosto difficile per gli operatori entrare a stretto contatto con le ragazze minori vittime di sfruttamento sessuale. Tale difficoltà è dovuta, come si è visto, da una parte all'incapacità delle stesse minori a rappresentare effettivamente ciò che stanno vivendo e dall'altra alla difficoltà, da parte delle forze dell'ordine, di individuare le reti di sfruttamento e a ricostruire la ramificazione delle reti criminali che operano dietro queste ragazze. Di per sé lo sfruttamento sessuale è una tipologia di difficile emersione per il meccanismo che ci sta dietro: le ragazze hanno paura, sono assoggettate attraverso meccanismi affettivi e coercitivi. Tanto più sono giovani tanto più manipolabili sono per la condizione di vulnerabilità a cui sono sottoposte e hanno pochissima fiducia nel personale sociale (forze dell'ordine, assistenti sociali, operatori sociali). Inoltre, è da evidenziare che la pandemia Covid-19 ha accelerato ed evidenziato criticità già presenti e ne ha fatto emergere nuove: nel prossimo paragrafo l'elaborato si concentrerà ad analizzare gli effetti della pandemia

---

<sup>138</sup> Molto spesso ciò è legato anche alla contestualizzazione che lo sfruttamento assume nel paese d'origine delle vittime e al grado di comprensione che le stesse hanno nel capire cosa gli sta accadendo. Ad esempio, la maggior parte delle minorenni ha raccontato all'OIM di aver subito violenza sessuale già nel paese d'origine da parte di parenti, amici, conoscenti o vicini di casa, il che le ha portate ad avere una percezione distorta degli eventi traumatici che possono subire successivamente, accettandoli e considerandoli "normali" nonostante le conseguenze psichiche e fisiche a cui gli stessi portano. Inoltre, anche il "consenso" dimostrato dalle vittime spesso le porta a convincersi che non hanno possibilità di sottrarsi allo sfruttamento.

<sup>139</sup> OIM dichiara che molte minori spiegano che secondo loro la prostituzione consiste nel fidanzarsi con uomini bianchi, che, nel loro immaginario, sono generalmente molto ricchi e quindi in grado di aiutarle a ripagare il debito. In alcuni casi, invece, confondono la prostituzione con il lavoro nelle discoteche come ragazze immagine o ballerine.

sul fenomeno.

### 3.1.1 La pandemia COVID-19 tra vulnerabilità e implementazione delle policy

L'11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato, a livello globale, la pandemia di COVID-19 la quale ha avuto come conseguenza la perdita di vite di molte persone ed effetti molto gravi sul profilo umanitario e sociale a seguito delle misure di *lockdown* che i governi di Stato hanno dovuto adottare per limitare il più possibile i contagi. Dalla pandemia ne è derivata una condizione diffusa di grave crisi economica che ha portato a gravi ripercussioni soprattutto per quelle persone che vivevano già in una situazione di difficoltà e vulnerabilità. Durante questo periodo, le questioni sanitarie hanno fatto emergere anche il tema del lavoro e della sicurezza sociale, dando voce alle criticità e alla violazione dei diritti umani (Degani 2020). Come già evidenziato, infatti la povertà è il principale fattore che rende vulnerabile la persona alla tratta e allo sfruttamento. La vita delle persone è stata stravolta dalla tecnologia che ha condotto ad una nuova forma di quotidianità basata sulla forma virtuale di tutte le relazioni personali, sociali e lavorative. GRETA (2022) afferma che

la tecnologia ha cambiato il modo in cui le persone interagiscono e questo si riflette nel panorama criminale, compreso il THB (Trafficking in Human Beings). Si tratta di un cambiamento strutturale a cui forze dell'ordine e i sistemi di giustizia penale devono adattarsi<sup>140</sup>.

Anche le organizzazioni criminali hanno dimostrato una grande capacità di adattamento e, soprattutto per quanto concerne la prostituzione e il *sex work*, ha visto il fenomeno traslocare dalle strade agli appartamenti e poi successivamente alle piattaforme web (Degani 2020). Il COVID-19 ha, infatti, definito maggiormente una trasformazione del fenomeno che si era già potenzialmente manifestata a partire dal 2017 determinandola maggiormente e rendendo possibile alle organizzazioni criminali di svolgere i loro

---

<sup>140</sup> GRETA (2022), *Online and technology-facilitated trafficking in human beings. Summary and recommendations*. Council of Europe.

interessi illegali in una forma ancora più invisibile con la conseguenza di aver reso, quasi impossibile l'emersione delle ragazze. A tal proposito, durante la pandemia i minori sono stati i soggetti più ad alto rischio di sfruttamento, soprattutto sessuale; la chiusura delle scuole, quale primo strumento di integrazione per i minori, e la didattica a distanza hanno da una parte accentuato l'utilizzo dei social network e dall'altra accentuato la marginalità di questi ragazzi rendendoli ancora più vulnerabili. Nel caso invece delle minori non ancora emerse, il fatto di aver imposto l'isolamento e aver rafforzato la solitudine, ha ridotto drasticamente la possibilità delle stesse di emergere e di essere collocate in Progetti di protezione sociale. Le minori vittime di sfruttamento sessuale oggi si prostituiscono all'interno di appartamenti, di *connection house*, attraverso i siti di incontri o attraverso i *social network*. La pandemia ha recato cambiamenti non solo per quanto concerne il fenomeno, ma anche nei confronti delle attività svolte dagli operatori sociali per la tutela delle vittime e al contrasto dello sfruttamento a tutti i suoi livelli. La chiusura obbligatoria di qualsiasi tipo di servizio a tutela di queste persone ha subito dei rallentamenti causando effetti negativi per i percorsi di inclusione appena iniziati, quelli avviati, quelli in via di conclusione e quelli già conclusi da anni. A subirne gli effetti sono state le Unità di Strada che, impossibilitate ad uscire, hanno dovuto revisionare la loro metodologia operativa adattandola agli sviluppi della pandemia (Degani 2020). Analizzando nello specifico le problematiche, gli operatori sociali si sono ritrovati a dover fare i conti con la sospensione delle procedure di tutela in quanto le Commissioni Territoriali si sono fermate e i rinnovi dei permessi di soggiorno sono stati sospesi rallentando ancor di più una procedura che, come vedremo in seguito, richiede già tempi molto lunghi. Allo stesso modo, gli accessi nelle strutture di accoglienza per protezione sociale, oltre a subire dei rallentamenti, hanno dovuto fare i conti con le restrizioni dettate dai Governi per rispettare i distanziamenti e per garantire la negatività al virus degli ospiti al loro interno.

Grosse problematiche sono emerse per i beneficiari/e dei progetti che si sono interrotti durante il periodo di *lockdown*. I Progetti Antitratta promuovono l'inclusione sociale e lavorativa favorendo, in quest'ultimo caso, un confronto e un rapporto tra aziende e i beneficiari dei percorsi di inclusione, permettendo a quest'ultimi l'avvio di una collaborazione per la realizzazione effettiva di un progetto personalizzato che vede, nell'accordo individuale con ogni persona beneficiaria, lo sviluppo di un progetto di

inclusione socio-lavorativa. Con la pandemia anche i percorsi di inclusione, così come quelli di inserimento lavorativo si sono dovuti adattare al confinamento e alla chiusura delle attività economiche portando ad una riprogettazione degli interventi da parte degli operatori sociali. È chiaro quindi che negli ultimi tre anni, la pandemia di Covid-19 abbia da una parte accelerato la trasformazione dello sfruttamento sessuale già iniziata nel 2017, dall'altra accentuato, se non aggravato, le criticità già presenti nel nostro contesto italiano.

### **3.2 Le principali difficoltà nell'implementazione delle misure per il contrasto al fenomeno e per la tutela delle vittime di tratta**

Come si è visto nel capitolo precedente, la normativa a tutela della persona vittima di tratta è presente in Italia così come a livello europeo ed internazionale. Nello specifico, l'art. 18 del D.Lgs 286/98 ha garantito la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi, rinnovabili per un anno, partecipando ad un programma di emersione, accoglienza e integrazione sociale. Gli operatori hanno segnalato che sul piano finanziario non ci sono grosse difficoltà perché a garantire le risorse vi è il Dipartimento per le Pari Opportunità e il Fondo per le misure anti-tratta, compresi poi gli eventuali aiuti di co-finanziamento da parte delle Regioni. Le criticità principali, legate a questo tipo di permesso di soggiorno, riguardano le tempistiche. Il permesso di soggiorno ex art. 18 è rinnovabile fino ad un massimo di diciotto mesi, un periodo di tempo che, secondo gli operatori, risulta insufficiente per il raggiungimento dell'autonomia della persona, soprattutto se minorenni. Con i minori vi è la necessità di costruire un progetto personalizzato tale da essere duraturo, stabile e che promuova l'autodeterminazione, garantendo al contempo protezione, tutela e assistenza a tutti i livelli. Un sistema anti-tratta che ha come principio l'art. 18, avendo tempi ben definiti, non potrebbe garantire una buona riuscita dell'intervento. Un minore ha esigenze e bisogni completamente diversi da un adulto e necessita di progetti personalizzati co-costruiti in grado di accompagnarlo nel percorso di crescita; perciò, la loro accoglienza non può coincidere con quella di una persona adulta perché il raggiungimento dell'autonomia, se già complessa per l'adulto, per i minori richiede interventi ben costruiti: durante le interviste

un operatore sociale ha affermato infatti che “se ti trovi davanti una ragazza di 14 anni è difficile inserirla all’interno di un sistema anti-tratta poiché si finisce con predisporre sette anni di accoglienza” (Intervistato anonimo 2022). Inoltre, i minori stranieri non accompagnati sono spinti ad intraprendere un viaggio migratorio dalla responsabilità, spesso indotta dagli stessi genitori, di mantenere la famiglia. Quando arrivano in Italia, vengono inseriti in un sistema che si muove sulla tutela del minore e che li proietta in una condizione adolescenziale che loro stessi avevano abbandonato o che, per cultura e per le strutture familiari, non hanno mai affrontato (De Micco 2022, 18-22). Il rischio che i mandati familiari, l’indipendenza e l’emancipazione conducano a percorsi di vita pericolosi è altissimo, così come il rischio di inserirli in contesti di accoglienza non adatti a minori: il minore, in quanto tale, ha diritto ad un ambiente tutelante, ambiente che i sistemi anti-tratta non possono garantire e, al contrario, possono rappresentare più un fattore di rischio<sup>141</sup>.

Il permesso di soggiorno per protezione internazionale ha invece una durata quinquennale assicurando l’accesso ai servizi di assistenza, e non solo, al richiedente. Negli ultimi anni, con riferimento ai casi di tratta, il permesso di soggiorno per protezione internazionale sembra aver sostituito in parte il permesso di soggiorno per l’art. 18 del D.lgs 286/1998. Le motivazioni possono essere diverse, è da sottolineare però che la durata del permesso di soggiorno per protezione internazionale e la maggiore facilità con cui viene concesso il rinnovo ha portato il fenomeno migratorio a considerarlo come l’unica via possibile per essere regolari. Durante una delle interviste un operatore ha affermato che il fatto che possano passare anche anni dal momento in cui viene fatta richiesta di protezione internazionale e il momento in cui avviene l’audizione – durante questo arco di tempo la persona risulta regolare all’interno del paese – ha garantito alle organizzazioni internazionali di poterne approfittare e, dando come mandato alle loro vittime il richiedere la protezione internazionale, ha permesso loro di continuare da una parte ad espandere i loro interessi illegali e dall’altra a continuare a sfruttare le ragazze<sup>142</sup>. Spesso, quindi, l’unico modo per essere regolari in Italia ricade sulla protezione

---

<sup>141</sup> Emerso durante un’intervista effettuata a Novembre 2022 ad un operatore del Numero Verde Anti-Tratta.

<sup>142</sup> Ibidem.

internazionale che però trascina con sé diverse criticità, tra cui il procedimento che sta dietro la domanda d'asilo.

La domanda di protezione internazionale prevede un'audizione o un'intervista dinanzi alle Commissioni territoriali (CT). Le informazioni che le CT intendono ricavare non riguardano solo i dati personali del richiedente, ma l'obiettivo è ottenere quante più informazioni possibili relative alla persona. Nello specifico caso delle persone vittime di tratta o grave sfruttamento ciò che interessa maggiormente è conoscere i trend relativi alle tipologie delle vittime, alle modalità di reclutamento dal paese d'origine, all'organizzazione delle reti criminali, ai tragitti verso i paesi di transito, alle modalità di assoggettamento e di controllo in Italia (Nicodemi 2021). Sarebbe opportuno, quindi, che l'intervista effettuata su una persona vittima di tratta – ricordando che si parla di una persona con bisogni specifici – venisse svolta da personale qualificato, che conosce il fenomeno e tutte le pratiche necessarie per affrontare e ridurre le possibili difficoltà. Nonostante tale premessa, emerge che tale attenzione e professionalità, talvolta viene a mancare. L'obiettivo delle CT è quello di acquisire informazioni, ma è chiaro che tutti gli elementi necessari a comprendere la situazione della persona sono direttamente ricavati dalla stessa, che vive già una condizione di vulnerabilità e che è obbligata ad affrontare nuovamente tutto il suo vissuto; tale metodologia risulta piuttosto discutibile in quanto il voler ricavare elementi e fattori utili ad acquisire informazioni obbliga le Commissioni Territoriali a soffermarsi su dettagli che, spesso, innescano una ri-vittimizzazione secondaria<sup>143</sup> nella persona. Durante l'audizione può manifestarsi una grossa difficoltà da parte del richiedente nella ricostruzione del proprio vissuto causato dal timore o vergogna o dalla scarsa fiducia nell'interlocutore o nelle autorità; la persona potrebbe non voler fornire informazioni anche perché spesso accade che ad accompagnare il richiedente alle audizioni vi sono gli stessi sfruttatori. A complicare ulteriormente la situazione è quando la persona è vittima di sfruttamento sessuale: parliamo di una condizione di vulnerabilità caratterizzata da grossi fattori traumatici che rendono la persona ancora più fragile. Gli

---

<sup>143</sup> Ovvero la “condizione di ulteriore sofferenza e oltraggio sperimentata dalla vittima in relazione ad un atteggiamento di insufficiente attenzione, o di negligenza, da parte delle agenzie di controllo formale nella fase del loro intervento e si manifesta nelle ulteriori conseguenze psicologiche negative che la vittima subisce”. Fanci G. (2011), in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. V – N 3 – Settembre – Dicembre 2011, p.54.

operatori intervistati per questo elaborato, riferiscono che talvolta le Commissioni Territoriali tendono ad insistere e a voler entrare nei dettagli di fatti, come gravi violenze fisiche o sessuali, subiti dalle ragazze durante e non il percorso migratorio<sup>144</sup> e, di fatto, rievocare i fatti vissuti e, in generale, l'esperienza traumatica che caratterizza la tratta può portare la persona ad avere una reazione di forte stress emotivo e di grave turbamento (Nicodemi 2021). Ancor più gravosa diviene la condizione dei minori a causa della loro estrema vulnerabilità e dal fatto che la loro percezione di quello che stanno subendo, talvolta, è molto limitata. Nicodemi (2021) specifica che l'intervista con una possibile vittima di tratta richiede di approfondire elementi tali da necessitare, durante l'audizione, di tempi molto lunghi – gli operatori riferiscono che un'audizione può durare anche sette ore – rendendo la situazione esasperante per la persona. Legato a questa criticità vi è il problema che le Commissioni Territoriali, seppur a conoscenza della possibilità di poter evitare l'audizione<sup>145</sup> facendo valere la documentazione pervenuta dal Servizio Sociale o dal Servizio responsabile della tutela della ragazza, non si avvalgono di tale circostanza. Non sono chiare le motivazioni di tale scelta, si può ipotizzare che talvolta i documenti recapitati alle Commissioni non bastino oppure che per la necessità di valutare la credibilità dei fatti e degli elementi non sia opportuno evitare l'audizione. Sembra, dalle informazioni emerse, che l'agire delle Commissioni Territoriali sia standardizzato e che, seppur l'attenzione sia nella persona, di fatto l'interesse principale sia quello di ottenere più informazioni possibili quando, in realtà, il ruolo delle stesse non è orientato alla lotta contro la tratta, ma di rendere esigibile il diritto della persona a permanere nel territorio italiano per la condizione vissuta. Inoltre, ritorna anche su questo tema la poca conoscenza normativa da parte delle Forze dell'Ordine, tutori o servizi sociali; per esempio, i minori hanno la possibilità di richiedere la protezione internazionale anche se hanno diritto al permesso di soggiorno per minore età. Nonostante ciò, emerge che per la scarsa conoscenza normativa da parte dei Servizi spesso non viene data questa opportunità

---

<sup>144</sup> Emerso durante un'intervista effettuata a Novembre 2022 ad un tutore volontario.

<sup>145</sup> “La Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio personale” Art. 12, comma 2, Decreto Legge 13/2017.



sebbene rappresenti l'occasione per il minore di ottenere la protezione internazionale potendo usufruire di particolari attenzioni che le Commissioni Territoriali sono tenute ad avere nei confronti dei minori in quanto considerati maggiormente vulnerabili rispetto ad una persona adulta.

### *3.2.1 La specifica condizione dei minori e le difficoltà nell'implementazione della Legge Zampa*

Per analizzare la specifica condizione delle minori vittime di tratta e grave sfruttamento sessuale è ora necessario guardare alle criticità emerse in riferimento alla Legge 47/2017 – Legge Zampa. Come delineato in precedenza, la Legge Zampa ha rappresentato, per il nostro paese, un passo avanti nel determinare una tutela specifica per i minori stranieri non accompagnati affrontando dei limiti che fino ad all'ora erano stati tralasciati. Nello specifico, la legge, attraverso l'art. 13, ha definito il prosieguo amministrativo – uno degli aspetti fondamentali della legge, per i minori stranieri non accompagnati che raggiungono la maggiore età. Quando il minore diviene maggiorenne, da un giorno all'altro perde la tutela di cui, fino al giorno prima, aveva diritto e di cui aveva beneficiato. Il divenire maggiorenne cambia la situazione che vivi solo da un punto di vista formale, ma concretamente si tratta sempre della stessa persona, stessa vulnerabilità e stessi bisogni. Il prosieguo amministrativo determina, infatti, la possibilità per il Servizio Sociale o per il Servizio che ha in carico la ragazza di poter richiedere il prolungamento dell'affido sino ai 21 anni d'età dando, in questo modo, la possibilità di accompagnare alla crescita e di elaborare un progetto personalizzato che sia duraturo e stabile. Questa disposizione è risultata vantaggiosa soprattutto per quelle ragazze arrivate in Italia a 17 anni e prossime alla maggiore età. Ciò che gli operatori segnalano è che uno dei principali problemi per questa misura sono i finanziamenti; solitamente a richiedere il prosieguo amministrativo sono i Servizi Sociali dei Comuni che a fronte di difficoltà e mancanza di risorse economiche spesso non applicano la disposizione: i minori per gli enti pubblici costano molto e di fronte ad un sistema con risorse limitate diviene complicato poter portare avanti

un'accoglienza e un progetto con una ragazza sino ai 21 anni d'età<sup>146</sup>. Al di fuori dell'ipotesi del prosieguo amministrativo, una volta raggiunta la maggior età, vi è la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per minor età<sup>147</sup> in permesso di soggiorno per motivi di studio o per motivi di lavoro o, infine, per la ricerca del lavoro (valido sei mesi). Gli operatori trasmettono che tale conversione, spesso, risulta critica in quanto viene concessa solo ed esclusivamente se viene dimostrato che la ragazza ha seguito un percorso di integrazione sociale intrapreso da due anni e se la stessa ha ottenuto il parere favorevole del Comitato dei minori stranieri<sup>148</sup> previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 286/1998. La norma oltre a definire i requisiti necessari per il titolo di soggiorno, determina che il mancato rilascio del parere richiesto al Comitato non legittimi il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Nonostante quest'ultimo punto venga specificatamente delineato dalla normativa, nella prassi il rifiuto viene giustificato con l'assenza della titolarità di un passaporto in corso di validità, "anche a fronte di una dichiarazione consolare attestante l'impossibilità al rilascio di tale documento" (Costella *et al.* 2022). Inoltre, il percorso di integrazione sociale prevede obbligatoriamente la partecipazione ad un corso di lingua italiana con attestazione finale. Mentre per una ragazza che riesce a frequentare la scuola e per la quale è dato per scontato l'acquisizione della lingua italiana, per una ragazza a cui non è stato possibile frequentare la scuola, magari perché vittima di sfruttamento sessuale e quindi bisognosa di un intervento specifico, e, inoltre, prossima alla maggior età, diviene complicato convertire il suo permesso di soggiorno per minore età e quindi difficile anche garantirle tutela, protezione e assistenza.

Le criticità legate all'implementazione della Legge 47/2017 non possono limitarsi al

---

<sup>146</sup> Emerso durante un'intervista effettuata a dicembre 2022 ad un'Assistente Sociale del Comune di Venezia

<sup>147</sup> L'art. 10 della L. 47/2017 insieme all'art. 346 del Codice civile prevedono il rilascio di questo specifico permesso di soggiorno anche prima della nomina della tutela volontaria con l'obiettivo di garantire nel minor tempo possibile il rilascio di un titolo di soggiorno che consolidi giuridicamente la posizione del minore sul territorio nazionale, la quale potrà, successivamente, vedersi riconosciuti una serie di diritti connessi all'affermazione e al riconoscimento del suo status giuridico.

<sup>148</sup> Il Comitato per i minori stranieri è stato istituito al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate. Art. 33, D.Lgs. 286/98 disponibile all'indirizzo: <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-08-18&atto.codiceRedazionale=098G0348&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo=10&qId=&tabID=0.06194659752352616&title=lbl.dettaglioAtto>.

prosiegua amministrativo e ai rinnovi o conversioni legate al permesso di soggiorno per minore età. Al contrario, i problemi legati ad alcuni punti salienti relativi a tale Legge riguardano in particolare la formazione degli operatori sociali, dei professionisti e dei tutori, così come al ruolo che esercita la burocrazia nel percorso che intraprende una persona minorenni e che incide negativamente sul suo cammino. Quest'ultime problematiche sono strettamente connesse al nostro sistema sociale: un sistema tuttora ancorato alla posizione sociale che una persona assume nel nostro paese e sulla quale si basa la concessione dei diritti sociali.

### *3.2.2 I rischi delle minori dopo l'accoglienza*

Finora l'elaborato si concentra sul definire quali siano le criticità legate all'accoglienza e all'identificazione delle vittime senza riflettere su cosa succede dopo l'accoglienza. Il Programma di emersione, assistenza ed integrazione sociale garantisce un progetto personalizzato teso ad accompagnare verso l'autonomia. Con autonomia si intende, in questo caso, l'indipendenza economica ed abitativa; difatti è ovvio che se l'accompagnamento lavorativo ed abitativo è ben riuscito, è facile che ci sia un radicamento sociale efficace del minore sul territorio. Tuttavia, sganciarsi dall'accoglienza è uno degli ostacoli maggiori a cui sono sottoposte le minori e in cui possono insediarsi nuovi rischi. Come già anticipato, i luoghi dedicati alle persone in accoglienza non risultano idonei ai bisogni di un minore e, anzi, spesso divengono fattore di rischio e di reclutamento. Alle minori vittime di sfruttamento sessuale, solitamente, viene approvato e garantito il prosiegua amministrativo per accompagnarle all'autonomia. Tale concessione determina la proposta da parte del Servizio di accogliere la ragazza all'interno di un SAI (Sistema Accoglienza Integrazione)<sup>149</sup>. Si parla di un

---

<sup>149</sup> Il Decreto Legge 21 ottobre 2020, n.130, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.173, rinomina il *Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati SIPROIMI* in *SAI – Sistema di accoglienza e integrazione*. La nuova norma prevede l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale oltre che dei titolari di protezione, dei minori stranieri non accompagnati, nonché degli stranieri in prosiegua amministrativo affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età. Nell'ambito del Sistema sono previsti due livelli di servizi di accoglienza; al primo livello accedono i richiedenti protezione internazionale e al secondo livello, finalizzato all'integrazione, accedono tutte le altre categorie sopra elencate. Il testo del D.L. è disponibile all'indirizzo: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00154/sg>.

luogo dove la vita della ragazza dipende da un contesto comunitario, basato su regole e procedure precise, talvolta di difficile sopportazione tant'è che, molte ragazze, decidono di vivere in autonomia abbandonando il sistema di accoglienza. È proprio in questo passaggio che si può manifestare il *re-trafficking* ovvero quando le vittime, una volta uscite dall'accoglienza e dal sistema anti-tratta, ricadono nelle reti di sfruttamento. Ciò avviene spesso attraverso il meccanismo del *love boy*, il quale, appena fuori dall'accoglienza, le corteggia e manipola, con il rischio, in caso di fragilità da parte della ragazza, di ricadere nella tratta. In altre circostanze, che non si riflettono direttamente in *re-trafficking*, può capitare che le ragazze entrino in relazioni violente, non paritarie e non reciproche in cui l'uomo esercita un forte potere su di loro (De Masi 2022). Non solo, gli operatori hanno segnalato che dopo l'accoglienza una delle problematiche principali è l'assenza di rete sociale nella vita della ragazza con il rischio di marginalità ed esclusione sociale. Anche quando riescono a trovare indipendenza economica ed abitativa, la mancanza di inclusione sociale rimane un problema rilevante poiché i sistemi di tutela in cui vengono inserite le minori mirano allo sviluppo di un empowerment individuale senza porre grossa attenzione nel costruire una rete sociale e un'integrazione comunitaria nella vita della ragazza. La conseguenza a ciò è la mancanza di punti di riferimento e mancanza di una rete di supporto oppure il rischio che l'unica rete sociale della ragazza si costituisca da persone connazionali, le stesse magari che l'hanno reclutata la prima volta.

Gli operatori sociali intervistati segnalano che, una volta concluso il percorso di accoglienza e di inclusione sociale, le ragazze oltre ad avere difficoltà nell'instaurare relazioni sociali tali da costruirsi una propria rete di sostegno, hanno grosse difficoltà anche per ciò che concerne l'indipendenza abitativa. In Italia da parecchi anni si manifesta una sostanziale assenza di politiche abitative occupando uno spazio marginale: "l'edilizia residenziale pubblica si attesta nel nostro paese al 3,8%, una percentuale molto bassa in confronto, ad esempio, al 16% in Francia ma ben lontana anche dal 6% della media europea" (Housing Europe 2021). In particolare, per la popolazione straniera le problematiche abitative non riguardano solo l'assenza di politiche abitative, ma anche i diversi fattori che influenzano la possibilità di queste persone ad avere un'indipendenza abitativa. Infatti, alla definizione della condizione abitativa dello straniero concorrono anche gli atteggiamenti assunti dalla popolazione nei confronti dell'immigrazione che, a

causa del proliferare dei partiti populistici, sono sempre più ostili, diffidenti e di chiusura. Si pensi ad una ragazza nigeriana vittima di grave sfruttamento sessuale, appena uscita da un percorso di inclusione, con un lavoro precario e poca capacità reddituale, alla ricerca di un piccolo appartamento o anche di una stanza in affitto; al di là del passato traumatico che non deve in alcun modo essere elemento di giudizio della persona, il fatto che il pensiero comune sia diffidente, soprattutto nei confronti delle persone di colore, presuppone l'impossibilità assoluta per la ragazza di potersi vedere realizzata in un paese che la considera straniera a prescindere. Di fatto, il soddisfacimento del bisogno di avere una propria casa assume per il migrante la testimonianza della sua normalità, del suo avvenuto inserimento nella società che lo ospita, connesso anche al mantenimento della propria identità originaria: la casa è uno spazio relazionale ed affettivo. La casa rappresenta il tassello fondamentale per la riuscita del processo di integrazione, ma di fatto ciò viene sottovalutato e si sviluppa nella popolazione il pensiero secondo cui l'abitazione rappresenti per il migrante solo ed esclusivamente un bisogno materiale senza guardare agli aspetti intimi, sociali e culturali che essa stessa costituisce nella vita di una persona indipendentemente dalla razza, colore della pelle e della storia della persona.

### **3.3 Assistenza e accoglienza tra lungaggini e inefficienze della burocrazia italiana e delle procedure amministrative**

Il nostro Paese si caratterizza per un sistema burocratico estremamente lento e, conseguentemente, inefficace. In particolar modo l'assistenza e l'accoglienza delle persone straniere, seppur oggi il loro arrivo in Italia rappresenti un fenomeno ampiamente consolidato, viene ancora trattato come un '*emergenza*'. Lo Stato non è mai riuscito a cogliere la consistenza collettiva del fenomeno sociale gestendolo, in un secondo momento, sempre con carattere emergenziale. Si veda, ad esempio, la continua ridefinizione del sistema di seconda accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati dal 1999 attraverso prima il PNA (Programma Nazionale Asilo), poi lo SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati), quindi il SIPROIMI (Sistema di Protezione per titolari di Protezione Internazionale e per Minori Stranieri non Accompagnati) e ora il

SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione). Quest'ultimo con D. L. n. 30/2020 sarebbe dovuto diventare il canale ordinario di accoglienza e gestito da enti pubblici come i Comuni; di fatto negli anni la maggioranza dei richiedenti asilo sono stati collocati nei CAS (Centro di Accoglienza Straordinaria) i quali avrebbero dovuto rappresentare una misura temporanea. Di conseguenza ci si è ritrovati a fare di un intervento temporaneo e straordinario, un intervento che ha assunto le caratteristiche di un'azione e soluzione duratura.

Si pensi, invece, alla richiesta di protezione internazionale: la stessa viene rilasciata ancor prima di fare audizione davanti alla Commissione Territoriale; il richiedente risulta regolare nel territorio italiano, ma tra il momento in cui viene fatta domanda d'asilo e il momento in cui avviene l'audizione – o vi è la concerta convocazione – possono passare anche due anni. Ciò rappresenta un grosso problema, in quanto, soprattutto nel caso delle minori vittime di tratta o comunque di donne vittime di sfruttamento sessuale, con questa modalità si è permesso di avvantaggiare le organizzazioni criminali che, continuando a far prostituire la ragazza, non solo quest'ultima riesce a saldare il debito, ma, allo stesso modo, si permette alle criminalità organizzate di continuare a espandere i loro interessi illegali. Secondo gli operatori sociali tale metodologia ha condotto il nostro Stato a collaborare negli affari illegali delle organizzazioni criminali.

Questo non si riflette solo ed esclusivamente sulla protezione internazionale, ma anche sulle altre tipologie di permessi di soggiorno già precedentemente analizzati; in particolare, il rilascio e il rinnovo degli stessi o la loro conversione vede ancora enormi criticità, portando le persone che ne fanno richiesta a vivere in un limbo di irregolarità e impossibilità di costruirsi un progetto di vita che preveda un lavoro, una casa e una stabilità. Per fare un esempio di quest'ultimo punto si può pensare alla riconversione del permesso di soggiorno per il minore: in assenza di un'attestazione per l'acquisizione della lingua, il rinnovo del permesso di soggiorno per studio o per motivi di lavoro è difficile in quanto è attraverso la conoscenza della lingua italiana che la Procura riconosce un effettivo percorso di integrazione nel nostro paese.

In tutti gli aspetti che riguardano i procedimenti di pubblica amministrazione si rilevano inadempienze, disfunzionalità e, soprattutto, estrema lentezza. Basti guardare

anche alla nomina del tutore o tutrice<sup>150</sup>: l'art. 11 della Legge 47/2017 prevede la formazione, la nomina e la presenza costante di un tutore volontario<sup>151</sup> per ogni persona minore non accompagnata entro un mese dalla sua identificazione. Il tutore volontario rappresenta per la ragazza una figura fondamentale e di fiducia a cui vengono affidati diversi compiti tra cui: presentazione della richiesta di soggiorno per minore età; presentazione della eventuale richiesta di protezione internazionale; dovere di informare il minore che in un procedimento giurisdizionale può essere assistito da un difensore di fiducia e di avvalersi del gratuito patrocinio; partecipazione alla fase di identificazione del minore; richiesta di avvio delle eventuali procedure per le indagini familiari e per il conseguente ricongiungimento familiare; rapporti con i servizi sociali che hanno in carico il minore, le comunità residenziali o le famiglie affidatarie; attività di contatto e di rappresentanza legale nell'ambito delle procedure scolastico/formative; richiesta di iscrizione al Servizio sanitario nazionale; prestazione del consenso informato nelle decisioni e interventi sanitari; monitoraggio delle scelte di accoglienza per il minore; richiesta per i minori vittime di tratta un programma specifico. È chiaro che la presenza del tutore occupi una parte molto ampia della vita del minore e dei suoi bisogni, ma nonostante ciò emergono, anche in questo caso, delle difficoltà sulle procedure amministrative di nomina. Gli operatori segnalano, infatti, che la procedura per la nomina del tutore o della tutrice, seppur la Legge determini che questa debba avvenire entro 30 giorni dall'identificazione della ragazza, la stessa non è mai immediata; avviene con tempi molto dilatati e spesso arriva quando la persona è già diventata maggiorenne

---

<sup>150</sup> Su questo tema gli operatori hanno segnalato che con la guerra in Ucraina si è manifestato un trattamento differenziato per tutti i minori stranieri non accompagnati provenienti da questo paese rispetto ai MSNA che fino ad a quel momento erano arrivati in Italia. Sicuramente, questa scelta è stata presa con l'obiettivo intervenire di fronte ad un'emergenza come la guerra. La nomina del tutore che solitamente dovrebbe avvenire entro 30 giorni dall'identificazione del minore, è stata con l'emergenza ucraina prevista subito dopo la segnalazione da parte del Tribunale per i minorenni, come definito dal Piano Minori Stranieri Non Accompagnati elaborato dal Ministero dell'Interno e dal Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'ucraina a seguito del conflitto in atto. In questo, se da una parte i minori ucraini hanno beneficiato di un trattamento differenziato rispetto a tutti gli altri MSNA; dall'altra si può affermare che l'Italia abbia dimostrato, in parte, la capacità di rispondere rapidamente alla nomina del tutore, seppur sempre in un'ottica emergenziale.

<sup>151</sup> Con il Decreto Legislativo n. 47 del 2017 si è introdotta la figura del tutore volontario. Si tratta di un privato cittadino che dà la propria disponibilità ad esercitare la rappresentanza legale di un minore straniero non accompagnato. La nomina del tutore volontario ha determinato, sul panorama europeo, una scelta innovativa per alzare le garanzie previste per i minorenni stranieri non accompagnati.

rendendo i possibili interventi poco efficaci. Tale criticità non si riflette solo nei confronti del tutore o della tutrice, bensì anche nei confronti di tutti i Servizi che con essi collaborano. Ad esempio, il Servizio Sociale che prende in carico la ragazza e con essa co-costruisce un progetto personalizzato che consta di diversi interventi spesso si trova in difficoltà nei casi in cui la nomina del tutore non arriva, oppure arriva in ritardo o addirittura in quei casi in cui la notifica della nomina non arriva né al Servizio né tanto meno al tutore/tutrice. Così come la nomina del tutore o della tutrice, anche la concessione del prosieguo amministrativo richiede tempi lunghissimi tali da non rendere possibili determinate azioni a sostegno dei minori. Concretamente, un intervento e un progetto ha bisogno di essere costruito sulla base delle risorse che si hanno a disposizione e, in Veneto, la Regione mette a disposizione del minore determinate misure a sostegno. Solitamente il Servizio Sociale, di fronte ad una ragazza prossima alla maggiore età, può decidere di richiedere tali misure in modo tale da lasciare una piccola “dote” alla ragazza con l’obiettivo di garantirle delle risorse una volta concluso il progetto. Si tratta di un intervento che prevede di pensare ad un progetto con la persona che ricopra un periodo di tempo ben determinato e una delle difficoltà, in questi casi, sorge quando sulla soglia dei 18 anni, il prosieguo amministrativo arriva troppo tardi e l’Assistente Sociale non è riuscito a pensare ad una progettualità tale garantendo una stabilità alla ragazza. A declassarci è sempre la procedura dei tempi amministrativi: anche successivamente alla scadenza del Piano Nazionale anti-tratta avvenuta nel 2018, ci sono voluti tre anni per il rinnovo del nuovo Piano che varrà per il periodo 2022-2025.

### **3.4 La frammentazione del territorio italiano e le difficoltà del Terzo Settore**

Il lavoro che ha portato allo sviluppo di questo elaborato ha fatto emergere delle criticità anche sul nostro sistema di welfare, di conseguenza è utile ora introdurre un’analisi del funzionamento del nostro sistema sociale concentrandosi su alcuni punti salienti. Innanzitutto, il Welfare State viene definito come l’insieme di politiche pubbliche indirizzate a risolvere problemi di natura sociale con l’obiettivo di redistribuire le risorse per ridurre le disuguaglianze e generare uguaglianza. Lo stesso, persegue tre finalità



principali che riguardano la lotta alla povertà; la protezione contro i rischi sociali; e, infine, la protezione delle pari opportunità e del benessere individuale e sociale. Rispetto ai vecchi rischi sociali che avevano colpito per di più la classe operaia, ad oggi, i nuovi rischi sociali<sup>152</sup> colpiscono principalmente le minoranze, tra cui gli stranieri (Taylor-Gooby 2005, 1-25). L'Italia ha da sempre seguito la via Bismarckiana<sup>153</sup> basandosi su una pluralità di schemi occupazionali e, quindi, di assicurazioni obbligatorie e finanziandosi prevalentemente attraverso i contributi sociali. Proprio per questo motivo le politiche sociali, nel contesto italiano, hanno assunto la caratteristica di sistema *'particolaristico'* in quanto le prestazioni vengono concesse in base alla posizione sociale della persona e quindi differenziate; di fatto nel sistema di protezione sociale la gran parte delle prestazioni e dei programmi appaiono calibrati sulla base dello "status" acquisito dall'individuo tramite la partecipazione al mercato del lavoro. Biondi Dal Monte (2013) sottolineava che

i diritti sociali sono legati a politiche redistributive ancora connesse all'idea tradizionale di sovranità e di cittadinanza, per la quale solo chi ha diritto di voto può decidere le politiche redistributive, e quindi definendo come presupposti dell'inclusione la regolarità del soggiorno, la condizione di residenza prolungata sul territorio e la cittadinanza appunto, si amplia o piuttosto si restringe la platea dei possibili beneficiari del welfare state, creando un conseguente risparmio di spesa sociale e attribuendo una posizione di favore a coloro che, in quanto cittadini o residenti, hanno un legame più intenso con lo Stato che tali diritti riconosce e garantisce<sup>154</sup>.

---

<sup>152</sup> "Sono tutti i rischi che le persone affrontano ora nel corso della loro vita come risultato dei cambiamenti economici e sociali associati con la transizione verso una società post-industriale" Taylor-Gooby, P. (2005), *New risks, New welfare: The Transformation of the European Welfare State*; trad. it. *Nuovi rischi, nuovo welfare: La trasformazione dello Stato sociale europeo*, pp. 1-25.

<sup>153</sup> Il welfare nasce a fine 800 come forma di assicurazione obbligatoria. Nel periodo tra le due guerre vennero a svilupparsi due percorsi di espansione del welfare state delineando due modelli principali: quello *universalistico* di Beveridge basato su finanziamenti attraverso il gettito fiscale quindi la copertura assicurativa era estesa a tutta la popolazione senza prova dei mezzi; e quello *occidentale* di Bismarck basato su una pluralità di schemi occupazionali, per l'appunto sulle assicurazioni obbligatorie, ed è finanziato prevalentemente dai contributi sociali versati dalla popolazione.

<sup>154</sup> Biondi Dal Monte, F. (2013), *Dai diritti sociali alla cittadinanza. La condizione giuridica dello straniero tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali*, Torino, Giappichelli.

E ancora Maino (2021) afferma che:

L'inefficacia delle politiche di accoglienza sono evidenti anche sotto il profilo della ridotta capacità di integrazione, come dimostrano i dati sulle condizioni di vita in cui si trovano le persone straniere presenti in Italia e, in particolare, sulle ampie differenze di trattamento rispetto ai cittadini italiani<sup>155</sup>.

Gran parte della popolazione immigrata è esclusa dalle misure di contrasto alla povertà: il fatto di essere impiegati in nero rende impossibile poter, per esempio, beneficiare delle misure a sostegno della disoccupazione, misure per altro fondamentali per non cadere in condizioni di povertà. Parrebbe, dunque, che l'Italia si dimostri un paese che, seppur luogo di destinazione di molte persone migranti, è “retro” rispetto all'inclusione delle persone, tant'è che ancora oggi la popolazione vive con le proprie diffidenze, paure, insicurezze di vedersi minacciato dalla persona straniera. Ciò che non è ancora chiaro è che gli immigrati rappresentano quella parte di popolazione che serve a ringiovanire e ripopolare<sup>156</sup>.

I tempi, i costi e la fragilità della burocrazia italiana costituiscono un problema che caratterizza il nostro Paese, all'interno del quale, inoltre, vi sono grosse differenziazioni tra Nord e Sud, nonché tra regioni. Ci troviamo in un paese dove i Comuni italiani “nel caso della risposta alla domanda sociale degli immigrati, hanno riprodotto e cristallizzato l'estrema differenziazione territoriale del welfare locale che, nei fatti, non ha assicurato eguali opportunità di accesso ai diritti” (Accorinti 2021). In particolare, i Comuni italiani operano in base alla residenza della persona e, di conseguenza, anche l'erogazione del Servizio presuppone che il beneficiario sia residente nel territorio del Comune. La residenza viene rilasciata dal Comune al minore in base al permesso di soggiorno; sul

---

<sup>155</sup> Maino, F. (2021). *Il ritorno dello Stato sociale? Mercato, Terzo Settore e comunità oltre la pandemia Quinto Rapporto sul secondo welfare*. Torino, Giappichelli.

<sup>156</sup> È utile sottolineare che, ad oggi, la mano d'opera straniera rappresenta lo strumento di cui si avvalgono la maggior parte dell'imprenditoria privata. Rispetto a ciò, nel 2017 l'Inps ha rilevato che il valore economico dei versamenti contributivi effettuati dai lavoratori stranieri che risultano occupati sia maggiore dei trattamenti pensionistici che saranno loro riconosciuti registrando, nel lungo periodo, un contributo positivo offerto al sistema previdenziale italiano. Inps (2017), *XVI Rapporto Annuale*, Roma, Inps.

tema è emerso che alcuni Comuni non rilasciano la residenza<sup>157</sup> al minore giustificando tale scelta dal fatto che il permesso di soggiorno per minore età è temporaneo e quindi viene rilasciata solo l'ospitalità sul territorio nell'attesa che arrivi un permesso di soggiorno duraturo (come quello per motivi di lavoro)<sup>158</sup>. Il caso più complicato per quanto concerne la residenza riguarda i minori collocati nelle comunità; quest'ultima non garantisce l'ospitalità ai ragazzi lasciando anche in questo caso la scelta al Comune che ha la presa in carico. Talvolta può capitare che una ragazza rimanga senza la residenza fino a che non le viene garantito un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ci si trova nuovamente di fronte ad una criticità che impedisce l'accesso alle prestazioni e ai Servizi, in quanto senza la residenza, per esempio, il Servizio sociale non può intervenire per rispondere al bisogno della persona.

Ciò si riflette non solo all'interno dei Comuni, ma anche all'interno dei Sistemi anti-tratta: tutto ciò che viene garantito in Veneto non è lo stesso che viene garantito in Toscana e quindi, di fatto, non vi sono livelli essenziali delle prestazioni che garantiscano che laddove tu ti trovi territorialmente puoi avere accesso allo stesso tipo di assistenza che avresti in un altro luogo. A confermare questa differenziazione territoriale è anche il report "*Trafficking in Persons*" il quale afferma che anche "il meccanismo nazionale di identificazione e *referral* delle vittime è stato implementato in modo disomogeneo in tutto il Paese e non è sempre stato efficace"<sup>159</sup>. Un esempio di questa difformità potrebbe essere riflesso sull'applicazione del Protocollo multidisciplinare per l'accertamento dell'età dei minorenni stranieri non accompagnati adottato dalla Conferenza Unificata Governo, Regioni e Autonomie locali di cui si è parlato appena sopra.

Anche la struttura del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) garantisce autonomia alle Regioni nell'erogazione dei servizi sanitari. Oltre ad assistere anche in questo caso ad una frammentazione dei Servizi ancora una volta disomogenei, gli operatori hanno segnalato una criticità ancor più determinante per la condizione dei minori stranieri. L'art. 63, co. 4 del DPCM del 12 Gennaio 2017 ha previsto che "i minori stranieri presenti sul territorio

---

<sup>157</sup> Spesso il rilascio della residenza è accettato dal Comune nel caso in cui il minore straniero non accompagnato è affidato ad una famiglia.

<sup>158</sup> Intervista svolta ad un Assistente Sociale dell'ULSS 6 – Distretto Alta Padovana Ufficio Minori Stranieri Non Accompagnati

<sup>159</sup> U.S. Department of State (2021), *Trafficking in Persons*.

nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale ed usufruiscano dell'assistenza sanitaria in condizione di parità con i cittadini italiani”, altrettanto con l’art. 14 della Legge 47/2017 viene sancita l’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale dei “minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale”. E ancora il Ministero della Salute definisce che hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN:

i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale e comunque tutti i minori indipendentemente dallo stato di regolarità del soggiorno, con conseguente diritto al pediatra di base da 0 a 14 anni e al medico di medicina generale da 14 a 18 anni<sup>160</sup>.

Fondamentalmente, l’autonomia regionale incide sia sull’erogazione del servizio, ma anche sull’applicazione della normativa. In questo specifico caso ci si riferisce alla Regione Veneto dove il Distretto Alta Padovana (Ulss 6 Euganea) al cui interno opera il Servizio Sociale per i minori stranieri non accompagnati aveva riscontrato grosse difficoltà nel garantire l’iscrizione obbligatoria al SSN per tali soggetti in quanto vi era un regolamento regionale che prevedeva specifici requisiti per la concessione dell’iscrizione con la conseguenza che non veniva garantito, talvolta, il diritto per il minore all’accesso del Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall’art. 63, co. 4 del DPCM del 12 Gennaio 2017 e dalla Legge 47/2017. Tale problematica è stata risolta successivamente con una circolare interna da parte della Regione che ha invitato tutti i distretti sanitari del Veneto ad iscrivere i MSNA al Sistema Sanitario Nazionale. Ciò dimostra, ancora una volta, che l’operatività dei Servizi basata sulla differenziazione territoriale, soprattutto a livello Regionale, non garantisce gli stessi livelli di prestazioni a cui una persona potrebbe accedere.

---

<sup>160</sup> Ministero della Salute (2022), *Assistenza ai cittadini dei Paesi extra UE in Italia* disponibile all’indirizzo:

<https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=1764&area=Assistenza%20sanitaria&menu=stranieri&tab=1>.

Quest'ultimo punto è necessario per analizzare un'altra criticità del nostro sistema di welfare italiano, il quale ormai concentra le sue risorse dando grossa importanza al Terzo settore. Basti guardare al Bando n. 5, valido dal 2022 al 2024, pubblicato dal Dipartimento per le Pari Opportunità che dal 2016 con DPCM del 16 maggio prevede l'elaborazione di progetti anti-tratta posti in essere da Enti pubblici e/o del privato sociale. I progetti che sono attivi oggi e che varranno fino a febbraio 2024 sono in tutto 21 di cui 10 sono implementati da enti privati come Associazioni e Cooperative e 12 sono invece a capo di enti pubblici tra Regioni e Comuni<sup>161</sup>. Nonostante l'Ente pubblico sia promotore di due progetti in più rispetto all'Ente privato, gli operatori intervistati per tale elaborato segnalano che, soprattutto per quanto concerne i Comuni, la necessità di collaborare e appoggiarsi al Terzo Settore è all'ordine del giorno. Infatti, come visto in precedenza, l'Ufficio Protezione Sociale del Comune di Venezia seppur occupandosi, in collaborazione con la Regione Veneto, del Sistema anti-tratta, il soggetto attuatore dell'accoglienza in provincia di Venezia è la Cooperativa Volontà di Sapere di Padova<sup>162</sup>, la quale si occupa di accoglienza e inclusione sociale dei beneficiari anti-tratta. Come affermava Ardigò già nel 1990,

[...] ciò che stanno facendo le Caritas italiane, molte parrocchie come tali, associazioni di volontariato [...] nella loro concretezza operosa, anticipatrice sulla carenza d'iniziativa dei pubblici uffici

si dimostra una dimensione tipica del Welfare, ovvero quella che ha promosso processi di delega al Terzo Settore, che proprio nell'ambito dell'immigrazione, così come nell'ambito del fenomeno della tratta degli esseri umani o grave sfruttamento, evidenzia "la necessità di predisporre continui interfacciamenti di interventi con l'ente pubblico [...] soprattutto nella gestione delle situazioni più complesse" (Accorinti 2021). Gli Enti del Terzo Settore hanno avuto una grossa importanza soprattutto per la loro presenza nei

---

<sup>161</sup> I Progetti attivi in tutta Italia sono visibili all'indirizzo <https://www.osservatoriointerventitratta.it/bando-5-2022-2024/>.

<sup>162</sup> Attraverso la Cooperativa è nato il Progetto Gabbiano tramite il quale vengono gestiti degli appartamenti di semi autonomia.

Centri Hotspot<sup>163</sup> e nei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) sviluppando programmi di assistenza e integrazione sociale grazie alle loro competenze e alla loro professionalità. Nel 2020 i soggetti attuatori del progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) sono stati 383, di cui il 55,1% costituiti da imprese sociali e il 18,5% da associazioni, al contrario l'Ente Pubblico ha rappresentato il 12,5% (Fondazione Italia Sociale 2021). Infatti, seppur il Terzo Settore abbia assunto un ruolo importante nella gestione degli interventi sociali, l'Ente pubblico resta l'istituzione con maggiori risorse, strumenti e servizi per dare stabilità alle persone e, soprattutto, ai minori senza interruzioni di percorso. Nello specifico, le Cooperative<sup>164</sup> svolgono le loro attività in base agli appalti che vincono dai bandi di gara: la Pubblica Amministrazione (PA) indice il bando di gara pubblico<sup>165</sup> per acquisire beni e servizi dai privati; l'impresa che meglio si allinea con i requisiti richiesti vince i bandi di gara e stipula con la PA il contratto d'appalto occupandosi poi dell'esecuzione dell'attività. Il contratto d'appalto è a termine, il che significa che si esaurisce in un tempo stabilito in via contrattuale. Questa metodologia, nel lavoro con le persone vittime di tratta o grave sfruttamento, e non solo, non è idonea in quanto non garantisce un lavoro con la persona duraturo e stabile. Una volta che la cooperativa conclude il suo contratto d'appalto, le prese in carico con i beneficiari restano in sospeso fin tanto che il bando di gara non viene nuovamente vinto o nel caso in cui venisse vinto da un'altra cooperativa ci deve essere un passaggio di consegne. Pertanto, ne risulta che un'operatività di questo tipo non garantisce alla persona di avere punti di riferimento, un progetto senza interruzioni, un progetto che non venga ridefinito nel caso in cui intervenisse un'altra impresa sociale. È anche per questo motivo che l'Ente pubblico ha maggiore rilevanza rispetto al Terzo Settore: garantisce risorse,

---

<sup>163</sup> Sono centri dove accedono i migranti al momento del loro arrivo in Italia. Qui ricevono le prime cure mediche, vengono sottoposti a screening sanitario, vengono identificati e fotosegnalati e possono richiedere la protezione internazionale. Successivamente vengono accolti nei Centri di prima accoglienza dove vengono trattenuti il tempo necessario a trovare loro una soluzione in seconda accoglienza.

<sup>164</sup> “Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice” art. 2511, Codice Civile. Nello specifico, le Cooperative Sociali sono una particolare forma di cooperativa finalizzata alla realizzazione di servizi alla persona (tipo A). È stata introdotta e regolata dalla Legge 381/1999 e dal Decreto 112/2017 in quanto Impresa Sociale. Si qualifica come particolare forma di Società Cooperativa finalizzata nel perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

<sup>165</sup> Può essere indetto da enti pubblici come le autorità locali, gli organismi di diritto pubblico, i governi, ma anche l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali e le aziende che operano in settori speciali.

stabilità e presenza alle persone beneficiarie. Emerge quindi la necessità di uscire dalla logica d'emergenza, investendo di più sull'Ente pubblico e sulle risorse al suo interno.

Nei paragrafi precedenti si è già visto quanto peso abbia la formazione degli operatori rispetto non solo al fenomeno, ma anche rispetto alla normativa, ai possibili interventi e ai servizi a cui possono accedere le persone vittime di tratta o grave sfruttamento. Di fatto, in assenza di una formazione specifica gli operatori svolgono le proprie azioni tendendo a seguire rigidi percorsi socioassistenziali e spostando le persone da un progetto ad un altro, da un centro d'accoglienza ad un altro trattando la situazione sempre dal punto di vista emergenziale. Per esempio, le minori straniere non accompagnate vittime di tratta hanno la possibilità di accedere al permesso di soggiorno per minore età o di poter richiedere la protezione internazionale. In concreto, vi è un esplicito rifiuto o la pretesa che la persona acquisisca un permesso di soggiorno piuttosto che un altro senza alcun fondamento giuridico. Di conseguenza, un minore non può accedere alla possibilità di fare domanda di protezione internazionale a causa, secondo gli operatori, ancora una volta di mancanza di conoscenza da parte degli Uffici Immigrazione<sup>166</sup>. Tale criticità può essere anch'essa collegata alle conseguenze che riporta il nostro sistema di welfare: seppur la formazione rappresenti una delle risoluzioni possibili alle mancanze legate alla scarsa conoscenza da parte degli operatori, dalle interviste è emerso che quest'ultima, viene fatta da anni, ma il problema principale è che viene effettuata ed organizzata in base al servizio che la promuove dipendendo quindi, ancora una volta, dalla frammentazione del nostro territorio e dei servizi che in esso operano. Un esempio di ciò potrebbe essere la formazione dei tutori volontari. Anche dall'ultimo rapporto di Defence for Children International Italia e CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale), la formazione obbligatoria prevista per i tutori volontari risulta effettuata nelle regioni italiane in modo disomogeneo e anzi, questa viene garantita con un percorso iniziale e basato su indicazioni generiche senza dare continuità nel tempo. Inoltre, tale formazione viene promossa dalle autorità garanti regionali che “non dispongono delle competenze, delle energie, delle risorse per sollecitare e formare in continuità i cittadini disponibili ad

---

<sup>166</sup> È da considerare che fare domanda d'asilo come persona adulta e farlo invece da persona minorenni è completamente diverso: le Commissioni Territoriali sono tenute ad avere maggiore attenzione nei confronti del minore, compresa anche la possibilità di non convocare il minore direttamente in audizione, ma far valere la documentazione ricevuta dal Servizio o dal tutore che ha in carico il minore.

assumere le funzioni di garanzia rispetto ai diritti dei minorenni” (Defence for Children International Italia & CeSPI 2022). Dopo la formazione del tutore volontario avviene la nomina attraverso il Tribunale per i Minorenni. Anche in questo caso si rileva come i diversi Tribunali operino con metodologie diverse nei territori in quanto non dispongono di sistemi omogenei di abbinamento e monitoraggio dei percorsi di tutela (Costella *et al.* 2022). In assenza di una metodologia che garantisca stesso intervento, stesse risorse, stesse figure di professionisti è chiaro che vengano limitate anche le possibili azioni di un tutore. Di conseguenza, emerge che la frammentazione e disomogeneità che caratterizza il nostro paese rende difficile l’operatività per un percorso di tutela sempre più affidato all’istituzione territoriale la quale realizza i propri interventi con modalità diverse da quelle che potrebbero essere applicate da un tutore.

Il lavoro sociale con le persone straniere e con le persone vittime di tratta o grave sfruttamento presuppone l’azione di una molteplicità di attori con diversi mandati, pertanto, è richiesto loro di conoscere il loro ruolo e le loro funzioni, ma anche il ruolo degli altri professionisti con cui collaborano. Difatti, la conoscenza e consapevolezza delle diverse funzioni dei Servizi e degli operatori che agiscono all’interno si rivela necessaria a garantire la protezione e il benessere dei minori nelle diverse fasi dell’accoglienza e di permanenza nel territorio. Questo è ancora più rilevante per esigere il diritto del minore per la realizzazione del suo superiore interesse, sancito dall’art. 3 della Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Dalle interviste emerge che la collaborazione tra i diversi Servizi talvolta viene a mancare; ciò potrebbe essere dovuto, ancora una volta, alla frammentazione del nostro territorio nazionale e alla poca formazione garantita a tutti i livelli di operatività e a tutti i servizi. Infatti, il sistema complesso di mandati, professionisti e disposizioni normative che servono necessariamente all’operare su questo ambito, richiedono un’integrazione che può avvenire solo ed esclusivamente instaurando una relazione di fiducia e cooperazione tra Servizi. Nel loro rapporto Defence for Children International Italia e CeSPI (2022) segnalano che, per esempio, il ruolo del tutore spesso viene “strumentalizzato” ovvero viene coinvolto per provvedere ad adempimenti pratici che dovrebbero invece essere svolti da altri professionisti ed escluso in quelle pratiche dove la sua presenza è fondamentale e prevista per legge. Anche a livello istituzionale, pare



che sia impossibile per gli operatori e per il tutore stesso poter avere un confronto e un dialogo con le Autorità Giudiziarie, Autorità Garanti per l'infanzia e l'adolescenza e con gli stessi Tribunali per i Minorenni. Oltre a ciò, gli operatori sociali hanno segnalato che oggi nelle Questure non vi sono più canali preferenziali per la collaborazione tra Servizio Sociale e Forze dell'Ordine, il contatto diretto diventa quasi impossibile rendendo altrettanto impossibile avere un tempo e un luogo congruo per il minore affinché vi sia un accompagnamento. Si potrebbe ipotizzare che tale criticità sia legata da una parte alla continua riorganizzazione del personale interno che ha trascinato con sé metodologie operative differenti; dall'altra alla mancanza, sempre più profonda, di personale all'interno dei Servizi. Pertanto, la formazione, se eseguita in modo omogeneo nel territorio, e la cooperazione tra Servizi basata su uno scambio reciproco hanno un ruolo fondamentale necessario ad esigere da una parte i diritti del minore e dall'altra ad un intervento, con lo stesso, efficace.

#### **4. Buone e possibili pratiche per la risoluzione dei problemi connessi alla tutela delle vittime e al contrasto del fenomeno**

Nel capitolo precedente sono state analizzate le principali criticità emerse durante le interviste ai professionisti per lo sviluppo di questo elaborato. Riassumendo, è affiorato che l'identificazione delle vittime, spesso, dipende dagli enti anti-tratta seppur nella prima fase ci dovrebbe essere conoscenza e formazione adeguata a rendere consapevoli anche quelle figure professionali che agiscono in prima linea durante gli sbarchi. Inoltre, l'emersione delle vittime di sfruttamento sessuale spesso è influenzata dalla poca fiducia che le stesse hanno nei confronti delle figure professionali con cui collaborano e nei confronti, soprattutto, delle autorità. La protezione internazionale oggi sembra essere la modalità principale con cui si rendono regolari le persone straniere permettendo, in questo modo, alle organizzazioni criminali di continuare a sfruttare le ragazze e a espandere i loro interessi illegali. Il tutto causato da una lentezza burocratica e amministrativa con cui le Commissioni Territoriali chiamano in audizione le vittime. Rispetto a quest'ultimo punto, si è evidenziato inoltre come l'audizione possa determinare una ri-vittimizzazione secondaria nella ragazza, la quale è costretta a rivivere il trauma del viaggio e dello sfruttamento al fine di fornire più informazioni possibili alle Commissioni Territoriali. Per quanto concerne il permesso di soggiorno ex art. 18 D.Lgs 286/1998 gli operatori hanno segnalato quanto questo non possa rappresentare una buona soluzione per le minori in quanto la durata del permesso è inferiore rispetto al bisogno delle ragazze in accoglienza. Oltre a ciò, è emerso che vi sono grossi problemi rispetto nell'accesso ai servizi di tutela e assistenza previsti dal nostro Stato per i/le minori stranieri: i tempi dedicati alle procedure amministrative – nomina del tutore, prosieguo amministrativo; la terziarizzazione; l'accesso ai servizi non omogeneo.

Pertanto, in questo capitolo si cercherà di individuare delle modalità di intervento e azioni innovative o esempi di buone pratiche, anche a livello europeo, per tutelare le minori vittime di tratta e per contrastare il fenomeno. Per farlo si guarderà soprattutto alla

pratica del lavoro sociale con le persone straniere individuando delle metodologie operative che possano portare a migliorare l'intervento con questi soggetti.

#### **4.1 Gli aggiustamenti necessari al sistema di accoglienza e alla prima fase di identificazione**

Il Sistema anti-tratta italiano è considerato uno dei più innovativi al mondo<sup>167</sup>, perciò non si può dire che i problemi emersi precedentemente possano essere rintracciati all'interno dello stesso. A declassarci è sempre la burocrazia e i tempi eccessivi per le procedure amministrative. Secondo alcuni operatori intervistati per risolvere le difficoltà evidenziate nel precedente capitolo sarebbe necessario ripristinare i flussi migratori per lavoro in modo tale da distinguere fin dallo sbarco i bisogni delle persone senza incanalarle tutte nel sistema di protezione internazionale<sup>168</sup>. In questo modo si risolverebbero due problemi: da una parte si renderebbero molto più veloci le convocazioni per l'audizione di fronte alle Commissioni Territoriali, dall'altra si renderebbe impossibile per le Organizzazioni criminali la possibilità di continuare a sfruttare le ragazze già in possesso del permesso per protezione internazionale e in attesa dell'audizione. Sarebbe opportuno stabilire delle priorità tra cui l'incremento del lavoro degli operatori e delle organizzazioni che agiscono per supportare i migranti al loro sbarco al fine di migliorare la pre-identificazione delle vittime. Pre-identificando subito una vittima di tratta o una presunta vittima di tratta si renderebbe ancora più celere l'audizione dinnanzi alle Commissioni Territoriali; inoltre, con il miglioramento della pre-identificazione si alleggerirebbe il carico dei sistemi anti-tratta. Recenti studi europei, elaborati dal Gruppo di Esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, hanno segnalato l'aumento

---

<sup>167</sup> Nel rapporto del 2021 "Trafficking in Persons" del U.S. Department of State, il quale rileva la situazione globale rispetto all'applicazione del Protocollo di Palermo (2000) l'Italia viene annoverata al secondo livello rispetto al resto del mondo nella valutazione: della capacità del governo di vietare forme gravi di traffico degli esseri umani; capacità del Paese a imporre sanzioni ai colpevoli commisurate a quelle per i reati gravi; capacità del Paese a imporre sanzioni ai colpevoli sufficientemente rigorose da scoraggiare simili reati; capacità del Paese ad attuare sforzi significativi per l'eliminazione della tratta degli esseri umani.

<sup>168</sup> Intervista svolta ad un operatore sociale del Numero Verde Anti-Tratta, Novembre 2022.

della tratta e dello sfruttamento sessuale e quindi la necessità ad un'identificazione proattiva. Molti membri premiati da Child10<sup>169</sup>, come gli operatori intervistati per questo elaborato, hanno esperienza di lavoro con le forze dell'ordine nell'identificazione e hanno anche loro segnalato gli ostacoli per un'identificazione proattiva. Oltre agli ostacoli logistici ed istituzionali, riconoscono che continuano ad esserci grosse difficoltà nell'atteggiamento sia della società civile che delle Forze dell'Ordine che continuano a non avere la piena conoscenza della portata del fenomeno. Di fatto, la formazione in questo caso sarebbe fondamentale nel rendere possibile una pre-identificazione corretta delle vittime: è necessario conoscere gli elementi che sono essenziali nel definire se una persona è vittima di tratta e quindi, parrebbe chiaro che è importante una formazione professionale omogenea e continua anche per gli operatori che intervengono alla frontiera o agli sbarchi. Per esempio, anche Ellencentret, Organizzazione della Svezia premiata da Child 10 nel 2021, ritiene che un primo passo cruciale nell'identificazione è che le autorità e le scuole siano a conoscenza tanto dello sfruttamento sessuale dei bambini e dei giovani, quanto della portata del fenomeno sulle diverse piattaforme e che riconoscano che si tratti di una forma di violenza che deve essere ampiamente considerata, impedita e su cui è necessario interrogarsi per migliorare l'identificazione (Child10 2021). Inoltre, è stata evidenziata la necessità di formare diversi soggetti interessati e dotarli di strumenti utili per condurre un'identificazione proattiva. Le vittime, in particolare i bambini, spesso non riescono a identificarsi e, di conseguenza, la formazione degli operatori, per individuare i segnali e gli indicatori a sostegno dell'identificazione della tratta di esseri umani, è necessaria per prevenirla e affrontarla. Su questo, in Italia, è intervenuto ancora una volta Save the Children, il quale ha pubblicato, nell'ambito del progetto Pathways<sup>170</sup>, un

---

<sup>169</sup> Child10 è stata fondata nel 2014 per supportare le organizzazioni europee che lavorano per proteggere i bambini vulnerabili dalla tratta e lo sfruttamento. Il nome "Child10" deriva dal loro incarico principale nel selezionare e rafforzare dieci nuovi membri premiati che intervengono per prevenire e contrastare il fenomeno. Child10 si muove per rendere il mondo libero dal traffico di bambini e da altre forme di sfruttamento sessuale commerciale dei bambini e sono convinti che solo attraverso la collaborazione all'interno del campo, tra settori, paesi e programmi riusciremo a fermare il traffico di bambini e altre forme di sfruttamento sessuale dei bambini. Per approfondire questo tema si rimanda all'indirizzo: <https://child10.org/>.

<sup>170</sup> Pathways ha lo scopo di rafforzare le competenze degli operatori e delle operatrici del settore dell'accoglienza e di tutti i professionisti coinvolti nell'identificazione di/delle minorenni e giovani potenziali vittime di tratta. Su questo asse di intervento, il progetto concretizza una forte partnership tra la Croce Rossa Britannica, la Croce Rossa Italiana, ECPAT UK e Save the Children Italia.

manuale con le “*Procedure operative standard per l’identificazione di minorenni vittime di tratta e sfruttamento in Italia*” al fine di

descrivere le misure, le azioni, le informazioni necessarie, le modalità e i tempi consigliati per svolgere una prima identificazione e una corretta presa in carico dei e delle minorenni potenziali vittime o vittime di tratte e/o sfruttamento, soprattutto nel caso di minorenni stranieri non accompagnati<sup>171</sup>.

Un’altra questione che secondo gli operatori sarebbe necessario affrontare con maggiore attenzione, riguarda le persone che non hanno alcun desiderio a stabilirsi in Italia: quest’ultima potrebbe rappresentare per alcuni solo un paese di transito per raggiungere altri paesi europei. Rispetto a questo punto è necessario specificare che in Italia tutte le persone che arrivano, via mare o via terra, vengono condotte nei Centri Governativi dove avviene la prima assistenza, il fotosegnalamento e la pre-identificazione. In particolare, i centri hotspot, che sono stati creati nell’ambito dell’Agenda europea sulla migrazione del 2015, accolgono le persone migranti appena sbarcate in Italia. In questi centri i cittadini stranieri ricevono le prime cure mediche, vengono identificati e registrati attraverso il rilevamento delle impronte entro 48 ore dal loro arrivo, le quali sono prorogabili sino a 72 ore. Obiettivo fondamentale è l’identificazione e, quindi, la distinzione immediata tra quanti hanno diritto a fare domanda di protezione e chi invece va rimpatriato, i cosiddetti ‘migranti economici’ (Openpolis 2021b). Il sistema hotspot è stato introdotto per far rispettare il principio introdotto e stabilito dal Regolamento UE 604/2013, meglio conosciuto come Regolamento di Dublino, elaborato, oltre che per distinguere i richiedenti protezione internazionale dai ‘migranti economici’ anche per evitare movimenti migratori secondari ed irregolari. Con il Regolamento di Dublino, il Ministero dell’Interno ha introdotto, al suo interno, l’Unità di Dublino incaricata di occuparsi dei casi individuati e collaborare con le controparti europee nel caso in cui vi fosse una corrispondenza della persona su

---

<sup>171</sup> Save the Children (2020), *Procedure operative standard per l’identificazione di minorenni vittime di tratta e sfruttamento in Italia*. Il documento è disponibile all’indirizzo: [https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/procedure-operative-standard-identificazione-di-minori-vittime-di-tratta-e-sfruttamento\\_0.pdf](https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/procedure-operative-standard-identificazione-di-minori-vittime-di-tratta-e-sfruttamento_0.pdf).

Eurodac (banca dati dattiloscopica europea) durante la procedura di rilevamento delle impronte digitali<sup>172</sup> (Marchetti & Palumbo 2021, 33-34). In questo modo, la persona, una volta identificata in Italia, è costretta a fare domanda di asilo nel nostro territorio seppur la volontà sarebbe quella di raggiungere un altro paese. L'idea di partenza con cui è stato elaborato l'"Hotspot approach" dimostrava la presa di consapevolezza da parte dell'Unione Europea e di tutta l'Europa della necessità di aiutare paesi come l'Italia e la Grecia quali primi luoghi di destinazione dei cittadini stranieri. Di fatto, si è notato fin da subito una scarsa condivisione delle responsabilità da parte di alcuni Stati membri (Antonini 2018). A tal proposito AIDA (2019) chiarisce che seppur gli arrivi in Italia negli ultimi due anni siano drasticamente calati, altri Paesi Europei, come Germania e Francia, hanno rimandato al nostro paese una proporzione di migranti, identificati in base alla rete Eurodac, nettamente superiore rispetto agli sbarchi. Inoltre, i rimpatri in Italia hanno generato un sovraccarico nei centri Hotspot che venivano evidenziati già nel 2016 dalla Camera dei Deputati durante la "*Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate*"<sup>173</sup> tanto da causare non solo un rallentamento nella " 'macchina' dello smistamento e destinazione e trasferimento dei migranti ad altri centri del territorio nazionale", ma anche condizioni disumane che spesso portano i cittadini stranieri a fuggire e non essere più raggiungibili. Se da una parte, quindi l'approccio, aveva il fine di rendere più chiari i bisogni delle persone arrivate in Italia, dall'altro canto non ha fatto altro che intasare il nostro sistema di accoglienza. Si rende necessaria, perciò, una revisione delle politiche sull'asilo, e in particolare del regolamento Dublino (Save the Children 2022a), soprattutto per quanto riguarda i minori, puntando a rendere possibile, per le persone straniere, la scelta se restare in Italia o raggiungere un

---

<sup>172</sup> In questo caso, se vi fosse un'effettiva corrispondenza da cui risultasse che un altro Stato membro dell'Ue fosse già competente per la procedura d'asilo della persona, la domanda verrebbe archiviata e l'Unità di Dublino interverrebbe per il trasferimento del richiedente nello Stato membro competente. Marchetti S. & Palumbo L. (Eds), *Vulnerability in the Asylum and Protection System in Italy: Legal and Policy Framework and Implementing Practices*. 2021. VULNER Research Report 1. Disponibile all'indirizzo: [https://www.vulner.eu/78645/VULNER\\_WP4\\_Report1.pdf](https://www.vulner.eu/78645/VULNER_WP4_Report1.pdf).

<sup>173</sup> Istituita con delibera della Camera dei deputati del 17 novembre 2014, modificata con delibera del 23 marzo 2016. Doc. XXII-bis N. 8. Disponibile all'indirizzo: [https://documenti.camera.it/\\_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/022bis/008/INTERO.pdf](https://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/022bis/008/INTERO.pdf).

altro paese europeo<sup>174</sup>. Già il 23 settembre 2020 la Commissione europea ha proposto un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo che prevede un quadro europeo comune globale per la gestione della migrazione e dell'asilo, comprese diverse proposte legislative in quanto la crisi migratoria ha messo in luce i limiti del sistema attuale dimostrando che comporta, appunto, un onere per gli Stati Membri in prima linea, come l'Italia (Consiglio europeo & Consiglio dell'Unione Europea 2022). Rispetto a ciò, si andrebbe a toccare una questione molto più ampia che riguarda, nello specifico, il *Principio di Condivisione delle Responsabilità dei paesi dell'Unione Europea*<sup>175</sup> e a cui sarebbe necessario dedicare altre riflessioni. Di fatto, è da segnalare che la proposta legislativa del 2020 intende sostituire il regolamento Dublino con un nuovo regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione che garantisca, tra i suoi obiettivi, “un'equa ripartizione delle responsabilità fra Stati membri per mezzo di un nuovo meccanismo di solidarietà” (Consiglio europeo & Consiglio dell'Unione Europea 2022).

Aldilà dell'approccio hotspot, con l'emergenza Ucraina, il 3 marzo 2022, i ministri dell'interno dell'Unione Europea hanno deciso di attivare il meccanismo della *protezione temporanea* prevista dalla Direttiva europea 2001/55. Grazie alla protezione temporanea è possibile assicurare, a fronte di un massiccio numero di sfollati provenienti da paesi terzi, una tutela immediata e temporanea: il fine è quello di non gravare sul sistema d'asilo, diversificando la procedura. Per esempio, l'art. 14 della Direttiva prevede che gli Stati membri consentano “alle persone minori di 18 anni, che godono della protezione temporanea, di accedere al sistema educativo al pari dei cittadini dello stato membro”, al contrario, in una situazione diversa, è necessario un permesso di soggiorno per motivi di studio o per minore età. Di fronte a tutto ciò, l'Unione Europea, così come l'Italia, oltre ad aver dimostrato la capacità nel saper adattare il sistema di accoglienza di fronte alle emergenze, ha dimostrato anche di non essere in grado a garantire i principi di equità e solidarietà anche di fronte a giovani provenienti dall'Africa, dal Pakistan, dal Bangladesh e via discorrendo. È necessario fare uno scatto di umanità, come affermava Ivan Mario

---

<sup>174</sup> Considerazione emersa durante l'intervista ad un operatore del Numero Verde Anti-Tratta, Novembre 2022

<sup>175</sup> Il concetto di “condivisione di responsabilità” (responsibility-sharing) definisce che la responsabilità di provvedere e proteggere i rifugiati deve essere risolta attraverso la cooperazione tra gli stati piuttosto che lasciare che questo sia un problema solo di pochi.

Cipressi lo scorso Giugno 2022, poiché se non si migliora e riadatta il nostro sistema di accoglienza senza dover gestire il tutto in un'ottica emergenziale “allora non sarà nemmeno più sufficiente essere donne con bambini provenienti dall'Ucraina per essere giustamente e ben accolti” (Cipressi 2022, 5-9).

#### **4.2 Il benessere psicosociale e la salute mentale: l'importanza di costruire interventi che guardino al superiore interesse del minore**

Nel lavoro sociale con le minori vittime di sfruttamento sessuale e, in generale con i minori, gli operatori e gli enti dovrebbero porsi come priorità nell'intervento la tutela della salute mentale e del benessere psicosociale, in quanto i traumi vissuti, il fatto di ritrovarsi in un paese straniero senza la conoscenza della lingua, unito ad un insieme di fattori possono indurre nella ragazza problemi di stress post-traumatico o comunque problemi a livello psicologico. Infatti, successivamente alla pandemia, UNICEF, con l'intento di mappare e riassumere gli interventi di supporto psicosociale e salute mentale, ha identificato nell'area di intervento dell'immigrazione dei giovani tra i 16 e i 21 anni le pratiche più significative che incrociano i servizi di sistema di accoglienza, servizi sociali e sanitari, per fornire modelli di intervento che possono essere replicati o estesi. All'interno della ricerca dell'UNICEF sono state individuate

tredecim pratiche che stanno innovando il sistema dei servizi di supporto psicosociale e salute mentale attraverso lo sviluppo e l'erogazione di servizi tarati sulle esigenze specifiche dei MSNA e dei giovani migranti e rifugiati accolti nel sistema di accoglienza, in sei contesti territoriali (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Puglia)<sup>176</sup>.

---

<sup>176</sup> Petrillo E. R., Mei I. (2022), *Il supporto psicosociale per adolescenti e giovani rifugiati e migranti. Le buone pratiche mappate in Italia*. L'articolo è disponibile all'indirizzo: <https://welforum.it/il-supporto-psicosociale-per-adolescenti-e-giovani-rifugiati-e-migranti/?highlight=%22mediazione%20culturale%20%22>.



Nella mappatura, UNICEF<sup>177</sup>, oltre alle buone pratiche, ha individuato alcune fragilità che rendono difficile poter garantire un lavoro sociale con le persone migranti e con i MSNA. Leggendo la ricerca, si evidenzia subito come i problemi emersi nel capitolo precedente siano gli stessi che UNICEF ha individuato come ostacoli alle pratiche di supporto psicosociale e salute mentale. Assieme alle difficoltà, quindi, nella sua ricerca UNICEF ha definito alcune raccomandazioni che sono utili anche in risposta alle problematiche emerse nel capitolo precedente. Secondo UNICEF (2022) è necessario che il sistema di accoglienza, i servizi sociali e i servizi specializzati nella salute mentale rafforzino il loro coordinamento al fine di ottenere un dialogo tra il livello nazionale, regionale e locale che guardi alla persona secondo un approccio olistico<sup>178</sup>, basato sulla sinergia interistituzionale e multilivello volta a valorizzare l'interdisciplinarietà in cui operano e interagiscono i diversi professionisti. Inoltre, considerando l'importanza che assume la salute mentale in una circostanza di vulnerabilità, in particolar modo facendo riferimento ai minori, la Fondazione ritiene fondamentale adottare degli standard minimi inerenti ai servizi di supporto psicosociale e salute mentale rivolti a minorenni e giovani migranti e rifugiati tenendo conto che questi servizi debbano essere omogenei in tutto il territorio nazionale e che siano accessibili in tutte le regioni con le stesse metodologie. La formazione e la qualificazione dei professionisti risulta particolarmente importante da spingere l'UNICEF, ancora una volta, a promuovere e assicurarsi: che i professionisti della prima e della seconda accoglienza siano adeguatamente formati e che vi sia un adeguato numero di risorse umane ed economiche; che anche nell'ambito del Servizio Sociale vi siano un numero di assistenti sociali proporzionato al territorio e alla popolazione; e infine che, come viene segnalato poco sopra, è necessario rafforzare e riconoscere le competenze del tutore volontario e dei mediatori linguistico-culturali. UNICEF (2022) segnala inoltre che sarebbe opportuno e fondamentale inserire interventi e servizi di supporto psicosociale all'interno della prima e della seconda accoglienza al fine di valutare già in queste fasi i possibili progetti e interventi personalizzati da attuare

---

<sup>177</sup> La mappatura sviluppata da Unicef è disponibile all'indirizzo: <https://www.datocms-assets.com/30196/1649406104-unicef-rapporto-mappatura-esecutivo-web.pdf> e <https://www.datocms-assets.com/30196/1649406134-unicef-advocacy-mappatura-esecutivo-web.pdf>.

<sup>178</sup> L'Approccio olistico modo di vedere l'essere umano nella sua interezza e di considerare quindi tutte le sue dimensioni: fisica, mentale, energetica e spirituale.

con la persona garantendo anche a MSNA, giovani migranti e rifugiati l'accesso a questa tipologia di servizio. In particolare, da questa ricerca ne risulta che nell'ambito minorile, l'indisponibilità e la frammentarietà delle informazioni a disposizione costituiscono un problema e un rischio per l'effettiva e piena esigibilità dei diritti dei minori, soprattutto per coloro che vivono situazioni di vulnerabilità tali da necessitare di protezione e tutela (Dipartimento Politiche della Famiglia 2022, 102) e perciò, sarebbe fondamentale promuovere la raccolta dati e il monitoraggio permanente anche in quest'ambito (UNICEF 2022). Probabilmente, dalle conclusioni che se ne traggono, si potrebbe affermare che, come il nostro Sistema Sanitario Nazionale, anche i Servizi che lavorano con le persone migranti e i MSNA, necessitano di basarsi sull'uguaglianza e soprattutto sull'universalità la quale permette di garantire le prestazioni erogate come un bene dell'intera comunità e, insieme al principio di equità, che le prestazioni siano accessibili parimenti ad ogni persona bisognosa di protezione e tutela.

Andando più nello specifico dei sistemi anti-tratta, negli anni per migliorarli e migliorare le loro metodologie, comprese quelle dei diversi Servizi che con essi collaborano, sono state attuati diversi progetti e diverse misure. Un impegno fondamentale lo ha avuto Save the Children che al fine di proteggere minori, ragazzi, ragazze e giovani vittime di tratta e sfruttamento ha attivato percorsi specifici e differenziati per cercare di rispondere ai loro bisogni e necessità garantendogli tutela e protezione (Save the Children 2022a). Fondamentale infatti è il *Progetto Vie d'Uscita* avviato nel 2012 e "finalizzato all'individuazione e all'emersione delle vittime di tratta, mediante l'attivazione di percorsi di fuoriuscita dai circuiti della tratta a scopo di sfruttamento sessuale e/o lavorativo e di accompagnamento all'autonomia economica e sociale"<sup>179</sup>. Save the Children (2022a) afferma che nel 2021 i beneficiari di Vie d'Uscita sono stati 538 minori e neomaggiorenni tra cui il 45% erano ragazze nigeriane. Il progetto è stato elaborato su tre assi di intervento: emersione e fuoriuscita dalla condizione di tratta e sfruttamento; autonomia; supporto legato alle conseguenze causate dal Covid-19. Vie d'Uscita è implementato in Veneto attraverso la Cooperativa sociale "Equality" e "Comunità dei Giovani" con i quali vengono realizzate

---

<sup>179</sup> Ibidem.

attività su strada e intercettazioni indoor, susseguite da interventi personalizzati di valutazione, consulenza (legale, psicologica, sanitaria), orientamento (a lavoro/istruzione e abitazione), follow up e attivazione di interventi in rete, volte al raggiungimento, da parte delle vittime di autonomia economica, sociale e abitativa<sup>180</sup>.

All'interno del progetto si realizzano anche attività laboratoriali finalizzate alla creazione di percorsi di crescita personali che permettono anche all'ente anti-tratta e agli operatori di conoscere le capacità e le attitudini delle ragazze consentendo, in questo modo, un miglior abbinamento, tra capacità e attitudini della ragazza e necessità dell'azienda, per un futuro inserimento lavorativo. A tal proposito, l'inserimento lavorativo avviene in modo graduale: le ragazze partecipano a tirocini professionalizzanti all'interno delle aziende, una volta conclusa la formazione e vengono poi inserite nel mondo del lavoro. Save the Children (2019) spiega che talvolta le ragazze si rendono disponibili a svolgere qualsiasi tipo di lavoro; dietro questa disponibilità spesso si cela la difficoltà a non saper riconoscere le proprie capacità ed aspirazioni rendendo il percorso di inclusione ancora più difficile. In questo specifico caso, diviene fondamentale, ancora una volta, il lavoro multi-agenzia promuovendo la partecipazione al percorso di inclusione di una psicologa che aiuti la ragazza a comprendere quali aspirazioni, capacità e attitudini sono in lei. I risultati di Vie d'Uscita sono stati piuttosto positivi in tutti i territori in cui il progetto viene appoggiato in quanto i percorsi di inserimento lavorativo sono, per la maggior parte, terminati con un contratto di lavoro o con un proseguimento di tirocinio. Nel 2018, infatti, Save the Children ha avviato 32 percorsi di accompagnamento all'autonomia (31 riguardanti ragazze e 1 un ragazzo) (Save the Children 2019).

In conclusione, è opportuno specificare che nel processo decisionale del programma e nell'assegnazione delle risorse risulta fondamentale, sempre e comunque, che tutte le azioni pongano in primo piano l'interesse del minore. Questo principio riguarda da una parte ridurre il rischio che le politiche o i programmi possano avere effetti negativi e dall'altra, invece, ha come obiettivo il massimizzare gli effetti positivi. Di conseguenza,

---

<sup>180</sup> Ibidem.

le politiche a misura di ragazza minore nella progettazione e nell'attuazione di interventi dovrebbero basarsi sulla costruzione della fiducia. Come si vedrà nei paragrafi successivi, in questo senso è necessario contare su canali informali come l'*Auto-mutuo-aiuto* o su figure professionali che possono costruire un rapporto di fiducia concreto come il *tutore volontario* o il *mediatore culturale* o, ancora, utilizzare strumenti innovativi che possono raggiungere più facilmente le minori che vengono sfruttate *online*.

### **4.3 Le nuove modalità di intervento dopo la pandemia: la diffusione della tecnologia**

La pandemia ha trasformato interamente il nostro paese, non solo perché ci ha portato via la socialità, il contatto, le vite di milioni di persone, ma anche perché ci ha obbligati a adattarci ad un nuovo sistema di intervento. Questa trasformazione è avvenuta soprattutto nel sociale, un lavoro che si è sempre basato prevalentemente sul contatto tra persone e sullo scambio reciproco, che con il COVID-19 è venuto necessariamente a mancare. Si è già potuto vedere nel precedente capitolo che, a tali trasformazioni, si sono adattate anche le organizzazioni criminali, le quali non hanno atteso nel trovare un "*escamotage*" per individuare una nuova metodologia e continuare i loro interessi legali. L'uso della tecnologia si è reso ancora più frequente nella vita quotidiana di ognuno, ma, in particolare, è divenuta davvero fondamentale per i minori. Infatti, rispetto agli usi relazionali, lo *smartphone* viene, secondo Lo Verde (2018), utilizzato in diversi modi: come strumento di *social bonds* per mantenere i legami con le comunità di appartenenza; come *social bridges* ovvero mezzo per costruire e mantenere contatti con altre comunità; e, infine, come *social links* ovvero strumento di scambio e connessione con le istituzioni locali. Anche il web si è declinato come una fonte di informazione non controllata, di facile accesso, ma non di facile decodifica per i minori che sono doppiamente a rischio (Di Rosa *et al.* 2019). L'uso spropositato e non controllato è successivamente aumentato con la pandemia che ha condizionato da una parte l'agire delle organizzazioni criminali e dall'altro quello degli operatori sociali. In una situazione di questo tipo, fondamentale è stato lo sviluppo delle raccomandazioni di GRETA (Group of Experts on Action against

Trafficking in Human Beings) che nel 2022 ha pubblicato “*Online and technology-facilitated trafficking in human beings*” con l’intento “[...] di offrire uno strumento per effettuare valutazioni future e seguire i cambiamenti nel panorama tecnologico e comportamentale” (GRETA 2022). All’interno di questo sommario vengono elencate anche alcune buone pratiche che i paesi intendono proseguire per contrastare il traffico di esseri umani online. Una strategia che viene ampiamente citata e appoggiata dai paesi riguarda il monitoraggio di internet, compresi forum e, in alcuni casi, il *Dark web*<sup>181</sup>. A questa pratica si aggiunge anche la raccolta dati dai *social media* o da altre fonti online che, a differenza del *Dark web*, sono pubblicamente accessibili – per esempio, le condizioni di vita e la situazione finanziaria di una persona. GRETA (2022) riferisce che alcuni paesi hanno sviluppato delle vere e proprie “pattuglie informatiche” composte da professionisti specializzati incaricati di eseguire questa raccolta dati su Internet. Strettamente collegata a questa pratica vi è anche “l'utilizzo di tecniche di analisi delle reti sociali per comprendere e ricostruire la rete di contatti di un autore di reato e/o di una vittima” (GRETA 2022); questa tecnica è fondamentale in quanto le informazioni sulle relazioni sono la chiave per ricostruire e rintracciare le reti criminali. Altri paesi, come la Francia, hanno chiesto l’aiuto ai fornitori o gestori dei siti web, i quali sono tenuti ad assistere e segnalare alle Forze dell’Ordine qualsiasi tipo di anomalia che può essere connessa alla diffusione di materiali legati a reati specifici. Altri hanno reso utile la comunità implementando piattaforme di facile accesso e visibili che consentano di segnalare materiale sospetto a chiunque; altri ancora, hanno avviato campagne di sensibilizzazione per aumentare la segnalazione dei casi di traffico degli esseri umani che vengono facilitati dalle comunicazioni e informazioni tecnologiche:

Queste includono campagne di sensibilizzazione per i clienti che utilizzano siti web che ospitano annunci di servizi sessuali per informarli del rischio di imbattersi in casi di THB (Belgio e Regno Unito) e campagne che forniscono informazioni su come

---

<sup>181</sup> Con il termine *Dark web* si intende quella parte di internet dove sono presenti dei siti nascosti a cui si può accedere attraverso un determinato browser e utilizzando connessioni speciali (TOR The Onion router). All’interno del *Dark web* vengono sono presenti contenuti nascosti alla vista delle autorità e delle forze di polizia e dove è possibile trovare anche contenuti illeciti scambiati in completo anonimato tra cui, per esempio, la pornografia.

cercare opportunità di lavoro sicure (Polonia e Bulgaria)<sup>182</sup>.

Per esempio, Novahuset<sup>183</sup> ha utilizzato un approccio diverso rendendo i minori partecipi alle segnalazioni attraverso la conoscenza del fenomeno: “i bambini attraverso piattaforme social possono porre domande relative al sesso, il loro corpo, la violenza sessuale, porno ecc, e possono anche contattare un professionista qualificato attraverso chat privata per chiedere aiuto” (Child10 2021). Altri ancora, hanno sviluppato annunci sui *social media*, come *Facebook*, che si collegavano direttamente ad una linea di segnalazione.

In Italia nello specifico, già a partire dal 2017, lo sfruttamento sessuale è stato oggetto di una trasformazione radicale che ha visto le ragazze spostarsi dalla strada allo sfruttamento *indoor* e *online*, soprattutto per le minorenni. In un contesto di questo tipo la pandemia ha portato dei vantaggi alle organizzazioni criminali che hanno reso ancora più invisibili le ragazze. Allo stesso modo, la tecnologia, unita alle difficoltà legate alla pandemia, hanno reso l'identificazione e l'emersione delle ragazze, così come gli interventi con le stesse, ancora più complicati costringendo i sistemi anti-tratta italiani e gli operatori, che lavorano al loro interno, a rivedere quasi completamente le progettualità e le loro modalità di intervento. In particolare, gli operatori sociali hanno avviato la ricerca di un nuovo metodo di intervento che rendesse possibile il contatto tra il sistema anti-tratta e le ragazze sfruttate *indoor* e *online*. Per esempio, l'Ufficio Protezione Sociale del Comune di Venezia ha ideato un'apposita *app* con cui le ragazze possono chiedere informazioni o chiedere aiuto; in questo modo si è accorciata la distanza permettendo alle ragazze di conoscere e rendersi consapevoli della possibilità di uscire dalla situazione di sfruttamento sessuale e dal rigido stato di asservimento a cui sono maggiormente sottoposte lavorando online o indoor. Le ragazze inoltre hanno modificato la loro modalità di presa di contatto con possibili clienti attraverso i siti di incontro, di conseguenza si è reso utile monitorare questi canali. Gli strumenti telematici e le nuove

---

<sup>182</sup> Greta (2022), *Online and technology-facilitated trafficking in human beings. Summary and recommendation*.

<sup>183</sup> Novahuset è un'associazione senza scopo di lucro che offre supporto e consulenza a persone che sono state esposte a qualche forma di abuso sessuale, indipendentemente dal fatto che l'abuso sia avvenuto online o offline. Per approfondire si rimanda all'indirizzo: <https://www.novahuset.com/>.

metodologie attuate per garantire l'assistenza e la tutela hanno

[...] forse inaugurato per le persone contattate un nuovo modo di narrarsi; dal lato degli operatori, questi metodi hanno anche consentito in alcuni casi di osservare lo spazio di vita delle persone, che si è ovviamente confermato come caratterizzato da precarietà abitative estreme<sup>184</sup>.

Gli interventi degli operatori sociali sono specifici e rivolti alla persona e quindi personalizzati; perciò, durante il lockdown è risultato difficile dare continuità alle accoglienze già avviate. Quello che si è potuto fare è avviare un'assistenza generale che verteva sull'informazione diffusa attraverso pratiche per lo più speculative attraverso le risorse online. Durante l'emergenza gli operatori hanno dato priorità alle persone più vulnerabili che non erano ancora state inserite all'interno di un sistema di accoglienza, monitorando e contattandole telefonicamente, consapevoli che molte situazioni sarebbero sfuggite (Degani 2020, 147-159). Di fatto, come specifica Degani (2020), il lavoro degli operatori sociali, in un contesto come quello della pandemia, ha trasformato il mandato del cambiamento ad un'operatività incentrata sul *contenimento*, in quanto

l'adattamento a cui il sistema anti-tratta è stato sottoposto [...] è avvenuto per aggiustamenti progressivi, nel tentativo di cogliere comunque i bisogni [...], alla luce della ridefinizione delle esigenze che comunque questa fase ha determinato, a partire dalla tutela delle condizioni di salute dell'utenza e degli operatori/trici stessi/e<sup>185</sup>.

I cambiamenti sono avvenuti anche per quelle persone che avevano già preso parte al Programma di emersione, assistenza ed integrazione sociale. Con la rimodulazione degli interventi, Save the Children (2020) racconta che molti laboratori dedicati a queste persone sono stati ridefiniti: un esempio è il progetto solidale "*A Mano Libera*". Si trattava inizialmente di un laboratorio artigianale per la lavorazione di feltro ed oggettistica varia che è stato poi riconvertito in un laboratorio finalizzato alla creazione

---

<sup>184</sup> Ibidem

<sup>185</sup> Degani, P. (a cura di) (2020), *Lotta alla tratta di persone e diritti umani. Un'analisi del sistema degli interventi a sostegno delle vittime alla luce dei fenomeni di grave sfruttamento in Italia*.

di mascherine protettive in tessuto. L'idea è nata con un duplice obiettivo socioeducativo: da una parte sensibilizzare le ragazze all'emergenza covid e alla questione sanitaria, dall'altra portare il contributo delle ragazze a una condizione emergenziale dove qualsiasi tipo di aiuto mandava un segnale di partecipazione e di comunità (Save the Children 2020a).

Perciò se da una parte la pandemia di Covid-19 abbia reso difficoltoso l'intervento per le minori vittime di sfruttamento sessuale richiedendo uno sforzo ulteriore nelle fasi di aggancio e di gestione delle persone già inserite in strutture e progetti, dall'altra ha messo in luce la capacità di adattamento dimostrando agli operatori e operatrici di essere capaci "di trasformare il loro ruolo di accompagnamento e di vicinanza, scoprendo che una serie di competenze personali, normalmente non utilizzate nelle relazioni, potevano avere un risvolto importante nella relazione di cura con gli utenti" (Degani 2020).

#### **4.4 Il ruolo fondamentale delle figure professionali di riferimento**

Riprendendo quanto detto nei capitoli precedenti, il lavoro con i minori richiede un'attenzione particolare che consta soprattutto nel creare una relazione di fiducia, tale da rendere l'intervento efficace. In questo contesto sono fondamentali delle figure professionali di riferimento che determinano, attraverso la loro presenza, un vantaggio non solo per gli operatori del sociale che con essi collaborano, ma anche nel lavoro con il minore stesso. È emerso che spesso la considerazione del ruolo di tali figure, lungo il percorso di accoglienza dei minori, viene in qualche modo sottovalutato o "strumentalizzato" per fini non propriamente coerenti con le azioni da intraprendere o, addirittura, esclusi da interventi in cui, invece, la loro presenza è fondamentale. In questo paragrafo verranno, infatti, analizzate le figure professionali necessarie agli interventi con i minori stranieri vittime di tratta.



#### 4.4.1 La mediazione culturale

La *mediazione culturale* è un'attività che ha come fine il facilitare la comprensione tra persone o gruppi che appartengono a culture e lingue diverse. L'acquisizione di competenze linguistico e/o interculturali permette, in questo modo, di rendere possibile una comunicazione paritaria tra le persone, garantendo, al soggetto a cui si offre tale servizio, l'esercizio di un diritto e l'accesso a opportunità che gli sarebbero precluse se non avesse modo di comprendere le informazioni. Per esempio, l'Ufficio di Protezione Sociale del Comune di Venezia composto da tre equipe principali che agiscono per garantire l'accesso al Programma di emersione, assistenza ed integrazione sociale alle persone vittime di tratta, al suo interno, si compone anche di altri professionisti, tra cui per l'appunto, il *mediatore culturale* che ha competenze interculturali difficili da concettualizzare in quanto le aree in cui interviene sono molteplici. È da specificare che, in ogni caso, alle competenze interculturali sono da associare anche elementi trasversali che riguardano aspetti identitari, morali e, talvolta, riguardanti la risoluzione di conflitti e discriminazioni (Morandini *et al.* 2022). Possiamo dunque affermare che la complessità che caratterizza questo ruolo professionale, fa del mediatore culturale una figura necessaria in tutte le attività che coinvolgono persone straniere ma, soprattutto, le minori oggetto di questo elaborato. Essendo finalizzato al “potenziamento di canali comunicativi tra singoli e gruppi connotati da elementi linguistici e culturali diversi”<sup>186</sup>, la *mediazione culturale* può essere intesa, come afferma Marta Morandini *et al.* (2022), da una parte come *advocacy* in quanto è un ruolo caratterizzato dall'affiancamento alla persona che spesso guarda alla difesa dei diritti dello straniero<sup>187</sup>; dall'altra come *empowerment* in quanto, attraverso il sostegno offerto, la persona avanza richieste sapendo che queste sono appoggiate da qualcuno che la sostiene, restituendo forza e, soprattutto, un'immagine positiva delle proprie potenzialità. Quindi, il ruolo del mediatore culturale non può essere ridotto a mera “traduzione”, contrariamente la sua azione è determinata e caratterizzata anche da un'analisi del contesto e della persona con cui si opera. Quest'ultimo passaggio

---

<sup>186</sup> Ibidem

<sup>187</sup> Di fatto, la persona straniera è scarsamente consapevole della lingua, perciò, necessita di sostegno e che il mediatore possa intercedere a suo favore.

è fondamentale affinché vi sia il bilanciamento tra il sostegno e l'autodeterminazione della persona connessa anche ad un'azione educativa<sup>188</sup>. Si tratta quindi di una professione che interviene in contesti diversi e con persone con bisogni differenti e plurimi per cui è richiesta dinamicità e continua rimodulazione dell'intervento. Rispetto alla provenienza del mediatore linguistico è necessario che quest'ultimo, soprattutto quando lavora con le persone vittime di tratta, appartenga alle origini e alla cultura della persona o che la sua cultura e le sue origini si avvicinino il più possibile a quelle dell'altro. Il *background* straniero o migratorio rende consapevole il mediatore culturale degli ostacoli e delle opportunità che caratterizzano l'integrazione sociale della persona. Facciamo un esempio, di fronte ad una ragazza nigeriana, vittima di tratta e sfruttamento sessuale, che ha subito il *rito Juju* dai *native doctors* ha bisogno di comprensione: è chiaro che di fronte ad una situazione di questo tipo sarebbe più vantaggioso che il mediatore culturale provenisse dalla stessa cultura e dalle stesse origini della ragazza in quanto il fatto di vedere davanti a sé una persona familiare che possa comprendere fino in fondo ciò che ha subito e quanto possa significare il rito per la ragazza è di fondamentale importanza. Difatti, l'Ufficio Protezione del Comune di Venezia, su questo tema è molto attento, a prescindere dal tipo di sfruttamento ha la fortuna di poter contare su risorse come i mediatori culturali che provengono e rappresentano diverse culture e diverse origini al fine di poter associare alla situazione la figura professionale più adatta che non solo avrà la capacità di mediare e tradurre, ma anche di supportare l'interessata/o nel raccontare la propria vita e il proprio vissuto.

Per comprendere al meglio il ruolo fondamentale del mediatore culturale, per fare un esempio, ci si potrebbe riferire alla necessità della sua presenza durante la fase di accertamento dell'età del minore o di fronte alle Commissioni Territoriali per la domanda di protezione internazionale. Spesso una delle difficoltà principali riguarda "comprendere il senso delle situazioni e delle azioni" (Morandini *et al.* 2022) e in queste due specifiche situazioni il ruolo del mediatore culturale viene sottovalutato. È emerso che si fatica a richiedere la loro professionalità: spiegare e far conoscere ai minori e, in generale, ad una

---

<sup>188</sup> Quest'ultima deve essere finalizzata all'emancipazione della persona in quanto attraverso l'*empowerment* il soggetto diviene capace di agire. Nussbaum M.C. (2011). *Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica*, Il Mulino.

persona straniera che non conosce la lingua e quindi fatica a comprendere appieno cosa sta accadendo, è molto importante in quanto, attraverso la comprensione, si garantisce, in tutto o in parte, l'instaurare di una relazione di fiducia. Infatti, il mediatore è anche educatore, soprattutto con i minori e i ragazzi; entra nella loro storia, nel loro vissuto, nel cammino della persona con il fine di conoscere un nuovo contesto di vita.

Di per sé conoscere e capire il vissuto e il trauma di un'altra persona è complicato, anche se ciò determina la professione di una persona. La comprensione è influenzata necessariamente da altri fattori quali l'esperienza, il proprio modo di vivere, il proprio modo di concepire determinate situazioni e anche il modo in cui gli altri potrebbero reagire ad una specifica situazione; perciò, di fronte ad un contesto caratterizzato dal racconto di un vissuto traumatico e la presenza di più persone all'ascolto può determinare una grossa difficoltà nell'interessato/a nel trasmettere ciò che intende far conoscere. Di fatto, talvolta può capitare che, seppur la presenza del mediatore rappresenti una necessità, la comprensione venga complicata ulteriormente: non sempre le traduzioni che fa il professionista si adattano perfettamente al racconto della persona, può capitare che alcuni dettagli e passaggi vengano tralasciati. Questa difficoltà può avvenire in ragione di motivi differenti, come per esempio la differenza dialettale che può esserci tra una regione e l'altra<sup>189</sup>. Un operatore sociale in queste situazioni potrebbe affidarsi al linguaggio non verbale, ma i gesti e le espressioni sono in ogni caso influenzati dalla cultura e dal paese di origine della persona. Di conseguenza, per queste difficoltà il mediatore culturale è tenuto sempre più frequentemente a specializzarsi in quanto la multiculturalità racchiude una pluralità di culture che necessitano di conoscersi e rispettarsi reciprocamente. Infatti, come sostengono Morandini *et al.* (2022) è nella vita di ogni giorno, in ogni situazione, in ogni difficoltà che l'operatore deve studiare, interrogarsi, guardare con gli occhi dell'altro per ricercare il senso di quello che sta accadendo. È nelle relazioni che si costruisce un percorso di condivisione di significati altri e perciò è necessario tenere aperta la possibilità che l'altro possa avere un pensiero e una prospettiva diversa dalla nostra.

---

<sup>189</sup> La lingua principale nigeriana è l'inglese, ma lo stesso viene semplificato tant'è che spesso si può sentir parlare di *broken english*. Oltre a ciò, ogni persona comunica con i suoi pari nella lingua che appartiene al gruppo etnico in cui si è cresciuti (hausa, yoruba, igbo, edo e benin).

#### 4.4.2 Il tutore volontario e la relazione di fiducia

Il ruolo del tutore volontario è molto complesso, in quanto non può essere considerato solo nell'accezione di "*rappresentanza legale del minore*". Il tutore o la tutrice si assumono la responsabilità di tutelare un minore di 18 anni che non può contare sulle figure genitoriali. Nel caso specifico dei minori stranieri non accompagnati, le figure genitoriali, non sono necessariamente morte o non necessariamente hanno perso la patria potestà del figlio, anzi la situazione del MSNA è molto più complicata in quanto i genitori esistono e ci sono, ma non sono presenti perché rimasti nel Paese d'origine e quindi non possono esigere il loro diritto di essere genitori. La tutela del minore comporta necessariamente la collaborazione tra tutore ed altre figure professionali come gli assistenti sociali, gli operatori dei centri di accoglienza, le Forze dell'ordine, ecc oppure con istituzioni quali i Tribunali per i minorenni, istituzioni per la regolarizzazione sul territorio e via dicendo. In un contesto di multi-agenzia e multi-livello il tutore rappresenta una 'figura terza' che ha il compito di rappresentare legalmente il minore e quindi esigere i suoi diritti; non solo, in Italia il tutore, oltre a consolidarsi in un cittadino che volontariamente decide di rendersi disponibile a rappresentare un minore<sup>190</sup>, deve anche occuparsi di promuovere il benessere del ragazzo/a al fine di favorire un percorso di inclusione che tenga conto della sua storia, del suo vissuto, delle sue capacità e delle sue aspirazioni. Per quanto la figura del tutore possa rappresentare un ruolo istituzionale, in realtà tutte le azioni che gli competono sono declinate per rispettare e ascoltare il superiore interesse del minore, come stabilito dall'art. 3, co. 1 della Convenzione Europea sull'infanzia e l'adolescenza<sup>191</sup>: per questo motivo diviene fondamentale rendere partecipe il minore ad ogni decisione in quanto quest'ultima riguarda lui e il suo interesse; infatti, Michela Semprebon (2022) durante un'intervista per Welforum<sup>192</sup> ha affermato

---

<sup>190</sup> Diversamente dal resto dei paesi europei in cui il tutore coincide con una figura istituzionale come un Giudice, un assistente sociale oppure il ministero.

<sup>191</sup> L'art. 3, co. 1 della Convenzione europea sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza cita che "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente".

<sup>192</sup> L'intervista di Michela Semprebon è disponibile all'indirizzo <https://welforum.it/tutori-volontari-e-msna-una-relazione-cruciale/?highlight=%22tutore%20volontario%22>.

che: “questo può riguardare questioni molto serie, come per esempio l’opportunità di presentare domanda d’asilo o meno, o di autorizzare un’interruzione volontaria di gravidanza. Ci sono anche situazioni molto difficili e complesse” e, inoltre aggiunge una considerazione sul ruolo del tutore: “[...] è sua responsabilità dialogare apertamente con tutti e raggiungere, insieme al minore, una decisione il più possibile rispondente al suo interesse”.

Nelle normative nazionali, europee e internazionali viene più volte sottolineato ed evidenziato che il minore ha *diritto di essere ascoltato* e di *esprimere liberamente le proprie opinioni* e, di conseguenza, ha diritto di co-partecipare da una parte al suo progetto di inclusione sociale e dall’altra di collaborare alle decisioni che lo riguardano. Sicuramente la collaborazione con i servizi che operano nell’interesse del minore è necessaria e fondamentale, allo stesso tempo però è anche importante la costruzione della relazione con il minore. Di fatto, questi due diritti, seppure rappresentino la base di partenza su cui si muove la tutela del minore, non sempre vengono rispettati. Semprebon (2022) riferisce che durante la formazione dedicata per i tutori volontari in Veneto, il diritto del minore ad essere ascoltato e di esprimere liberamente le proprie opinioni, non sono temi su cui si approfondisce e che, anzi, spesso si lascia agli operatori sociali e ai tutori valutare, di volta in volta, le modalità di intervento e come esigere il diritto di ascolto del minore in base alla situazione e alle caratteristiche di quest’ultimo. L’accoglienza del minore presuppone necessariamente, per lo stesso, la conoscenza di diverse figure professionali e istituzioni e, talvolta, questo può creare una confusione tale da rendere complicato comprendere effettivamente “chi fa cosa”. Per questo motivo, altrettanto difficile per il minore è comprendere il ruolo effettivo del tutore e, soprattutto, che per tutelarlo agisce indipendentemente, senza essere associato a nessuna istituzione. Rispetto a ciò, diviene necessario costruire una relazione di fiducia con il minore da parte del tutore al fine di stabilire un rapporto che nel tempo si possa consolidare e che divenga utile non solo durante la tutela, ma anche una volta raggiunta la maggior età.

Rispetto alla relazione di fiducia Semprebon (2022), durante l’intervista, ha definito alcune metodologie di lavoro che potrebbero rendere possibile la costruzione di una relazione stabile e di fiducia reciproca tra minore e tutore. Innanzitutto, le valutazioni sulle decisioni da prendere nei confronti del minore e sul suo progetto di intervento

dovrebbero essere prese in equipe: è fondamentale la collaborazione tra servizi in quanto ogni figura professionale ha il proprio ruolo. Spesso le decisioni vengono prese in base alla propria etica professionale; quindi, in base alle regole e ai comportamenti che condizionano e limitano l'agire che ciascun operatore può applicare nei confronti del beneficiario e su sé stesso nell'esercizio della propria professione o del proprio ruolo. In mancanza di collaborazione si rischia di costruire un progetto che segue un'unica direzione senza guardare a tutte le aree di intervento che possono aiutare nel far sì che il minore possa usufruire di un'inclusione sociale che gli garantisca nel tempo stabilità, autonomia ed emancipazione.

Oltre a ciò, è necessario che i tutori, al fine di costruire una relazione di fiducia, mantengano un contatto costante e regolare con il minore anche per far comprendere effettivamente il proprio ruolo. Per costruire fiducia ci vuole tempo e soprattutto riscontri positivi sull'altro: il tutore deve saper dimostrare l'effettivo interesse che può avere sul minore. Sul tema, Semprebon (2022) chiarisce che:

Quando chiediamo al minore 'come stai?' gli facciamo capire che ci interessa di lui/di lei, punto. È importante per costruire un rapporto di fiducia. Per fiducia intendo una cosa molto specifica, nel senso di 'mi fido che quello che dici è vero ed è nel mio interesse', punto. Non significa 'mi fido di te come persona'.

Le ragazze che arrivano in Italia hanno all'incirca dai 16 ai 17 anni, parliamo quindi di persone adolescenti e verso la maggior età. Di conseguenza, non possono essere considerate come persone incapaci di prendere scelte e decisioni, ma anzi proprio per il loro vissuto e per la responsabilità che le ha mosse nel migrare in Italia, trasforma la loro condizione di minori in una condizione di *adultizzazione infantile*. Per questo motivo, il tutore o tutrice, per far in modo che il diritto di essere ascoltati e di esprimere liberamente le proprie opinioni siano rispettati, deve coinvolgere la minore in tutte le scelte senza dare nulla per scontato. Difatti già nel 2018 nei centri di CivicoZero<sup>193</sup> di Roma, Milano e

---

<sup>193</sup> "I CivicoZero, centri diurni a bassa soglia, sono presenti nella città di Roma, Milano e Torino e da poco è stato inaugurato un nuovo centro a Catania, una città di snodo per i minori migranti che arrivano in Sicilia" Save the Children (2018), *Tutore volontario: 5 consigli da parte dei ragazzi*, disponibile all'indirizzo: <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/tutore-volontario-5-consigli-da-parte-dei-ragazzi>.

Torino 38 ragazzi, minori stranieri non accompagnati, attraverso dei lavori di gruppo hanno condiviso cinque consigli su come migliorare il proprio lavoro di tutore volontario. Da questo *Focus Group* era emerso che con il sistema di tutela pubblica in vigore prima della Legge Zampa, molti ragazzi non avevano avuto nessun tipo di contatto con il tutore e riconoscevano come uniche figure di riferimento gli operatori e gli educatori delle strutture che li accoglievano. Perciò l'introduzione del sistema dei tutori volontari attraverso la Legge 47/2017, ha rappresentato sicuramente uno strumento e una metodologia innovativa per il lavoro di tutela per i minori stranieri non accompagnati. Nello specifico, i consigli che già nel 2018 i ragazzi di CivicoZero avevano elaborato per i tutori volontari riprendono quanto già detto ribadendo quanto sia fondamentale il contatto diretto con il minore anche per la sua tutela (Save the Children 2018):

- “Aiutarci per ottenere i documenti a cui abbiamo diritto, ma che non sempre otteniamo (passaporto, permesso di soggiorno, codice fiscale, tesserino sanitario, residenza, carta di identità).”
- “Venire a vedere il posto in cui viviamo e in che condizioni siamo accolti, mantenendo con noi un contatto costante per assicurarsi che le condizioni delle strutture in cui stiamo siano adeguate.”
- “Incontrarci e conoscere i nostri interessi e le nostre passioni (arte, sport, musica), così che possiamo seguirle anche qui in Italia.”
- “Instaurare con noi un clima di fiducia, rispettando sempre la nostra cultura, le nostre usanze, la nostra religione e facendoci conoscere le sue.”
- “Darci consigli per la scuola e guidarci nelle nostre scelte formative, aiutandoci nel passaggio alla maggiore età, così che possiamo essere pronti e non ritrovarci da soli o addirittura per strada.”

Passando a un livello più tecnico che riguarda l'azione del tutore o della tutrice, abbiamo visto che una delle criticità più complesse sul tema riguarda la loro nomina. I tempi con cui un tutore o una tutrice sono nominati dai Tribunali non rispetta quanto invece viene declinato dalla Legge 47/2017 e che, talvolta, anche quando il tutore viene nominato vi è proprio una mancanza di informazione, rispetto al Decreto di nomina, allo

stesso e ai servizi che con esso collabora. Gli operatori sociali intervistati hanno riferito che tale problematica può essere in parte risolta attraverso l'azione del tutore o della tutrice che una volta nominato, di fronte ad atti emanati senza la sua presenza quest'ultimi possono essere impugnati: infatti il tutore ha la responsabilità di contestare tutti gli atti che sono stati emanati prima della sua nomina qualora li considerasse non adeguati ai bisogni del minore. Attraverso questo intervento si permette da una parte di evidenziare una mancanza di applicazione della Legge da parte delle istituzioni e dall'altra di garantire al minore che i suoi diritti siano rispettati e che, soprattutto, le decisioni sulla propria vita vengano prese da sé stesso in collaborazione con il tutore, figura che dovrebbe rappresentare il punto di riferimento del minore per la sua tutela.

Molto importante è stato il contributo di *AccogliRete*, la prima associazione di tutori volontari che opera dal 2013, prima della Legge 47/2017. Attraverso l'intervento di un team di avvocati, psicologi e mediatori culturali, all'interno dei centri allestiti in emergenza alla crisi del sistema di accoglienza italiano, nacque proprio la tutela volontaria di questa associazione. Dopo l'approvazione della Legge 47/2017, *AccogliRete* ha continuato a promuovere la tutela volontaria per i minori stranieri non accompagnati partecipando anche ad una sperimentazione che ha coinvolto le Regioni Sicilia, Piemonte, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Calabria. Questa sperimentazione ha lavorato per promuovere la tutela volontaria attraverso la '*tutela sociale*': forma di tutela dedicata ai neomaggiorenni che nonostante non rappresenti un istituto giuridico è stata legittimata dai Tribunali per i Minorenni attraverso l'inserimento del nome del tutore volontario nel prosieguo amministrativo dei neomaggiorenni (Italia 2022, 28-31). Ciò ha significato e significa per i tutori "la possibilità di continuare ad essere su un livello istituzionale una figura significativa per il minore, anche dopo il compimento del diciottesimo anno d'età"<sup>194</sup>.

In conclusione, quindi possiamo affermare che essere tutore di una ragazza minore straniera che può essere stata vittima di sfruttamento sessuale significa offrirgli non solo una rappresentanza legale e tutelare, ma anche garantirgli una figura di supporto pronta a sostenerla nel suo percorso di accoglienza in Italia.

---

<sup>194</sup> Ibidem.



#### 4.4.3 *La supervisione come misura di tutela per il professionista*

Le professioni del sociale lavorano in emergenza per definizione ed è per questo che il tema del benessere dei professionisti è un tema ricorrente. I percorsi di supervisione sono stati infatti individuati dai professionisti come un importante fattore protettivo che ha consentito e che consente, tutt'ora, di continuare a lavorare con le persone. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce alcuni elementi che delineano cosa significa *supervisione* (Corradini 2022). Innanzitutto, non si tratta di uno strumento di giudizio per l'operato e l'agire dell'operatore sociale, ma anzi è un processo di supporto alla globalità dell'intervento professionale e serve a far emergere gli elementi critici relativi allo stesso intervento o ad un servizio oppure ad individuare possibili ostacoli metodologici e al contempo trovare le soluzioni e le alternative migliori; pertanto, deve sempre essere collocata all'interno di una prospettiva educativa e costruttiva. Durante l'attività lavorativa, che nell'ambito sociale è spesso marcata da emergenze, risulta difficile per l'operatore sociale ricavarci del tempo utile alla riflessione sul proprio operato. In questo, la supervisione si caratterizza come uno spazio di riflessione sulle azioni della pratica operativa con lo scopo di dare, appunto, la possibilità e l'occasione di rivedere le pratiche professionali al fine di migliorarle e per acquisire nuove conoscenze valide in differenti contesti. Quando si lavora con le persone si ha a che fare con la loro vita e i loro bisogni, seppur il lavoro sociale si basi sulla co-costruzione del progetto con la persona interessata, la supervisione torna utile, in questo caso, all'operatore di valutare e auto-valutare le proprie scelte d'intervento: se esse siano corrette rispetto al bisogno della persona o se possono esserci altre ipotesi di intervento oppure cosa deve essere migliorato. E ancora, l'operatore sociale lavora con la persona e quindi anche con la sua storia, il suo vissuto, i suoi traumi e soprattutto con le sue emozioni. Talvolta, diviene difficile per l'operatore costruire la giusta distanza da ciò che sta provando e ascoltando. In questo senso, la supervisione diviene "un modo per vedere, analizzare e valutare la dimensione emotiva dell'intervento" e che permetta all'operatore di acquisire maggior consapevolezza di sé (Corradini 2022). Infine, secondo Corradini (2022) affinché la supervisione raggiunga gli obiettivi per cui è ritenuta fondamentale nella professione dell'operatore sociale, è necessario che questa venga guidata da un esperto esterno all'organizzazione con il fine

di accompagnarlo nella riflessione e condurlo verso il miglioramento. Quindi, rispetto a quanto fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si può affermare che nonostante la supervisione non rappresenti un'attività di formazione, si configura come uno spazio di apprendimento per l'operatore sociale. Attraverso la condivisione e lo scambio reciproco di metodologie ed elementi critici gli operatori sociali apprendono come migliorare uno specifico percorso d'aiuto, si acquisiscono nuovi strumenti di intervento e si ottiene maggiore consapevolezza di sé e delle proprie abilità. Questo punto riprende il *ciclo dell'apprendimento esperienziale* introdotto da David A. Kolb (1984) secondo cui l'esperienza concreta diviene il punto di partenza di un processo riflessivo che rivede la pratica per connetterla alla metodologia del lavoro sociale al fine di chiarificarla e rifletterla poi nuovamente nella pratica. Perciò, promuovere la supervisione diviene fondamentale in quanto rende l'operatore una figura professionale riflessiva, maggiormente consapevole di sé e dei propri strumenti professionali, quindi, di conseguenza, molto più sereno e sicuro di fronte al suo agire e agli interventi.

L'importanza di supportare metodologicamente e psicologicamente i professionisti del sociale è divenuta una priorità riconosciuta e considerata fondamentale a livello nazionale. Infatti, con la Legge di Bilancio del 2022<sup>195</sup>, tra i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) sono stati inseriti anche i percorsi di supervisione; allo stesso modo, attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)<sup>196</sup>, sono stati previsti specifici investimenti per introdurre all'interno dei servizi sociali dei percorsi di supervisione. In particolare, il PNRR fa riflettere sulla portata che assume la supervisione all'interno degli interventi e delle azioni degli operatori sociali. Nel PNRR la *supervisione* viene promossa attraverso la *missione n. 5* che è finalizzata alla *promozione dell'inclusione e della coesione sociale*; gli interventi rivolti alla promozione del benessere delle persone e degli operatori sono quindi considerati strettamente connessi: infatti non si possono strutturare interventi ed azioni finalizzati a promuovere il benessere delle persone fragili se, prima di tutto, i professionisti che li erogano non vivono a loro volta una condizione di benessere (Corradini 2022, 11-15). Quindi la supervisione diviene

---

<sup>195</sup> La Legge di Bilancio 2022 è disponibile all'indirizzo: <https://www.fiscoetasse.com/files/13530/legge-bilancio-2022-gazzetta-ufficiale-31-12-21.pdf>.

<sup>196</sup> Il Piano Nazionale Ripresa Resilienza è disponibile all'indirizzo: <file:///Users/chiaramalossi/Downloads/PNRR%20Aggiornato.pdf>.

uno strumento utile per ottenere sostegno sia sul piano operativo che su quello personale ed emotivo in modo tale da riuscire a rafforzarsi e, quindi, aiutare pienamente le persone che si rivolgono ai servizi. Di fatto, ad oggi, la supervisione è un obbligo per gli Enti di questo settore: costituisce al contempo un diritto da esigere perché è giusto che i professionisti vivano una situazione di benessere e un dovere nei confronti delle persone che si rivolgono al servizio in quanto senza l'intervento non sarebbe davvero efficace e strutturato per dare aiuto.

#### **4.5 Innovazione sociale ed esempi di buone pratiche da adottare con le persone vittime di tratta degli esseri umani e grave sfruttamento**

Se si dovesse trovare una soluzione alle criticità emerse relative al funzionamento del nostro sistema di welfare, probabilmente questa dovrebbe essere ricercata nell'innovazione sociale. L'innovazione sociale si muove dall'idea di proporre soluzioni alle carenze del welfare e si avvale di un concetto multidisciplinare e complesso per cui non vi è una vera definizione, definita e condivisa. L'Innovazione sociale è particolarmente promossa dall'Unione Europea in quanto considerata capace di creare e implementare nuove idee che dimostrano di produrre valore in diverse aree della società come: qualità della vita, benessere e solidarietà. Proprio per il fatto di essere innovativa, mira ad attivare le persone, quindi la società civile, e ad aumentare l'efficacia e l'efficienza del Welfare.

Un ruolo centrale nell'innovazione sociale lo occupano il Terzo Settore, in quanto rimedia ai fallimenti del mercato e del pubblico attraverso idee innovative, e le Amministrazioni Locali. Secondo i principi dell'innovazione sociale lo Stato non è in grado di portare a scelte innovative a causa della sua rigidità burocratica ma, nonostante ciò, lo stesso detiene un importante ruolo all'interno di questo sistema poiché promuove e supporta la cultura innovativa, rafforza e coordina le reti miste, e, infine, si fa garante nella responsabilità pubblica e sui diritti e doveri dei cittadini. Nel capitolo precedente era emersa una problematicità inerente al Terzo Settore sul quale si tende sempre di più ad esternare i servizi che spesso risultano instabili. Dunque, se si dovesse considerare

l'innovazione sociale, la quale dà grande importanza al Terzo Settore, il ruolo di quest'ultimo non dovrebbe essere escluso negli interventi sociali, ma anzi dovrebbe essere rivisto il modo in cui si chiede la collaborazione degli Enti del Terzo Settore (ETS). Come si è visto la Pubblica Amministrazione (PA) agisce appaltando dei settori del proprio lavoro pubblicando bandi di gara a cui il Terzo Settore può partecipare al fine di acquisire la delega dell'attività lavorativa appaltata. In questo modo molti Governi hanno esternalizzato la gestione dei propri servizi pubblici attraverso appunto i contratti con i fornitori privati. Gli stessi hanno adoperato gli accordi di appalto spinti dalla convinzione diffusa che questi avrebbero determinato costi inferiori e servizi migliori rispetto alle soluzioni burocratiche e gerarchiche dell'erogazione del servizio direttamente dal Pubblico. Questa metodologia è risultata poco adeguata soprattutto nel lavoro sociale con le persone straniere, ed è, per l'appunto, emerso che non rende stabile un percorso di inclusione per le ragazze minorenni oggetto di questo elaborato. Infatti, una volta concluso il contratto d'appalto tra PA e ETS la ragazza si ritrova all'interno di un percorso di accoglienza e inclusione sociale che viene sospeso e senza alcun punto di riferimento. Più in generale l'appalto pubblico può andare incontro a diversi fallimenti: il numero dei potenziali appaltanti è inferiore rispetto alla natura dei servizi; per determinati servizi, soprattutto quello sociale, è difficile definire a priori la natura del bisogno della persona e di conseguenza anche le prestazioni richieste; le competenze richieste e le risorse informative sono spesso distribuite in modo asimmetrico tra agenzie governative e appaltatori (Maino 2022). Perciò, ne risulta appunto che è utile riguardare al modo in cui viene assegnato l'agire del Terzo Settore. A tal proposito, sembrerebbe che un'idea innovativa potrebbe ricadere sulla '*co-progettazione*'. La co-progettazione nasce nel 2010 in risposta alla crisi richiedendo di cambiare completamente il rapporto tra Pubblico e Terzo Settore (committente-fornitore), passando ad una relazione di partenariato<sup>197</sup> che invita a coprogettare con strategie innovative. La co-progettazione può essere ricondotta ad una forma contrattuale ovvero "una modalità di affidamento (progettazione) e gestione della realizzazione di iniziative e interventi sociali attraverso la costruzione di una *partnership* tra PA e privato sociale" (De Ambrogio & Guidetti 2016). Si può dunque

---

<sup>197</sup> Il *partenariato* è un accordo di partecipazione a un'impresa fra due o più enti per raggiungere un obiettivo comune.

affermare che la coprogettazione diventa uno strumento per ideare un nuovo welfare capace di sviluppare politiche sociali comuni e innovative nei territori. È chiaro che la coprogettazione possa rappresentare una scelta consapevole delle pubbliche amministrazioni e la modalità ordinaria con cui coinvolgere attivamente gli enti del terzo settore nella realizzazione di obiettivi di interesse generale. Alceste Santuari (2022) a tal proposito ha affermato che:

La legittimazione della co-progettazione rende questa particolare modalità di partenariato pubblico-privato non profit coerente con le finalità che le pubbliche amministrazioni intendono conseguire nella valorizzazione dell'apporto originario degli enti del terzo settore, che ne dovrebbe pertanto evitare un impiego alla stregua di escamotage cui fare ricorso per evitare le procedure competitive di mercato<sup>198</sup>.

È infatti attraverso la co-progettazione che si potrebbe garantire un percorso duraturo e stabile alla ragazza senza la continua delega della presa in carico al Terzo Settore, ma, al contrario, la co-partecipazione di quest'ultimo e del Pubblico al progetto di crescita e inclusione della ragazza. Di fatto quindi, con questa metodologia le istituzioni pubbliche, le organizzazioni di mercato, e la società civile reagiscono ed interagiscono dimostrando quanto la coprogettazione assuma un forte carattere collaborativo che si basa sulla

convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico<sup>199</sup>.

Tra gli attori della coprogettazione è fondamentale, appunto, la presenza della società civile, la quale rappresenta l'insieme di organizzazioni e associazioni di cittadini che operano fuori dal contesto istituzionale poiché non sono né collegate né gestite da autorità

---

<sup>198</sup> Santuari A. (2022), *Codice del Terzo settore o degli appalti? Questo è il dilemma*, welforum.it Disponibile all'indirizzo: <https://welforum.it/codice-del-terzo-settore-o-degli-appalti-questo-e-il-dilemma/>.

<sup>199</sup> Sentenza 131/2020 della Corte Costituzionale

statali. All'interno della società civile, i membri – cittadini – agiscono per l'interesse pubblico attraverso un processo democratico. Questa rappresenta un elemento essenziale nel lavoro sociale con le persone infatti è emerso dalle interviste poste agli operatori sociali che è fondamentale lavorare con la società civile promuovendo incontri di informazione, formazione e conoscenza della diversità. Rispetto a questo punto i paragrafi successivi si occuperanno di dare alcuni esempi su come il contributo della società civile, insieme alle relazioni e le reti che vengono strutturate con le stesse, possano rendere più efficiente ed efficace il lavoro sociale con le persone straniere.

#### 4.5.1 Il lavoro di comunità e di rete

Il lavoro di comunità è una metodologia operativa che mira al coinvolgimento responsabile degli attori sociali nei processi di *problem solving* e quindi ad una partecipazione sociale degli stessi. Viene considerato il mezzo attraverso il quale si affrontano i problemi non risolvibili, trovando la sua piena valorizzazione nel passaggio dall'assistenza alla responsabilizzazione. Il senso di comunità è un sentimento che le persone hanno di appartenere, di essere importanti gli uni per gli altri e una fiducia condivisa che i propri bisogni verranno soddisfatti dal loro impegno ad essere partecipi. La comunità promuove infatti le competenze delle persone, sia individuali che comunitari, e l'obiettivo principale è quello di promuovere un contesto sociale inclusivo. Sia a livello internazionale che nazionale possono essere distinte tre pratiche principali del lavoro di comunità che riguardano: la '*pratica antioppressiva*' che mira a contrastare le dimensioni e le situazioni di svantaggio; l'*advocacy*' la quale mira a dar voce alle persone in difficoltà; e infine, la '*policy practice*' ovvero l'attività con cui gli operatori sociali influenzano la produzione legislativa, le politiche e le organizzazioni. Valentina Di Grazia e Elisa Vellani (2022) hanno illustrato il progetto PRISMA (*Promoting child Resilience and Improving Mechanism against Adverse Child Experiences (ACE)*) cui destinatari sono gli attori chiave della comunità di cura di Torino, Napoli, Roma e Pescara. L'idea alla base del progetto è quella di mettere al centro la comunità intesa non solo come l'insieme degli enti e dei servizi specialistici, ma anche la comunità intesa come territorio ovvero l'insieme delle diverse realtà che entrano in contatto con i minori

e che dovrebbero garantirgli il diritto alla protezione. Il progetto Prisma ha come obiettivo quello di

promuovere l'idea di un sistema di tutela territoriale, ossia individuare e condividere con altri soggetti corresponsabili della promozione, prevenzione e tutela dei diritti dei bambini e delle bambine, alcune raccomandazioni, buone prassi e procedure efficaci per una più solida azione di tutela<sup>200</sup>.

La tutela territoriale di cui parla il progetto e, che lo stesso vuole proseguire, unisce due concetti principali: *'safeguarding'* e *'protezione'*. Se il termine *'protezione'* riguarda tutti gli interventi messi in atto per la protezione di bambini e bambine in condizione di vulnerabilità o pregiudizio, il termine *'safeguarding'* si riferisce invece all'insieme delle azioni e interventi che "proattivamente possono essere rivolti a tutti e alla nostra responsabilità di adulti e professionisti a difendere il benessere e garantire sicurezza e protezione di bambine e bambini" (Di Grazia & Vellani 2022). In questo specifico caso, si richiama, quindi ancora una volta, l'importanza del lavoro di comunità inteso come pratica di *'policy practice'*.

Nel contesto italiano possono essere utilizzati più modelli di lavoro di comunità; quelli che potrebbero tornare utili per un lavoro sociale innovativo con le ragazze minori vittime di sfruttamento sessuale sono principalmente due: lo *'sviluppo di comunità'* e la *'community care'*. Lo sviluppo di comunità parte dall'idea di fondo che in ogni contesto vi siano risorse non sufficientemente valorizzate perciò in ogni intervento si devono ricercare competenze e conoscenze a cui fare appello. Un esempio di sviluppo di comunità è *"Famiglie al Centro: la forza delle reti"*; questo progetto nasce a Padova e si basa sull'accoglienza dei minori: famiglie o singoli pongono al centro la necessità del minore di vivere, temporaneamente, in un ambiente accogliente e positivo. L'obiettivo è

quello di promuovere e creare reti di solidarietà familiare, favorendo la partecipazione della Cittadinanza alla promozione del benessere della propria

---

<sup>200</sup> Di Grazia V. e Vellani E. (2022), *Il Progetto Prisma. Il diritto di crescere al riparo da ogni forma di violenza*, in Lavoro sociale, la rivista per le professioni sociali.

Comunità. Le famiglie collaborano con i servizi pubblici attivando forme di solidarietà familiare e interventi di tipo preventivo, limitato nel tempo a beneficio di bambini e ragazzi, in situazione di lieve problematicità, appartenenti alla loro Comunità locale<sup>201</sup>.

Assimilabile all'intervento del Comune di Padova, il Comune di Venezia, attraverso l'Ufficio per la Tutela dei MSNA, ha pensato di coinvolgere la società civile attraverso la promozione di incontri di formazione, informazione e conoscenze sulla diversità e attuando un progetto di famiglie accoglienti di MSNA dove possono esservi anche situazioni di ragazze minori vittime di sfruttamento sessuale. Promuovere l'agire della comunità diviene fondamentale soprattutto negli interventi con le ragazze minori vittime di sfruttamento sessuale, in quanto di frequente capita che, al termine dell'accoglienza e una volta raggiunta la maggiore età, sia davvero difficile fare affidamento su una rete sociale stabile: è solo attraverso lo sviluppo di relazioni e le reti che si prefigura la possibilità di creare attorno alla ragazza una rete sociale tale al punto da non isolarla.

Per quanto concerne la *'community care'*, invece si è di fronte ad un intervento che parte dall'idea di fondo che nei contesti in cui nascono i problemi si trovano anche le soluzioni e che quindi l'integrazione delle persone con difficoltà può avere luogo solo nel rinforzo tra risorse formali e informali<sup>202</sup>. Poter contare su legami e reti di solidarietà all'interno del contesto territoriale in cui la persona vive aiuta ad affrontare momenti di fragilità. Un esempio di buona pratica per il rinforzo delle reti informali è dato dal Marta Centre<sup>203</sup> la quale ha adoperato gruppi giovanili informali per educare i coetanei sui pericoli della tratta e della violenza. Un altro esempio di canali informali potrebbe essere l'utilizzo della strada: molte cooperative e organizzazioni internazionali si sono impegnate nella sensibilizzazione, rivolta alle vittime minori e ai bambini particolarmente a rischio di sfruttamento, utilizzando gli stessi luoghi dove potrebbe avvenire lo sfruttamento come festival, spettacoli, campi giovanili, aeroporti, club sportivi o centri

---

<sup>201</sup> Comune di Padova (2018), *Progetto "Famiglie al Centro: la forza delle reti"*. Disponibile all'indirizzo: <https://www.provincia.padova.it/progetto-famiglie-al-centro-forza-delle-reti>.

<sup>202</sup> Informali in quanto sono relative alla comunità e quindi non associabili ad istituzioni.

<sup>203</sup> Organizzazione senza scopo di lucro situata in Lettonia e premiata da Child10 nel 2021. Il Centro MARTA fornisce servizi professionali sociali, legali e psicologici agli adulti vittime di violenza e tratta di esseri umani, assicura assistenza alle donne e ai loro bambini in situazioni di vita vulnerabili.



per migranti, ecc (Child10 2021).

Ad appartenere alla comunità vi è anche la scuola, la quale è la prima istituzione incaricata nella promozione di formazione, informazione e attività educative per una maggiore consapevolezza del fenomeno. Nel contesto statunitense e successivamente in quello europeo è stata promossa l'esperienza della *'community school'*<sup>204</sup> dove operatori sociali e studiosi hanno dato vita a quelle che vengono definiti "scuole aperte alla comunità" (Pedroni 2022, 18-22). La scuola non deve essere solo il luogo dove i ragazzi apprendono, ma può diventare anche un punto di riferimento comunitario per l'educazione. Solo conoscendo l'altro, le origini, le culture e le abitudini si può garantire un'effettiva integrazione sociale tra persone. Per questo è necessario anche promuovere la *'comunità educante'*: ovvero una comunità dove si promuovono relazioni che mirano ad un fine comune e dove si intrecciano i diversi mondi che possono offrire crescita, sostegno e educazione a bambini, bambine, ragazzi e ragazze<sup>205</sup>. Perciò scuole e comunità insieme dovrebbero proporre attività, servizi, iniziative a supporto delle famiglie e della socializzazione dei più giovani. Un esempio molto interessante di partecipazione attiva dei minori è stato sviluppato dalla Norvegia che, attraverso un gioco da tavolo con questioni riguardanti la tratta degli esseri umani, lo sfruttamento sessuale, il lavoro forzato e gli obiettivi delle Nazioni Unite, ha utilizzato una componente creativa per conferenze e workshop per i giovani nelle istituzioni, come scuola e università, oppure nei punti di ritrovo con club giovanili. In questo modo "l'idea di comunità educante si concretizza come una via per sviluppare sinergie tra chi opera dentro e fuori la scuola, stimolando un dialogo con professionisti diversi per costruire progetti educativi di ampio respiro"<sup>206</sup>.

---

<sup>204</sup> Alla base della *community school* c'è da un lato il riconoscimento che il benessere di ragazze e ragazzi è correlato al benessere della comunità.

<sup>205</sup> A tal proposito Save the Children ha promosso un documento che propone alcuni suggerimenti per affrontare meglio la diversità quando si parla di comunità educante. Save the Children (2020), *Che cos'è la comunità educante?* Disponibile all'indirizzo: <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/cosa-e-una-comunita-educante-e-come-costruirla-7-suggerimenti>.

<sup>206</sup> Ibidem.

#### 4.5.2 Advocacy e Auto – mutuo – aiuto

Come anticipato nel precedente paragrafo, il lavoro di comunità opera attraverso la fondamentale azione di ‘advocacy’, la quale permette all’operatore di individuare e rappresentare i bisogni di chi è ai margini. Spesso la persona straniera che vive in Italia afferma di non sentirsi fiducioso nei confronti delle nostre istituzioni e tanto meno rappresentato dalle stesse. Si può affermare che questo sentimento spesso è alimentato dal fatto di non poter partecipare alle decisioni pubbliche, soprattutto quando quest’ultime li riguardano. Sul tema è fondamentale segnalare la ricerca condotta all’interno del Progetto SHAPE (SHaring Actions for Partecipation and Empowerment of migrant communities and LAs). Questo progetto, fondato dalla Commissione Europea e avente come capofila ALDA (European Association for Local Democracy) e WeWorld<sup>207</sup>, nasce con l’obiettivo principale di promuovere la partecipazione dei migranti e delle comunità migranti – comprese le persone con background migratorio – nella costruzione ed implementazione di policies a livello locale, nazionale ed europeo. Il progetto si svolge in tre Stati principali caratterizzati da una familiarità storica con i flussi migratori e altri due Stati leader nella partecipazione dei migranti nelle decisioni pubbliche: si parla rispettivamente di Italia, Croazia e Ungheria – in cui l’opinione pubblica appare particolarmente negativa nei confronti dei migranti – Germania e Portogallo. Il Progetto SHAPE ha una durata di 24 mesi con termine a dicembre 2023 e si occupa di sviluppare cinque meccanismi partecipativi<sup>208</sup> che si riflettono su diversi ambiti quali: alloggio,

---

<sup>207</sup> WeWorld è un’organizzazione no profit italiana indipendente attiva in 27 Paesi, compresa l’Italia, con progetti di Cooperazione allo Sviluppo e Aiuto Umanitario per garantire i diritti delle comunità più vulnerabili a partire da donne, bambine e bambini. Per approfondire si rimanda all’indirizzo: <https://www.weworld.it/>.

<sup>208</sup> Le principali azioni previste dal Progetto SHAPE riguardano: la raccolta e l’analisi di dati a livello nazionale e locale in merito alle policies esistenti che guardino alla promozione della partecipazione delle persone straniere e realizzazione di una ricerca qualitativa attraverso la partecipazione attiva di cittadini di origine straniera e di referenti delle autorità locali; formazione per costruire un linguaggio comune sui temi della governance democratica, processi di integrazione, strumenti di partecipazione attiva per cittadini di origine straniera; formazione e workshop finalizzati a promuovere il coinvolgimento dei cittadini di origine straniera e della società civile nella costruzione attiva e propositiva di interventi a livello locale; attivazione di gruppi di lavoro di cittadini migranti che si impegnino nella costruzione di proposte di intervento da sperimentarsi a livello locale; e, infine, diffusione di messaggi orientati alla promozione della consapevolezza su diritti e pari opportunità nell’accesso ai servizi. Dessi C. et al. (2022), *La partecipazione dei migranti nella costruzione di policies locali. Riflessioni a partire da una ricerca europea*. Disponibile all’indirizzo: <https://www.welforum.it/la-partecipazione-dei-migranti-nella-costruzione-di-policies-locali/>

lavoro, educazione, salute e genere. Nello specifico, il progetto mira a (ALDA - European Association for Local Democracy s.d.):

- Rafforzare le politiche di integrazione e promuovere il dialogo tra le autorità locali e le comunità migranti;
- Riunire cittadini con un background migratorio, autorità locali e decisori politici per co-progettare progetti pilota volti ad innescare un processo partecipativo a livello locale, creando allo stesso tempo un metodo strutturato e formalizzato di consultazione delle politiche locali nei diversi campi;
- Sensibilizzare i cittadini in Italia, Ungheria, Croazia, Germania e Portogallo sul contributo positivo delle comunità di migranti alle società dell'UE.

Il Progetto di per sé non può coinvolgere le ragazze oggetto di questo elaborato in quanto minori, però è evidente che una partecipazione attiva delle persone straniere sulla costruzione di policies inerenti ai loro bisogni possa portare ad un miglioramento rispetto, innanzitutto, al rapporto di fiducia che può instaurarsi con le istituzioni di vario livello e agli interventi. Infatti, il progetto SHAPE, ritenendo che anche l'opinione delle nuove generazioni conta, ha realizzato

una *web serie* che avrà come protagonisti i cittadini con background migratorio e i cittadini dell'UE, con l'obiettivo finale comunicare con un linguaggio coinvolgente e contemporaneo la necessità di una partecipazione attiva delle persone e comunità con un background migratorio nella definizione, pianificazione e attuazione delle politiche di integrazione<sup>209</sup>.

È chiaro quindi che l'azione di *advocacy* nel lavoro di comunità rappresenta una componente essenziale per il lavoro con le persone straniere: rendere la persona partecipe nella soluzione della temporanea situazione di vulnerabilità o di disagio, oltre a sviluppare la capacità di *empowerment*, rende possibile una crescita e una comprensione maggiore

---

<sup>209</sup> WeWorld (s.d), *SHAPE. The society we want*. Disponibile all'indirizzo: <https://www.weworld.it/cosa-facciamo/progetti-in-europa/shape-the-society-we-want>.

dei propri bisogni, soprattutto nei minori.

Una tecnica che spesso ha portato a benefici e a risultati efficienti è anche l' *'auto-mutuo-aiuto'* (AMA). I gruppi AMA nascono nel 1935, quando un agente e un medico statunitense compresero che grazie al sostegno reciproco erano riusciti entrambi ad affrontare il problema della dipendenza dall'alcool e, insieme, diedero vita al gruppo *Alcoholics Anonymous AA* (Avancini 2021, 18-22). Dunque, i gruppi AMA nascono per sostenere e affrontare le problematiche relative alle dipendenze, ma col tempo iniziano a diffondersi e ad aiutare le persone nell'affrontare una molteplicità di problematiche differenti. Fabio Folgheraiter (2016) definisce i gruppi di auto-mutuo-aiuto come "palestre attrezzate (di parola e sentimento) in cui le persone imparano la difficile arte del cambiamento personale (auto aiuto) e al contempo l'altrettanto pregiata arte della 'terapia' (mutuo aiuto)". Questo strumento ha l'obiettivo di aiutare sé stessi aiutando gli altri: le persone riunendosi in maniera volontaria e spontanea, attraverso l'aiuto reciproco, possono realizzare obiettivi di crescita personale. Si tratta di un insieme di persone che decidono di trovarsi alla pari, intorno ad un tema o problema comune, con il desiderio di affrontarlo insieme ad altri che hanno vissuto lo stesso problema. Nel gruppo AMA si condividono esperienze, vissuti, risorse, informazioni e strategie di soluzioni, scoprendosi risorsa per sé, per i compagni di gruppo e per l'intera comunità. Di fatto, questa strategia potrebbe essere utilizzata anche per ragazzi e ragazze che hanno vissuto una situazione di grave sfruttamento; si è visto come già la mediazione culturale offerta da una persona che proviene dalla stessa cultura della ragazza determini dei vantaggi nella comprensione e nella creazione di una relazione di fiducia, di conseguenza anche uno strumento, come quello dell'auto-mutuo-aiuto, potrebbe aiutare maggiormente la ragazza a sentirsi capita e libera di condividere il proprio vissuto. Attraverso questo strumento infatti si creano spazi di condivisione in cui le ragazze attraverso la condivisione di esperienze, vissuti, risorse, informazioni e strategie di soluzioni da parte di chi ha già superato il trauma, può garantire una presa di consapevolezza maggiore senza il rischio di ricadute e allo stesso tempo un percorso di inclusione che non sia sostenuto solo ed esclusivamente dagli operatori sociali ma anche da una rete sociale di coetanei che rappresenterebbero una risorsa e un punto di riferimento.

#### 4.5.3 Le politiche abitative innovative e l'accoglienza familiare alternativa

L'accoglienza delle ragazze minori vittime di sfruttamento sessuale che prendono parte al programma di emersione, assistenza ed integrazione sociale, prevede, una volta raggiunta la maggior età, l'acquisizione di una propria indipendenza reddituale e conseguentemente abitativa. È stato segnalato che una delle problematiche principali, oltre all'assenza di una rete sociale a cui fare riferimento, riguarda la questione abitativa. In Italia le politiche abitative hanno sempre avuto un ruolo marginale tant'è che, ad oggi, è difficile, anche per chi ne ha i requisiti, poter usufruire delle case ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) (Maino 2022). Per questo motivo, spesso è necessario fare riferimento ad affittuari privati che, a causa di timori e poca fiducia, decidono di non affittare la propria casa a chi è straniero e che non ha un lavoro sicuro. In questo modo, si determina l'impossibilità per le ragazze di avere un luogo dove abitare e costringendole ad accettare spesso l'accoglienza in strutture oppure aumentando il rischio di *re-trafficking* o, ancora, il rischio di vivere per strada. Manca ancora la capacità di concepire le politiche abitative come uno strumento strategico di investimento sociale da utilizzare in sinergia con le politiche per l'inclusione sociale e il lavoro. Dopo la crisi pandemica e con l'attuale crisi economica ed energetica diviene fondamentale attuare una strategia che metta al centro l'edilizia residenziale pubblica e sociale ampliando la platea delle persone che non possono accedere alla casa. In particolare, l'edilizia residenziale pubblica funziona se vengono implementati dei programmi di lungo termine, e questo è stato confermato attraverso i piani degli anni Sessanta e Settanta<sup>210</sup> i quali hanno contribuito a fornire una risposta al crescente fabbisogno abitativo della popolazione. Di fatto, gran parte della popolazione italiana che aveva potuto accedere a questi programmi ha, con il tempo, migliorato la propria situazione economica e sociale. Perciò si può sicuramente affermare che l'accesso ad una casa popolare o ad una policy abitativa di investimento sociale, garantisce a lungo termine il miglioramento della propria posizione sociale ed economica;

---

<sup>210</sup> Ci si riferisce in questo specifico caso ai Piani Ina-casa vigente dal 1949 al 1963 (Piano Fanfani) con cui lo Stato italiano determinò la costruzione su tutto il territorio di case di edilizia residenziale pubblica; Gescal (GESTione Case Lavoratori) un fondo destinato alla costruzione ed assegnazione di case per i lavoratori; i Programmi di edilizia economica e popolare (Peep, l.n. 167/1962); la prima legge di riforma sulla casa (l.n. 865/1971) con la quale lo stato da soggetto "regolatore" diventava soggetto "finanziatore"; e, infine, il piano decennale per la casa della l.n. 478/1978.

inoltre “è dimostrato che la possibilità di vivere stabilmente in un alloggio dignitoso per un arco temporale lungo, favorisce la crescita e lo sviluppo di minori, ne sostiene il successo scolastico e il futuro inserimento nella società in età adulta” (Deriu 2016).

Per tutti questi motivi diviene oggi fondamentale elaborare delle policy innovative che riguardino la casa, soprattutto perché la popolazione a cui non può accedervi non è più solo chi è al di sotto di determinati livelli reddituali, ma anche chi non ha i requisiti per accedere alle case ERP oppure chi non riesce ad accedere al mercato del lavoro. Tra questa fascia di popolazione vi sono proprio le persone straniere e, in particolare, le ragazze a cui abbiamo dedicato attenzione in questo elaborato. È da evidenziare che seppur il contributo economico rilasciato dai Servizi Sociali dei comuni rappresenti una grande risorsa, spesso questa determina il rischio di una scarsa occupazione da parte del beneficiario. Il rilascio di un contributo economico per l'affitto sottostà ad una serie di requisiti, tra cui un determinato livello reddituale, perciò la persona, per evitare il rischio di perdere il sussidio, è indotta a ridurre la propria partecipazione al lavoro o, addirittura, a non lavorare. Questo tipo di assistenza nelle ragazze neomaggiorenni vittime di grave sfruttamento sessuale può determinare un rischio di *re-trafficking* molto elevato. Perciò sarebbe corretto individuare delle politiche abitative innovative come, per esempio, il ‘*co-housing*’ o la ‘coabitazione’.

Il ‘co-housing’ (co-residenza) nasce in Danimarca nel 1964 per descrivere una nuova idea di abitare relazioni di vicinato soddisfacenti. Successivamente quest’idea inizia a diffondersi nel nord Europa per poi arrivare agli Stati Uniti e, infine, in Italia negli anni duemila. Il co-housing rappresenta un insieme di alloggi privati caratterizzati da spazi comuni che permettono di avere vari vantaggi socioeconomici tra cui: costi, risparmio energetico, socialità ed appartenenza ad una comunità. Condividere gli spazi non solo crea una rete sociale di riferimento per la ragazza, ma allo stesso tempo si sviluppa il senso di appartenenza alla comunità in cui vuole includersi. Si differenzia dal co-housing il ‘*social housing*’. Sono due policy che contengono similitudini ma non devono essere confuse. Il social housing prevede dei progetti il cui fine è garantire l’accesso alla casa alle persone ritenute più fragili, per esempio, attraverso l’applicazione di canoni di locazione contenuti in modo da garantire da una parte un contesto abitativo di qualità, dall’altra spazi pubblici in cui promuovere la socialità e sostegno.

La ‘*coabitazione*’ è spesso confusa con il co-housing, ma mentre quest’ultimo prevede degli spazi di condivisione e forme di socialità, la prima prevede invece che le persone vivano nella stessa unità abitativa pur non appartenendo allo stesso nucleo familiare. È una forma innovativa di welfare che sta iniziando a diffondersi e che risponde molto spesso a logiche emergenziali. Sono rivolti a persone le cui reti familiari sono inesistenti o molto basse o a persone che hanno vissuto situazioni di difficoltà di vario tipo. In questo modo le persone trovano un’accoglienza temporanea o di più lungo periodo dove possono conquistare o riconquistare la propria autonomia personale. La coabitazione può essere sviluppata in diverse strutture: “case” che fanno parte della rete dei servizi e sono organizzate e gestite da operatori del privato; soluzioni alloggiative di sgancio dai servizi che potrebbero riguardare appunto le ragazze neomaggiorenni vittime di sfruttamento sessuale; una novità riguarda invece “case” che accolgono beneficiari che non condividono necessariamente uno svantaggio o un disagio, per esempio la coabitazione tra studente universitario e ragazza in uscita dall’accoglienza (Costa & Minora 2022, 5-9). Vi sono poi, programmi specifici che organizzano e gestiscono la coabitazione tra due o più soggetti presso l’abitazione di una delle parti: un esempio di ciò è l’accoglienza familiare alternativa<sup>211</sup> la quale è espressione di solidarietà.

Nonostante venga affermato dal *Preambolo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza* che è opportuno che un minore cresca in un ambiente familiare per consentire allo stesso uno sviluppo armonioso della propria personalità, al contrario, la maggioranza dei minori stranieri vengono accolti in strutture istituzionali ed è molto raro che vengano collocati in famiglie affidatarie. Il minore può essere inserito in diversi tipi di accoglienza familiare quali per esempio: crescere all’interno della propria rete sociale e familiare che porta il vantaggio di crescere all’interno della propria cultura e poter contare su una storia familiare e di migrazione condivisa in un contesto di crescita dove il minore può contare su cibi, aromi e lingua conosciuti che fungono da ammortizzatori dello stress; oppure il minore può anche crescere in una famiglia di accoglienza sconosciuta che può avere un background

---

<sup>211</sup> Sul tema molto interessante è il *Manuale di formazione per il personale che lavora o aspira a lavorare con famiglie affidatarie di minori stranieri non accompagnati* ideato dal Progetto Impact di Save the Children co-finanziato dal Fondo AMIF in partenariato con Nidos, Save the Children Svezia e ALC (Accordo sulla Libera Circolazione delle persone).

culturale simile alla sua o una famiglia del luogo. Quindi, l'accoglienza in famiglia può essere di diversi tipi, ma in ogni caso risulta essere la miglior scelta per la crescita di un minore. I paesi – soprattutto Paesi Bassi e Germania – che ne fanno utilizzo hanno constatato che un minore accolto in famiglia sarà meno a rischio di incidenti e problemi psicologici rispetto a quelli che sono ospitati in altre strutture. Essere accolto in famiglia permette al minore di creare relazioni di fiducia, avere dei punti di riferimento su cui poter contare e crescere in affettività; non solo, l'accoglienza familiare è un'alternativa che permette alla ragazza di poter continuare a coltivare e vivere le relazioni di fiducia instaurate anche dopo la maggior età in quanto il compimento dei diciotto anni non significa automaticamente che la ragazza debba lasciare la famiglia. Questa alternativa porta vantaggi non solo al minore, ma anche, da un punto di vista economico, al Servizio che ha preso in carico la situazione dello stesso: vivere in famiglia significa evitare il pagamento di rette alle comunità<sup>212</sup>, quindi meno costi per i Comuni, ed evitare anche la richiesta di prosieguo amministrativo<sup>213</sup>. Le famiglie devono avere una forte motivazione che le spinge a prendersi cura di un minore soprattutto se ha vissuto situazioni di grande vulnerabilità. In particolare, devono saper garantire di voler dare sicurezza, protezione e avere una relazione duratura con la ragazza durante tutta la sua crescita. Nel caso specifico delle ragazze minorenni vittime di sfruttamento sessuale è difficile portare a termine un'accoglienza intrafamiliare per diversi motivi: come si sa, le ragazze nigeriane vengono reclutate spesso dalla famiglia, che oltre a rimanere nel paese d'origine, qualora ci dovesse essere un ricongiungimento familiare, questo potrebbe determinare un rischio per la ragazza di essere nuovamente sfruttata; inoltre, quando si parla di accoglienza intrafamiliare si considerano anche i legami con parenti fino al quarto grado, in questo caso il problema di re-trafficking potrebbe ripresentarsi poiché talvolta può capitare che ad accompagnare la ragazza e a consegnarla alla *madame* ci sia proprio un parente. Di

---

<sup>212</sup> La situazione olandese, in cui Nidos è responsabile per l'accoglienza delle famiglie a livello nazionale, è l'unica per cui c'è una chiara panoramica dei costi. Questi dati provano che l'accoglienza in famiglia è meno costosa di altre forme di accoglienza disponibili nei Paesi Bassi, che sono da 3,5 a 6,5 volte più dispendiose". De Ruijter de Wildt e alt. (2015). *Reception and living in families: Overview of family-based reception for unaccompanied minors in the EU Member States*. Nidos.

<sup>213</sup> Come si è visto, il prosieguo amministrativo, seppur rappresenti una misura innovativa, oggi vi sono grosse difficoltà nella sua implementazione a causa sia del costo che può rappresentare l'accompagnamento della ragazza fino ai 21 anni d'età, sia per i tempi burocratici ed amministrativi con il Tribunale acconsente a questa possibilità.



conseguenza, potrebbe risultare più adeguata un'accoglienza eterofamiliare: si tratta di famiglie che attraverso incontri informativi o visite a domicilio durante momenti di incontro della comunità di appartenenza oppure attraverso il passaparola di famiglie accoglienti o di figure chiave della comunità (Save the Children 2022a) decidono di accogliere un minore all'interno della propria famiglia. In questo caso, è molto importante informare la famiglia che accoglierà la ragazza sul suo background migratorio e sui suoi specifici bisogni. Non solo, è chiaro che è fondamentale che l'accoglienza risponda nel migliore dei modi ai bisogni della ragazza, perciò, si prevedono specifici abbinamenti in base alle caratteristiche della famiglia: "I bisogni speciali possono essere di diverso genere. Potrebbe essere necessario cercare una famiglia di una particolare città per motivi pratici legati, per esempio, allo studio del minore; in altri casi la famiglia deve essere in grado di offrire cure aggiuntive" (Save the Children 2022a). In conclusione, per dimostrare quanto fondamentale sia per il minore crescere in famiglia mi preme citare Sirriyeh (2013) il quale afferma che nei casi di affido andati a buon fine in Inghilterra, i giovani si sono integrati nelle reti familiari e di assistenza, ed hanno assunto reciprocamente un ruolo familiare gli uni per gli altri.

## Conclusioni

Il sistema anti-tratta italiano è considerato uno dei più innovativi a livello mondiale (U.S. Department of State 2021), soprattutto con riferimento all'assistenza e alla tutela delle vittime. Tuttavia, sussistono diversi problemi che indeboliscono l'operatività e l'efficacia di questo sistema. Come è emerso dalle interviste svolte nell'ambito di questa ricerca la prima identificazione e l'emersione delle vittime sono spesso influenzate dalla poca e scarsa omogeneità con cui gli operatori, i professionisti e in particolare le forze dell'ordine conoscono il fenomeno. La conoscenza e la formazione degli operatori basata sugli indicatori utili al riconoscimento di una persona vittima di tratta o grave sfruttamento sono fondamentali, soprattutto se riguardano minori, al fine di garantire una presa di contatto con tempi e modi adeguati ed idonei al bisogno della persona (Save the Children 2020b). Inoltre, la protezione internazionale sembra aver sostituito il permesso di soggiorno ex art. 18 D.Lgs 286/1998 in quanto garantisce una regolarità nel paese più duratura con la possibilità, per gli operatori, di costruire un intervento più efficace e stabile nel raggiungimento dell'autonomia della persona. Nonostante ciò è emerso che il procedimento con cui viene concesso il permesso di soggiorno per protezione internazionale, oltre a mancare di celerità nella convocazione della persona in audizione dinanzi le Commissioni Territoriali – che potrebbe avvenire con un lasso di tempo non inferiore ai due anni – manca anche nel considerare la persona secondo un approccio olistico: l'intento principale delle CT è quello di ottenere più informazioni possibili sulla situazione e il vissuto del richiedente (Nicodemi 2021), spesso inducendolo ad una rivittimizzazione secondaria, attraverso il racconto del proprio progetto migratorio caratterizzato, come si è visto, da vicende traumatiche. Pertanto, dalle interviste sembra che anche in quest'ultimo caso vi sia una mancanza di formazione specifica per i professionisti che operano nelle CT.

La lungaggine delle procedure amministrative e burocratiche italiane riguarda anche,

in particolare, la nomina dei tutori per i minori e l'autorizzazione di prosieguo amministrativo da parte del Tribunale per i Minorenni (Semprebon 2022). Si tratta di una problematica che, soprattutto nel Servizio Sociale, rallenta e impedisce interventi efficaci ed efficienti con i quali, al contrario, si eviterebbero diverse ed ulteriori problematiche. Inoltre, se da una parte i sistemi anti-tratta potrebbero risultare impeccabili nella loro operatività, d'altra parte è da considerare il fatto che la mancanza di risorse e la metodologia con cui si collabora con enti privati porta ad interventi scostanti e limitati. Tutto ciò è necessariamente riconducibile ai limiti del nostro sistema di assistenza e accoglienza e in particolare alle difficoltà che il terzo settore, su cui questo sistema si regge, incontra nel garantire accesso ai servizi in modo omogeneo in tutto il nostro territorio nazionale.

È chiaro che un sistema di uno Stato sociale non possa cambiare repentinamente, anzi è necessario che per avere un cambiamento concreto ed efficace avvengano piccoli aggiustamenti attraverso interventi e pratiche innovative. Perciò, da questo lavoro, ne risulta che è assolutamente necessario promuovere la formazione omogenea e continua soprattutto per i professionisti che intervengono nella prima fase dell'accoglienza, in quanto solo attraverso la conoscenza degli indicatori di tratta specifici per i minori si potrebbe velocizzare l'identificazione degli stessi. Dalla ricerca emerge anche che lo strumento della supervisione è necessario per gli operatori perché, oltre a garantire supporto, rappresenta un momento di scambio reciproco su pratiche e interventi con cui apprendere nuove metodologie di lavoro (Corradini 2022). Inoltre, particolarmente importante è promuovere le figure professionali del mediatore culturale e del tutore/tutrice che rappresentano dei punti di riferimento da non dare per scontato anche in situazioni molto delicate come l'eventuale accertamento dell'età.

Per quanto concerne l'emersione diviene fondamentale il lavoro di comunità che garantirebbe diverse buone pratiche utili alla presa di consapevolezza da parte dei minori, della propria situazione e delle possibili opportunità, promuovendo, ad esempio, gruppi di auto-mutuo-aiuto dove i ragazzi già usciti dall'accoglienza potrebbero, attraverso la loro esperienza, aiutare ed informare chi vive la loro stessa situazione. Su questo tema, la ricerca ha dato esempi a livello europeo di buone pratiche, anche tecnologiche, utili al contrasto del fenomeno, il quale oggi è sempre più invisibile a causa della diffusione della

tecnologia e alla trasformazione dello stesso avvenuta successivamente alla pandemia di Covid-19 (Child10 2021).

È emerso inoltre che vi è una grossa problematica rispetto alle politiche abitative: l'integrazione sociale delle ragazze, una volta divenute maggiorenni, richiede una stabilità reddituale ed abitativa che non sempre è possibile; secondo gli operatori intervistati, infatti, la difficoltà a trovare una casa rappresenta un elemento che induce ad un elevato rischio di *re-trafficking*. Nei confronti dei minori bisognerebbe, prima di tutto, garantire una crescita caratterizzata da affettività, sicurezza e relazioni durature nel tempo, pertanto, sarebbe necessario promuovere, in questo senso, l'accoglienza familiare alternativa la quale, in altri paesi europei, ha dimostrato risultati proficui non solo a livello psico-fisico e identitario del minore, ma anche a livello economico nei confronti dei servizi (Save the Children 2022b).

Rispetto all'esternalizzazione degli interventi pubblici verso il Terzo Settore, si dovrebbe cambiare il modo di collaborare. Il Terzo Settore non deve estinguersi in quanto si dimostra un supporto essenziale nel lavoro sociale con le persone, ma il problema principale rientra nella metodologia con cui vengono assegnati gli interventi: il contratto d'appalto non può più essere una scelta adeguata in quanto non garantisce stabilità e durata negli interventi. Sarebbe più opportuno promuovere la co-progettazione la quale permette a ente pubblico ed ente del Terzo settore di lavorare congiuntamente per definire e realizzare interventi per soddisfare i bisogni del minore (Maino 2022).

Lo studio per la ricerca ha subito delle limitazioni che hanno riguardato la difficoltà nel contattare operatori del Terzo settore disponibili a partecipare alle interviste e, pertanto, le informazioni che hanno riguardato il privato sono limitate ed estrapolate, per la maggior parte, da letterature. Inoltre, è di fondamentale importanza segnalare che ad oggi risulta difficile avere un quadro chiaro e dettagliato sul numero di minori vittime di sfruttamento sessuale in quanto la trasformazione che ha riguardato il fenomeno spostando il *sex work* dalla strada all'*indoor* e *online*, ha ridotto ulteriormente la possibilità per i sistemi anti-tratta, insieme al contributo fondamentale dei servizi sociali che, ad oggi, prendono in carico i minori indipendentemente se soggetti vittime di tratta e grave sfruttamento, di poter accedere ad informazioni utili alla raccolta dati.

In conclusione, quindi, si può affermare che le trasformazioni e gli aggiustamenti

necessari sono possibili attraverso la promozione della partecipazione attiva delle persone che vivono la situazione, al lavoro di comunità basato sulla partecipazione della società civile e al miglioramento del nostro sistema di welfare che dovrebbe essere capace di garantire i principi di universalità ed equità.

## Bibliografia

---

### ***I. Volume***

- Bartky S.L. (1990), *Femininity and Domination: Studies in the Phenomenology of Oppression*, New York, Routledge.
- Biondi Dal Monte, F. (2013), *Dai diritti sociali alla cittadinanza. La condizione giuridica dello straniero tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali*, Torino, Giappichelli.
- Colucci M., (2008), *Lavoro in movimento. L'emigrazione italiana in Europa, 1945-57*, Roma, Donzelli.
- Colucci M. (2018), *Storia dell'immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 ai nostri giorni*, Roma, Carocci.
- De Ambrogio, U., e Guidetti, C. (2016), *La coprogettazione. La partnership tra pubblico e terzo settore*, Carocci.
- Deriu, F. (2016), *Introduzione. Le politiche della casa come un asset strategico di investimento sociale?* In U. Ascoli, C. Ranci, & G. B. Sgritta, *Investire nel sociale. La difficile innovazione del welfare italiano (6401-6629)*, Bologna, Il Mulino.
- Di Rosa, R. T., Gucciardo, G., Argento, G., e Leonforte, S. (2019), *Leggere, scrivere, esserci. Bisogni formativi e processi di inclusione dei minori stranieri non accompagnati*, Milano, FrancoAngeli.
- Folgheraiter, F. (2016), *Scritti scelti: Teoria e metodologia di Social work*, Trento, Erickson.
- Maino, F. (2021), *Il ritorno dello Stato sociale? Mercato, Terzo Settore e comunità oltre la pandemia Quinto Rapporto sul secondo welfare*, Torino, Giappichelli.
- Nussbaum, M. (2011), *Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica*, Il Mulino.
- Ruspini, E. (2017), *Le identità di genere*, Carocci.
- Taliani, S. (2019), *Il tempo della disobbedienza. Per un'antropologia della parentela e della migrazione*, Verona, Ombre Corte.

## **2. Volumi tradotti**

Schmoll, C. (2022). *Le dannate del mare. Donne e frontiere nel mediterraneo*, trad it. Di Galiero M., Pisa, Astarte Edizioni.

## **3. Volume non tradotto**

Kolb, D. (1984). *Experiential Learning: Experience As The Source Of Learning And Development*. New Jersey: Prentice-Hall.

Mazzella, S. (2014), *Sociologie des migrations*, Paris, PUF.

## **4. Articoli**

Accorinti, M. (2021). *L'immigrazione e la necessità di trasformare il welfare state*, In *Autonomie locali e servizi sociali*(1), pp. 87-93.

Avancini, G. (2021), *Auto-mutuo aiuto online. Il sostegno tra pari nel mondo virtuale*. In *Lavoro sociale. La rivista per le professioni sociali*, pp. 18-22.

Cannarella, I. (2022). *Ruoli e formazione nella seconda accoglienza*. In *Welforum.it*, <https://www.welforum.it/ruoli-e-formazione-nella-seconda-accoglienza/>

Cipressi, I. M. (2022). *La giusta accoglienza o l'accoglienza giusta?* In *Lavoro sociale. La rivista per le professioni sociali*, pp. 5-9.

Corradini, F. (2022). *La supervisione. Uno strumento per il benessere dei professionisti dell'aiuto*. In *Lavoro sociale. La rivista per le professioni sociali*(Numero 6), pp. 11-15.

Costa, G., & Minora, F. (2022). *Coabitare. Una forma di intervento socio-abitativo*. In *Lavoro sociale. La rivista per le professioni sociali*, pp. 5-9.

De Micco, V. (2022). *Adolescenza e migrazioni. Tra risorse e vulnerabilità: una complessità tutta da esplorare*. In *Lavoro sociale. La rivista per le professioni sociali*, pp. 18-22.

Dessi, C., Gabellini, E., & D'Incerti, F. (2022), *La partecipazione dei migranti nella costruzione di policies locali. Riflessioni a partire da una ricerca europea*. In *welforum.it*, <https://www.welforum.it/la-partecipazione-dei-migranti-nella-costruzione-di-policies-locali/>.

- Di Grazia, V., & Vellani, E. (2022). *Il Progetto PRISMA. il diritto di crescere al riparo da ogni forma di violenza*. In *Lavoro sociale. La rivista per le professioni sociali*, pp. 28-31.
- Fanci, G. (2011), *Vittimologia e Sicurezza*. In *Rivista di Criminologia*, Vol. V(N. 3), 54.
- Italia, M. (2022), *AccogliRete. L'Esperienza siracusana del tutore volontario per l'accoglienza dei minori stranieri*. In *Lavoro sociale. La rivista per le professioni sociali*, pp. 28-31.
- Maino, F. (2022), *Coprogettare e coprogrammare. Nuovi strumenti per innovare il welfare locale*. In *Lavoro sociale. La rivista per le professioni sociali*, 22 (Numero 4), pp. 18-22.
- Morandini, M., Sanson, A., e Ianza, L. (2022), *Mediazionando: perché la mediazione culturale sia sempre uno strumento educativo*, <https://www.secondowelfare.it/collaborare-e-partecipare/mediazionando-perche-la-mediazione-culturale-sia-sempre-uno-strumento-educativo/>
- Pedroni, M. C. (2022), *La comunità educante. La collaborazione tra famiglie, scuole e comunità per il benessere di ragazzi e ragazze*, *Lavoro sociale. La rivista per le professioni sociali*, pp. 18-22.
- Perilmondo Onlus (s.d.), *Riti Juju*, Centro Ricerche Protezione Internazionale: <https://crprotezioneinternazionale.files.wordpress.com/2018/08/riti-juju-nigeria.pdf>
- Petrillo, E. R., & Mei, I. (2022), *Il supporto psicosociale per adolescenti e giovani rifugiati e migranti. Le buone pratiche mappate in Italia*, *welforum.it*, <https://www.welforum.it/il-supporto-psicosociale-per-adolescenti-e-giovani-rifugiati-e-migranti/>.
- Santuari, A. (2022), *Codice del Terzo settore o degli appalti? Questo è il dilemma*, *welforum.it*, <https://welforum.it/codice-del-terzo-settore-o-degli-appalti-questo-e-il-dilemma/>.

## 6. Saggi

- Lo Verde, F. M. (2018). *Migranti, social media e percorsi di socializzazione di lungo raggio: ancora sull'uso del social media*. In S. Greco, G. Tumminelli (a cura di) *Migrazioni in Sicilia 2017*, pp. 156-177.



Marchetti, S. (2013), Intersezionalità. In Botti C., (a cura di), *Le etiche della diversità culturale*, pp. 133-148, Firenze, Le Lettere.

Sciurba , A. (2020). *Vulnerabilità posizionale e intersezionale. I minori migranti soli come caso paradigmatico*. In Fanlo Cortés I. e Ferrari D. (a cura di), *I soggetti vulnerabili nei processi migratori. La protezione internazionale tra teoria e prassi* (pp. 71-96), Torino, Giappichelli.

Sirriyeh, A. (2013). Hosting strangers: hospitality and family practices in fostering unaccompanied refugee young people. In *Child & Family Social Work* (pp. 5-14).

## **5. Curatela**

Beretta L., Bondì L., De Masi F. e Esposito F. (a cura di) (2016). *Inter/rotte. Storie di Tratta, Percorsi di Resistenze*. BeFree Cooperativa Sociale contro Tratta, Violenze, Discriminazioni, Roma, Sapere Solidale.

Costella, P., Bochicchio, A., Ruta, C., La Civita, F., Frigeri, D., Ceschi, S., Lunardini M., Carbone I. e Cossidente, R. (a cura di) (2022). *Minori stranieri non accompagnati. La Legge 47 del 2017. Un sistema di analisi e azione*. Defence for Children International Italia e CeSPI.

Degani, P. (a cura di) (2020), *Lotta alla tratta di persone e diritti umani. Un'analisi del sistema degli interventi a sostegno delle vittime alla luce dei fenomeni di grave sfruttamento in Italia*, Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca", Università degli Studi di Padova e Comune di Venezia.

ISPI e Caritas Italiana (a cura di) (s.d.). *Cause di migrazione e contesti d'origine*, Tau Editrice Srl.

Mackenzie C., Rogers W., e Dodds S., (eds) (2014), Introduction: What Is Vulnerability and Why Does it Matter for Moral Theory? In Mackenzie C., Rogers W., e Dodds S., (eds) *Vulnerability. New Essays in Ethics and Feminist Philosophy*, New York, Oxford University Press.

Marchetti, S., e Palumbo, L. (Eds.) (2021). *Vulnerability in the Asylum and Protection System in Italy: Legal and Policy Framework and Implementing Practices*. VULNER Research Report 1.

Nicodemi, F. (a cura di) (2020). *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral. Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.*

Taylor-Gooby, P. (Ed.) (2005), *New risks, New welfare: The Transformation of the European Welfare State*, Oxford, OUP Oxford.

## **6. Contributo a un volume collettaneo**

Brivio, A. (2021). Assoggettamento da juju? Decostruire le categorie della dipendenza tra le giovani migranti dalla Nigeria, Università di Milano Bicocca.

Kienast, J., Lakner, M., e Neulet, A. (2014). *The role of Female Offenders in Sex Trafficking Organizations*. Regional Academy on the United Nations.

Pietz, W. (1985). *The problem of the Fetish I*. RES: Anthropology and Aesthetics, The University of Chicago Press.

## **7. Rapporti**

AIDA. (2019). *Country Report: Italy (Update 2019)*. AIDA (Asylum Information Database).

Beare, M. (2010). *Women and organized crime*. Report no. 13, vol. 4, Research and National Coordination Organized Crime Division Law Enforcement and Policy Branch Public Safety, Canada.

Child10 (2021) *Buone pratiche nella programmazione per minori vittime di tratta e di sfruttamento sessuale a fini commerciali: integrare un approccio basato sui diritti dei minori nella programmazione dei servizi sociali*. Rapporto sulle buone pratiche dei membri premiati da Child10 nel 2021.

De Masi F. e Coresi F. (2018), *Mondi connessi. La migrazione femminile dalla Nigeria all'Italia e la sorte delle donne rimpatriate*, Action Aid e BeFree cooperativa sociale contro tratta, violenze, discriminazioni, [https://www.actionaid.it/app/uploads/2019/04/Nigeria\\_Mondi\\_Connessi.pdf](https://www.actionaid.it/app/uploads/2019/04/Nigeria_Mondi_Connessi.pdf).

De Ruijter de Wildt, L., Melin, E., Ishola, P., Dolby, P., Murk, J., & Van de Pol, P. (2015). *Reception and living in families: Overview of family-based reception for unaccompanied minors in the EU Member States*. Nidos.

- EASO (2015), *Nigeria: la tratta di donne a fini sessuali*, Lussemburgo, Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.
- Fondazione Italia Sociale (2021), *Il sistema di accoglienza in Italia. La centralità del Terzo Settore nei percorsi di autonomia e inclusione sociale degli stranieri*.
- GRETA (2022), *Online and technology-facilitated trafficking in human beings. Summary and recommendations*, Council of Europe, <https://rm.coe.int/online-and-technology-facilitated-trafficking-in-human-beings-summary-/1680a5e10c>.
- Housing Europe (2021), *The State of Housing in the EU 2021*, [https://www.stateofhousing.eu/The\\_State\\_of\\_Housing\\_in\\_the\\_EU\\_2021.pdf](https://www.stateofhousing.eu/The_State_of_Housing_in_the_EU_2021.pdf).
- INPS. (2017). *XVI Rapporto Annuale*, Roma.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2018), *Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia*, <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-dicembre-2018-15012019.pdf>
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. (2021). *La Comunità nigeriana in Italia. Rapporto annuale sulla presenza dei migranti*, <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Rapporti%20annuali%20sulle%20comunit%C3%A0%20migranti%20in%20Italia%20-%20anno%202021/Nigeria-rapporto-2021.pdf>.
- Numero Verde Anti-tratta. (2022). *11° mappatura nazionale della prostituzione di strada*
- Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (2017), *La tratta di esseri umani attraverso la rotta del mediterraneo centrale: dati, storie e informazioni raccolte dall'organizzazione internazionale per le migrazioni*, [https://italy.iom.int/sites/g/files/tmzbd11096/files/documents/oim\\_rapporto-tratta\\_2017.pdf](https://italy.iom.int/sites/g/files/tmzbd11096/files/documents/oim_rapporto-tratta_2017.pdf)
- Save the Children (2016), *Piccoli schiavi invisibili. I minori vittime di tratta e sfruttamento: chi sono, da dove vengono e chi lucra su di loro*.
- Save the Children (2019), *Piccoli schiavi invisibili IX edizione. Rapporto sui minori vittime di tratta e grave sfruttamento*.
- Save the Children (2020a), *Piccoli schiavi invisibili. L'impatto del COVID-19 sulla tratta e sullo sfruttamento dalle strade all'online*.

Save the Children (2020b), *Procedure operative standard per l'identificazione di minorenni vittime di tratta e sfruttamento in Italia*, Roma .

Save the Children (2021), *Piccoli schiavi invisibili XI Edizione. Fuori dall'ombra: le vite sospese dei figli delle vittime di sfruttamento*.

Save the Children (2022a), *Piccoli schiavi invisibili. XII edizione*.

Save the Children (2022b), *Progetto IMPACT. Accoglienza familiare alternativa. Costruire fiducia, offrire protezione e monitoraggio*, <https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/progetto-impact.pdf>.

Servizio Analisi Criminale (2020), *La mafia nigeriana in Italia*. Roma: Ministero dell'Interno, [https://www.poliziadistato.it/statics/41/focus\\_la\\_mafia\\_nigeriana\\_in\\_italia\\_dicembre\\_2020.pdf](https://www.poliziadistato.it/statics/41/focus_la_mafia_nigeriana_in_italia_dicembre_2020.pdf).

U.S. Department of State. (2021). *Trafficking in Persons*, <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/09/TIPR-GPA-upload-07222021.pdf>.

UNICEF (2022), *Buone pratiche per il supporto psicosociale per adolescenti e giovani rifugiati e migranti*, <https://www.datocms-assets.com/30196/1649406134-unicef-advocacy-mappatura-esecutivo-web.pdf>.

UNODC (2020), *Global report on Trafficking in persons*, New York, UNODC Research, [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP\\_2020\\_15jan\\_web.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf).

## **8. Siti e pagine internet**

ALDA - European Association for Local Democracy. (s.d.). *FORMA Azioni di condivisione per la partecipazione e l'empowerment delle comunità di migranti e delle autorità locali* . Tratto da <https://www.alda-europe.eu/progetto/shape-amif-migrant/> (consultato il 15 gennaio 2023)

Antonini, C. (2018, Febbraio 24). *Che cosa si intende per 'Hotspot Approach'?* <https://lospiegone.com/2018/02/24/che-cosa-si-intende-per-hotspot-approach/> (consultato il 25 Gennaio 2022)

Camera dei Deputati (2022), *Minori stranieri non accompagnati*, <https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104665.pdf>

- Camera dei Deputati (s.d.), *La tratta degli esseri umani: quadro normativo*, <https://temi.camera.it/leg17/post/la-tratta-di-esseri-umani-quadro-normativo-e-statistiche.html?tema=temi/tutela-delle-vittime-dei-reati> (consultato il 12 dicembre 2022)
- Commissione Europea (2018), *Seconda relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2018) a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0777&from=EN> (consultato il 20 dicembre 2022)
- Commissione europea (2021), *Lotta contro la tratta di esseri umani: nuova strategia di prevenzione, smantellamento dei modelli di business criminali, protezione ed emancipazione delle vittime*, [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip\\_21\\_1663](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1663) (consultato il 23 dicembre 2022)
- Comune di Padova (2018), *Progetto “Famiglie al Centro: la forza delle reti”*, <https://www.provincia.padova.it/progetto-famiglie-al-centro-forza-delle-reti> (consultato il 20 Gennaio 2023)
- Consiglio dei Ministri (2022), *Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2025*, <https://www.retesai.it/adottato-il-piano-nazionale-dazione-contro-la-tratta-e-il-grave-sfruttamento/> (consultato il 26 dicembre 2022)
- Consiglio europeo, & Consiglio dell'Unione Europea (2022). *Riforma del sistema di asilo dell'UE*, <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-migration-policy/eu-asylum-reform/> (consultato il 10 febbraio 2023)
- Dipartimento Politiche della Famiglia. (2022) *5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2022-2023*, <https://famiglia.governo.it/media/2636/v-piano-nazionale-infanzia-e-adolescenza-gennaio-2022.pdf>
- Ministero della Salute (2022), *Assistenza ai cittadini dei Paesi extra UE in Italia*, <https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAssistenzaSa>

- [nitaria.jsp?lingua=italiano&id=1764&area=Assistenza%20sanitaria&menu=stranieri&tab=1](#). (consultato il 28 dicembre 2022)
- Ministero dell'Interno (2021), *Criminalità organizzata nigeriana: una minaccia globale*, <https://www.interno.gov.it/it/notizie/criminalita-organizzata-nigeriana-minaccia-globale> (consultato il 27 novembre 2022)
- Openpolis (2021a), *La condizione dei minori stranieri non accompagnati in Italia*, <https://www.openpolis.it/labbandono-scolastico-e-un-problema-serio-al-sud-e-non-solo/> (consultato il 20 novembre 2022)
- Openpolis (2021b), *Che cosa sono i Cas, lo Sprar e gli Hotspot*, <https://www.openpolis.it/parole/che-cosa-sono-i-cas-lo-sprar-e-gli-hotspot/> (consultato il 16 gennaio 2023)
- Parlamento Europeo (2020), *Perchè le persone migrano? Esplorare le cause dei flussi migratori*, <https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/world/20200624STO81906/perche-le-persone-migrano-esplorare-le-cause-dei-flussi-migratori> (consultato il 18 ottobre 2022)
- Regione del Veneto (2021), *Sociale. Sistema antitrattra veneto. Cresce l'impegno della regione in collaborazione con il comune di venezia*, <https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=12003187> (consultato il 23 novembre 2022)
- Save the Children. (2018), *Tutore volontario: 5 consigli da parte dei ragazzi*, <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/tutore-volontario-5-consigli-da-parte-dei-ragazzi>. (consultato il 20 gennaio 2023)
- Save the Children. (2020), *Che cos'è la comunità educante?* <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/cosa-e-una-comunita-educante-e-come-costruirla-7-suggerimenti>. (consultato il 25 gennaio 2023)
- Senato della Repubblica, (2018), *Dichiarazione Universale dei diritti umani*, [https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/DICHIARAZIONE\\_d\\_iritti\\_umani\\_4lingue.pdf](https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/DICHIARAZIONE_d_iritti_umani_4lingue.pdf) (consultato il 15 dicembre 2022)
- Treccani. (s.d.). *Vulnerabile*, <https://www.treccani.it/vocabolario/vulnerabile/>. (consultato il 15 ottobre 2022)

- UNCHR. (2007), *Refugee Protection and Mixed Migration: 10 point Action Plan*, <https://www.unhcr.org/the-10-point-plan-in-action.html> (consultato il 10 dicembre 2022)
- Unione Europea (s.d.), *Obiettivi e valori*, [https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/aims-and-values\\_it](https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/aims-and-values_it) (consultato il 23 dicembre 2022)
- Unicef Italia (s.d.), *Convenzione sui diritti dell'Infanzia*, <https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/> (consultato il 27 dicembre 2022)
- Università di Padova - Centro diritti umani (2020), *La Convenzione dell'OIL sul lavoro minorile raggiunge la ratifica universale*, <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/La-Convenzione-dellOIL-sul-lavoro-minorile-raggiunge-la-ratifica-universale/5306> (consultato il 24 dicembre 2022)
- WeWorld (s.d.), *SHAPE. The society we want*, <https://www.weworld.it/cosa-facciamo/progetti-in-europa/shape-the-society-we-want> (consultato il 18 Gennaio 2023)

## **9. Interviste**

- Intervistato Anonimo (2022), *Intervista con operatore sociale del Numero Verde Anti-Tratta che vuole mantenere l'anonimato*, (C. Malossi, Intervistatore).
- De Masi, F. (2022). *Rischi e criticità nel percorso di vita delle vittime uscite dall'accoglienza (re-trafficking)*, (Save The Children, Intervistatore)
- Semprebon, M. (2022). *Tutori volontari e MSNA. Una relazione cruciale*. Intervista a Michela Semprebon. (S. Sabatinelli, & A. Perneti, Intervistatori), <https://www.welforum.it/tutori-volontari-e-msna-una-relazione-cruciale/>.

## **10. Normativa**

- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani*, Varsavia, 16 maggio 2005
- Convenzione relativa allo status dei rifugiati*, Ginevra, 28 luglio 1951
- Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* del 20 novembre 1989, Assemblea Generale delle Nazioni Unite,

*Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

*Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948, Nazioni Unite*

*Direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011* – concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI

*Legge 20 febbraio 1958, n. 75* – Legge Merlin per l'abolizione della regolamentazione della prostituzione lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

*Legge 11 agosto 2003, n. 228* – Misure contro la tratta di persone

*Legge 7 aprile 2017 n. 47* – Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

*Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini* – Protocollo di Palermo, 15 novembre 2000